

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (18CE1088).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/481 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE1089).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/482 della Commissione, del 22 marzo 2018, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 (18CE1090).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/483 della Commissione, del 22 marzo 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE1091).....</u>	Pag. 9
<u>Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (18CE1092).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE1093).....</u>	Pag. 13
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/486 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE1094).....</u>	Pag. 15



<u>Decisione (UE) 2018/487 del Consiglio, del 20 marzo 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (18CE1095).....</u>	<i>Pag.</i> 17
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/488 del Consiglio, del 20 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (18CE1096).....</u>	<i>Pag.</i> 19
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/489 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia [notificata con il numero C(2018) 1604] (18CE1097).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [notificata con il numero C(2018) 1607] (18CE1098).....</u>	<i>Pag.</i> 22
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/491 della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» [notificata con il numero C(2018) 1634] (18CE1099).....</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Decisione (UE) 2018/492 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (18CE1100).....</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Decisione (UE) 2018/493 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (18CE1101).....</u>	<i>Pag.</i> 45
<u>Decisione (UE) 2018/494 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (18CE1102).....</u>	<i>Pag.</i> 65
<u>Decisione (UE) 2018/495 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (18CE1103).....</u>	<i>Pag.</i> 77
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/496 della Commissione, del 22 marzo 2018, sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2018 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti (18CE1104).....</u>	<i>Pag.</i> 83
<i>Pubblicati nel n. L 81 del 23 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/497 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Marrone del Mugello» (IGP)] (18CE1105).....</u>	<i>Pag.</i> 85
<u>Regolamento (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (18CE1106).....</u>	<i>Pag.</i> 86
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/499 della Commissione, del 20 marzo 2018, relativa all'istituzione dell'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSREEN) [notificata con il numero C(2018) 1482] (18CE1107).....</u>	<i>Pag.</i> 91
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/500 della Commissione, del 22 marzo 2018, relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balceni occidentali» [notificata con il numero C(2018) 1625] (18CE1108).....</u>	<i>Pag.</i> 96



Decisione di esecuzione (UE) 2018/501 della Commissione, del 22 marzo 2018, relativa al riconoscimento del Sultanato dell'Oman a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2018) 1640] (18CE1109) Pag. 98
Publicati nel n. L 82 del 26 marzo 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (18CE1110) Pag. 100
Publicato nel n. L 85 del 28 marzo 2018


RETTIFICHE

Rettificazione della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13 marzo 2015) (18CE1111) Pag. 171

Rettificazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28 marzo 2014) (18CE1112) Pag. 171

Rettificazione del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20 dicembre 2011) (18CE1113) Pag. 171

Rettificazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17 agosto 2017) (18CE1114) Pag. 172
Publicate nel n. L 82 del 26 marzo 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/480 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 7, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di garantire un approccio comune all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, è necessario fissare delle disposizioni che specifichino i criteri per stabilire le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente a scopo di copertura, le circostanze in cui il ciclo di vita di un fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») è considerato di sufficiente durata, i criteri da adottare per alcune voci del calendario dettagliato di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF e gli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.
- (2) Allo scopo di garantire la coerenza tra le disposizioni che dovrebbero entrare in vigore nello stesso momento, e per favorire un quadro completo su queste disposizioni e un agevole accesso alle stesse, è opportuno adottare in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione in questione.
- (3) Per quanto attiene alle circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, è necessario tenere conto degli strumenti finanziari derivati il cui sottostante corrisponde alle attività in cui l'ELTIF ha investito e di cui si intende coprire l'esposizione, nonché delle operazioni su attività che, benché non identiche a quelle in cui ha investito l'ELTIF, riguardano la stessa classe di attività. È questo il caso in cui, in particolare, uno strumento finanziario derivato per la copertura di un'esposizione verso un elemento specifico non è disponibile come tipo dedicato di derivato, ma come uno tra altri elementi inclusi in un indice sottostante a uno strumento finanziario derivato. Inoltre, in alcuni casi è possibile che l'uso di strumenti finanziari derivati si configuri come strategia di copertura solo in combinazione con operazioni su talune attività, purché quel tipo di strategia non sia vietato. Per garantire che l'uso di strumenti finanziari serva solo a scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati riducano effettivamente il relativo rischio a livello dell'ELTIF e che siano efficaci anche in condizioni di mercato critiche. La riduzione del rischio dovrebbe essere verificabile mediante opportuni sistemi di gestione del rischio che identifichino il rischio che si intende contenere e il modo in cui il derivato conterrebbe tale rischio.

⁽¹⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 98.



- (4) Nei casi in cui un ELTIF investa in attività che presentano profili di scadenza differenti, il ciclo di vita di un ELTIF si dovrebbe stabilire facendo riferimento alla singola attività nel portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo, tenuto conto della liquidità di quell'attività.
- (5) Nella valutazione del mercato dei potenziali acquirenti da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF, si dovrebbe tenere conto dei rischi di mercato, valutando tra l'altro se i potenziali acquirenti solitamente dipendono dalla concessione di finanziamenti da parte di terzi, se sussiste un rischio di illiquidità delle attività prima della vendita, se sussistono rischi connessi a cambiamenti legislativi, quali riforme fiscali, o a cambiamenti politici, e se sussiste il rischio di peggioramento della condizione economica nel mercato rilevante per le attività dell'ELTIF. Per le attività diverse dalle attività di investimento ammissibili il regolamento non dovrebbe richiedere una valutazione specifica di questi rischi, dato che le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si presumono liquide per natura.
- (6) La valutazione delle attività da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF dovrebbe essere eseguita in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività. Tuttavia, se l'ELTIF ha eseguito una valutazione a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività, non dovrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione. È nondimeno opportuno che la preparazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF inizi non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione all'autorità competente dell'ELTIF.
- (7) Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli investitori al dettaglio in ciascuno Stato membro in cui il gestore dell'ELTIF effettua attività di commercializzazione possono essere realizzati da uno o più soggetti di persona, per telefono o con mezzi elettronici, dal gestore stesso dell'ELTIF o da un altro soggetto, purché siano disciplinate le funzioni a esso affidate dal gestore dell'ELTIF.
- (8) Al fine di evitare possibili eventi di turbativa del mercato è necessario concedere agli ELTIF autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai loro gestori e alle autorità competenti, tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti imposti dal presente regolamento.
- (9) Le disposizioni relative alla sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF dovrebbero essere applicate unicamente dagli ELTIF che presentano domanda di autorizzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento perché, come previsto dal regolamento (UE) 2015/760, la durata del ciclo di vita dell'ELTIF deve essere fissata nel momento in cui è presentata la domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF.
- (10) Allo scopo di consentire alle autorità competenti e ai gestori degli ELTIF autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dal presente regolamento, è opportuno che il regolamento inizi ad applicarsi un anno dopo la sua entrata in vigore. Gli ELTIF già autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerati in regola con il requisito riguardante la durata sufficiente del ciclo di vita dell'ELTIF.
- (11) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di regolamentazione trasmesse dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
- (12) L'ESMA ha organizzato delle consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUL 301 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Derivati di copertura

1. Le condizioni in cui l'uso di strumenti finanziari derivati si considera a solo scopo di copertura dei rischi inerenti agli altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 sono soddisfatte quando sono rispettati tutti i criteri fissati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati unicamente allo scopo di coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760.

Lo scopo di copertura dei rischi derivanti da esposizioni alle attività di cui al primo comma si considera soddisfatto unicamente se l'uso dello strumento finanziario derivato in questione produce una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile di quei rischi a livello dell'ELTIF.

Se non sono disponibili strumenti finanziari derivati per coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui al primo comma, è consentito usare strumenti finanziari derivati aventi come sottostante la stessa classe di attività.

3. Non si considera finalizzato a coprire i rischi l'uso di strumenti finanziari derivati con l'intento di generare un rendimento per l'ELTIF.

4. Il gestore dell'ELTIF adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati per coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF riducano i rischi a livello dell'ELTIF in conformità del paragrafo 2, anche in condizioni di mercato critiche.

Articolo 2

Sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760, il ciclo di vita dell'ELTIF è considerato di durata sufficiente per coprire il ciclo di vita di ciascuna singola attività dell'ELTIF se sono soddisfatte le seguenti condizioni:


- a) l'ELTIF allinea la data di fine del proprio ciclo di vita alla data finale dell'orizzonte di investimento della singola attività all'interno del portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo al momento dell'invio della domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF;
- b) nessun investimento effettuato dall'ELTIF dopo l'autorizzazione come ELTIF ha un orizzonte di investimento residuo superiore alla durata restante dell'ELTIF nel momento in cui è effettuato l'investimento.

Articolo 3

Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti

Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760, per ciascuna attività in cui l'ELTIF investe, il gestore di un ELTIF valuta tutti i seguenti aspetti:

- a) se sul mercato sono presenti uno o più potenziali acquirenti;
- b) se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che i potenziali acquirenti dipendano da finanziamenti esterni per l'acquisto dell'attività in questione;
- c) in assenza di potenziali acquirenti per un'attività, il tempo probabilmente necessario per trovare uno o più acquirenti per quell'attività;
- d) lo specifico profilo di scadenza dell'attività;



- e) se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che possano concretizzarsi i seguenti rischi:
- i) un rischio associato a cambiamenti legislativi suscettibili di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
 - ii) un rischio politico suscettibile di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
- f) la valutazione del gestore circa la possibilità che condizioni economiche generali presenti nel mercato o nei mercati rilevanti per l'attività possano incidere negativamente sugli aspetti elencati alle lettere a) e b).

Articolo 4

Criteri per la valutazione delle attività da liquidare

1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/760, la valutazione delle attività da liquidare deve essere coerente con i seguenti criteri:
- a) essa inizia non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF;
 - b) è conclusa non oltre sei mesi prima del termine di cui alla lettera a).
2. È consentito tenere conto delle valutazioni effettuate in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE se risalgono a non oltre sei mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, il gestore di un ELTIF predispone degli strumenti per eseguire le seguenti funzioni:
- a) elaborare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori al dettaglio relativi alle quote o azioni dell'ELTIF, conformemente alle condizioni previste nei documenti promozionali dell'ELTIF;
 - b) informare gli investitori al dettaglio su come fare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
 - c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nell'ELTIF nello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF;
 - d) mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, affinché ne possano prendere visione ed effettuare delle copie:
 - i) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF;
 - ii) l'ultima relazione annuale dell'ELTIF;
 - e) fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni che svolge su supporto durevole, secondo la definizione data nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE.
2. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 dispongano della seguente infrastruttura tecnica:
- a) svolgono le proprie funzioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF;
 - b) svolgono le proprie funzioni di persona, per telefono o con mezzi elettronici.
3. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 siano dei seguenti tipi e abbiano le seguenti caratteristiche:
- a) sono realizzati da uno o più soggetti, che possono essere il gestore dell'ELTIF stesso o terzi, purché siano regolamentate le funzioni da svolgere;



- b) se gli strumenti sono realizzati da un terzo, questi riceve dal gestore dell'ELTIF tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti;
- c) se gli strumenti sono realizzati da un terzo, la nomina del soggetto deve essere attestata da un contratto scritto. Il contratto scritto specifica quali delle funzioni di cui al paragrafo 1 non sono svolte dal gestore dell'ELTIF.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Un ELTIF autorizzato a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si considera conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano agli ELTIF autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal 1º maggio 2019.

Articolo 7

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1088



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/481 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	103,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	127,4 154,1	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	244,2 225,0 320,2 233,5	17 23 0 20	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	327,6 303,4	0 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	368,4	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	240,9	14	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE1089



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/482 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo di intervento pubblico dal 1º marzo al 30 settembre 2018, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2016/1240 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1240, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, non occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20 marzo 2018, non è fissato un prezzo massimo di acquisto.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1º marzo al 30 settembre 2018 (GUL 29 dell'1.2.2018, pag. 6).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/483 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la diciottesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 marzo 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 105,00 EUR/100 kg.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/484 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di *Palmae* in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È stata rilevata la presenza di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nella maggior parte dei territori a rischio dell'Unione, e si è concluso che questo organismo nocivo è ormai presente in una parte sostanziale del territorio dell'Unione. La decisione 2007/365/CE della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure di emergenza in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), è stata pertanto abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) causa gravi danni alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia *Palmae*, ad eccezione delle piante aventi un fusto del diametro inferiore a 5 cm alla base.
- (3) Tali piante sono presenti in numerose parti dell'Unione, dove sono coltivate in grandi quantità per scopi ornamentali e hanno un'elevata importanza da un punto di vista ambientale ed economico.
- (4) È pertanto opportuno stabilire requisiti specifici per garantire la qualità dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie di *Palmae* più comunemente commercializzati nell'Unione, che rischiano di essere infestati da tale organismo nocivo qualora non siano rispettati i requisiti summenzionati. Tali requisiti dovrebbero comprendere condizioni vegetative o trattamenti specifici di detti materiali, come pure la condizione che siano indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 93/49/CEE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione

La direttiva 93/49/CEE della Commissione è così modificata:

1. è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

I materiali di moltiplicazione di *Palmae* appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti:


- a) sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

⁽¹⁾ GUL 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9).



b) durante i due anni precedenti la loro commercializzazione, sono stati coltivati in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a detto organismo nocivo. I materiali sono soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermati indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Il presente articolo si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.».

2. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato, dopo la voce «*Narcissus L.*» è inserita la seguente voce:

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<p>«— Palmae, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti</p> <p>— <i>Areca catechu</i> L.</p> <p>— <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman</p> <p>— <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.</p> <p>— <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H.Wendl.</p> <p>— <i>Borassus flabellifer</i> L.</p> <p>— <i>Brahea armata</i> S. Watson</p> <p>— <i>Brahea edulis</i> H.Wendl.</p> <p>— <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.</p> <p>— <i>Calamus merrillii</i> Becc.</p> <p>— <i>Caryota maxima</i> Blume</p> <p>— <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart.</p> <p>— <i>Chamaerops humilis</i> L.</p> <p>— <i>Cocos nucifera</i> L.</p> <p>— <i>Corypha utan</i> Lam.</p> <p>— <i>Copernicia</i> Mart.</p> <p>— <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.</p> <p>— <i>Howea forsteriana</i> Becc.</p> <p>— <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.</p> <p>— <i>Livistona australis</i> C. Martius</p> <p>— <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe</p> <p>— <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart.</p> <p>— <i>Metroxylon sagu</i> Rottb.</p> <p>— <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook</p> <p>— <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud</p> <p>— <i>Phoenix dactylifera</i> L.</p> <p>— <i>Phoenix reclinata</i> Jacq.</p> <p>— <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien</p> <p>— <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.</p> <p>— <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter</p> <p>— <i>Pritchardia</i> Seem. & H.Wendl.</p> <p>— <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H.Perrier</p> <p>— <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.</p> <p>— <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.</p> <p>— <i>Washingtonia</i> H. Wendl.</p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</p> <p>— <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)»</p>

18CE1092



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/485 DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2018****che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 novembre 2017, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte, in deroga all'articolo 75 di detta direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere datate 7 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca e con lettera datata 11 dicembre 2017 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) Senza una misura di deroga, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, al soggetto passivo è consentito di detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e quella sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato per fini privati, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assoluta sul prezzo di acquisto del veicolo.
- (4) Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale deroga è stata concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio ⁽²⁾ e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio ⁽³⁾. Quest'ultima decisione è scaduta il 31 dicembre 2017.
- (5) La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assoluta sul prezzo di acquisto del veicolo.
- (6) Tale metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.
- (7) La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale, semplificando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale, sia a uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso non professionale.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 202 del 28.7.2012, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 66).



- (8) Autorizzare una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato solo per l'uso professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.
- (9) È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020.
- (10) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1° gennaio 2018. Poiché la Danimarca ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 21 novembre 2017 e ha continuato ad applicare sin dal 1° gennaio 2018 il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato.
- (11) Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 31 dicembre 2020, dovrebbe presentare alla Commissione la richiesta di proroga, unitamente ad una relazione, entro il 31 marzo 2020.
- (12) Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato, proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato immatricolato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento a un importo forfettario per ogni giorno di tale uso.

L'importo forfettario giornaliero di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di 3 tonnellate.

La misura non si applica se l'uso privato supera 20 giorni per anno civile.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2020, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

18CE1093



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/486 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2018

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi soggetto passivo che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Per contrastare la frode dell'IVA nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo, nel 2014 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per stabilire che, per la messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario della prestazione («meccanismo di inversione contabile»). L'autorizzazione, concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio ⁽²⁾, è scaduta il 31 dicembre 2017.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 giugno 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per fare sì che il beneficiario della prestazione sia tenuto al pagamento dell'IVA per la messa a disposizione di personale.
- (4) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera dell'11 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 12 dicembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'Ungheria, diversi operatori nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo sono coinvolti in attività fraudolente di fornitura di servizi senza versamento dell'IVA applicabile all'amministrazione fiscale. Poiché questo tipo di attività non comporta necessariamente ingenti costi dei fattori produttivi o investimenti, l'IVA percepita dalle agenzie spesso supera ampiamente l'importo dell'IVA deducibile pagata ai fornitori. Un certo numero di queste agenzie, spesso prive di attivi o con attivi limitati, scompare dopo soli pochi mesi, rendendo il recupero dell'IVA non pagata difficile o impossibile.
- (6) Designando in questi casi il destinatario di tali servizi quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. L'Ungheria sostiene che, dopo l'introduzione del meccanismo di inversione contabile per la messa a disposizione di personale nel paese, il numero di agenzie di lavoro temporaneo è diminuito, facendo pensare a un risanamento del mercato. Secondo l'Ungheria il meccanismo di inversione contabile si è dimostrato uno strumento adeguato ed efficace per contrastare le pratiche fraudolente nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo.
- (7) Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, sono state adottate diverse misure per contrastare la frode dell'IVA e l'Ungheria prevede di introdurre altre misure antifrode mirate in particolare al settore delle agenzie di lavoro temporaneo. Nonostante l'adozione di queste misure, l'Ungheria ritiene che, per ridurre ulteriormente i problemi arrecati al settore, sia necessario continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 330 del 16.12.2015, pag. 53).



- (8) Per un certo numero di situazioni che prevedono la messa a disposizione di personale, elencate all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, è già possibile indicare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Al fine di prevenire l'evasione fiscale, l'Ungheria dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile a situazioni di messa a disposizione di personale che non siano già contemplate dalla direttiva 2006/112/CE.
- (9) La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020.
- (10) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1° gennaio 2018. Poiché l'Ungheria ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 26 giugno 2017 e ha continuato sin dal 1° gennaio 2018 ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato.
- (11) Le misure che l'Ungheria intende adottare dovrebbero eliminare la frode nel settore interessato e, pertanto, non dovrebbero essere richieste ulteriori deroghe all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla messa a disposizione di personale.
- (12) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Articolo 3


L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente

R. PORODZANOV

18CE1094



DECISIONE (UE) 2018/487 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2018

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 26 gennaio 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (BCE/2018/1) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) L'articolo 37, paragrafo 1, della legge federale austriaca sulla Oesterreichische Nationalbank dispone che l'assemblea generale della Oesterreichische Nationalbank nomini un revisore esterno e un revisore esterno supplente per un periodo massimo di cinque anni. Al revisore esterno supplente sarà conferito mandato solo nel caso in cui il revisore esterno non sia in grado di effettuare l'attività di revisione.
- (3) I mandati del revisore esterno e del revisore esterno supplente attuali della Oesterreichische Nationalbank sono terminati con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2018.
- (4) La Oesterreichische Nationalbank ha selezionato Ernst&Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. quale proprio revisore esterno e Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH quale proprio revisore esterno supplente per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
- (5) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. sia nominato revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank e che Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH sia nominato revisore esterno supplente della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
- (6) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ernst&Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. è nominato revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.


Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH è nominato revisore esterno supplente della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

⁽¹⁾ GU C 37 dell'1.2.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GUL 22 del 29.1.1999, pag. 69).



Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

18CE1095



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/488 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2018**

**relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla
proposta del Regno di Danimarca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. Il 25 maggio 2016, con decisione (UE, Euratom) 2016/848 ⁽³⁾ del Consiglio, il sig. Mikkel DALSGAARD è stato sostituito dal sig. Klaus MATTHIESEN in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Klaus MATTHIESEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Thomas HOELGAARD, *International Secretary in the Confederation of Professionals (FTF) in Denmark*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2016/848 del Consiglio, del 25 maggio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 78).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia

[notificata con il numero C(2018) 1604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale.
- (2) A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 ⁽³⁾ e (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾.
- (3) La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018.
- (4) Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GUL 97 dell'8.4.2017, pag. 31).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GUL 135 del 24.5.2017, pag. 25).


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE1097



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/490 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

[notificata con il numero C(2018) 1607]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Nonostante le misure stabilite dalla decisione 2007/365/CE della Commissione ⁽²⁾ per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), dalle indagini annuali condotte dagli Stati membri in conformità a tale decisione risulta che l'organismo si è ormai diffuso in gran parte della zona minacciata.
- (2) Di conseguenza non è possibile impedire la sua ulteriore introduzione e diffusione nella maggior parte del territorio dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/365/CE.
- (4) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione della direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 ⁽³⁾, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di tale direttiva.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/365/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (GUL 139 del 31.5.2007, pag. 24).

⁽³⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di *Palmae* in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/491 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018

relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo»

[notificata con il numero C(2018) 1634]

(I testi in lingua neerlandese, inglese e francese sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 14 giugno 2017. La lettera di intenti è stata sottoscritta anche dalla Svizzera, che partecipa già a questo corridoio ferroviario merci come paese terzo a norma dell'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010. La lettera include la proposta di estendere il corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra.
- (2) La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito.
- (3) La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010. I paesi partecipanti al corridoio continuano a essere sei, dei quali cinque sono Stati membri dell'Unione. L'allineamento generale del corridoio con il corridoio della rete centrale «Mare del Nord-Mediterraneo» rimane invariato. L'estensione proposta è compatibile con la rete TEN-T e rispetta le seguenti prescrizioni TEN-T: completa elettrificazione dei binari di linea, almeno 22,5 t di carico per asse, 100 km/h di velocità e la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di 740 m.
- (4) Secondo lo studio sul mercato dei trasporti accluso alla lettera di intenti, si prevede che l'estensione aggiungerà ulteriori volumi di trasporto ferroviario internazionale e comporterà un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia grazie a un collegamento più breve da e verso i porti marittimi francesi sul Mediterraneo per le merci e le materie prime in ingresso o in uscita dalla Svizzera, con il risultato di notevoli vantaggi socioeconomici legati alla riduzione di emissioni di carbonio e a una minore congestione del traffico stradale.
- (5) L'estensione proposta è coerente con l'obiettivo di creare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. L'estensione collegherà i principali settori economici dalla zona di Ginevra a importanti porti marittimi europei come Amsterdam, Anversa, Dunkerque, Marsiglia, Rotterdam e Zeebrugge, rafforzando quindi l'interconnessione della rete TEN-T con la Svizzera, un paese terzo di importanza cruciale.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti interessati sono stati consultati in merito all'estensione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta inclusa nella lettera di intenti pervenuta il 14 giugno 2017 e riguardante l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra, inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

⁽¹⁾ GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22.




Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

18CE1099



DECISIONE (UE) 2018/492 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) All'allegato devono essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche apportate ai testi vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO


	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio , del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	1° ottobre 2014 (1)
2	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da:	1° settembre 2013
3	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).	
4	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).	
5	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	
6	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
7	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	1° settembre 2013
8	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
9	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	
10	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
11	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
12	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
13	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ^(?)
14	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ^(?)
15	Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da:	1° ottobre 2017 ^(?)
16	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).	1° ottobre 2017 ^(?)
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
17	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	1° settembre 2013
18	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	1° settembre 2013
19	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
20	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio , del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	1° settembre 2013
21	Decisione 2003/861/CE del Consiglio , dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	1° settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio , del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).	1° settembre 2013




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
23	modificato da: Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
24	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	1° luglio 2016 (²)
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
25	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio , del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).	1° settembre 2013
26	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	1° settembre 2013
27	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	1° settembre 2013
28	Indirizzo della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5) (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	1° settembre 2013
29	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	1° ottobre 2013 (¹)
30	Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione , del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).	1° settembre 2013
31	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	1° settembre 2013
32	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	1° ottobre 2013 (¹)
33	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	1° settembre 2013
34	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).	1° ottobre 2014 (¹)



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
35	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	1° ottobre 2013 (1)
36	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	1° ottobre 2013 (1)
37	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio , del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	1° ottobre 2013
	Normativa bancaria e finanziaria	
38	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	1° settembre 2016
39	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
40	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
41	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
42	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio , del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	1° settembre 2018
43	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	1° settembre 2018
44	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45). modificata da:	1° settembre 2018
45	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
46	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
47	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	
48	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	1° settembre 2018
49	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da:	1° settembre 2018
50	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
51	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da:	1° settembre 2018
52	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
53	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
54	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).	1° settembre 2018




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	modificata da:	
55	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).	
56	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).	
57	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
58	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).	
59	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	
	integrata da:	
60	Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).	1° settembre 2018 (*)
61	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).	1° settembre 2018
	modificata da:	
62	Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).	
63	Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).	
64	Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
65	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
66	Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).	1° settembre 2018
67	Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).	1° settembre 2018
68	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da:	1° settembre 2016
69	Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).	
70	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
71	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da:	1° settembre 2018
72	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	1° settembre 2018 ⁽¹⁾
73	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	1° settembre 2016



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	modificata da:	
74	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
75	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
76	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da:	1° settembre 2016
77	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	
78	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
79	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 ⁽³⁾
80	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	
81	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). modificato da:	1° settembre 2016
82	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	
83	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
84	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	
85	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). modificata da:	1° settembre 2016
86	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
87	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
88	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). modificato da:	1° aprile 2018 ⁽²⁾
89	Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).	
90	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2019 ⁽³⁾
91	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	
92	Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).	
93	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
94	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	
95	Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
96	Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).	30 settembre 2019 (*)
97	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2019 (*)
98	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).	
99	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).	
100	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).	
101	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).	
102	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).	
103	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
104	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).	
105	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).	
106	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).	
107	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).	
108	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).	
109	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).	
110	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	
111	Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
112	Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
113	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
114	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	integrato da:	
115	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
116	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
117	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
	modificato da:	
118	(1) Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1)	1° settembre 2017 ⁽³⁾
119	(2) Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1)	1° settembre 2017 ⁽³⁾
120	(3) Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
121	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
122	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
123	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
124	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).	1° settembre 2017 ⁽²⁾




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
125	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
126	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da:	1° settembre 2017 ⁽²⁾
127	Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
128	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
129	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2017 ⁽²⁾
130	(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
131	(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
132	(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
133	(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
134	(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
135	(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
136	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
137	Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
138	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
139	Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
140	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
141	Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
142	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
143	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
144	Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
145	Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
146	Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
147	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
148	Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
149	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
150	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
151	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
152	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
153	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da:	1° settembre 2018 ⁽³⁾
154	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).	1° settembre 2017 ⁽²⁾




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
155	Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
156	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
157	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
158	Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
159	Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
160	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
161	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
162	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
163	Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
164	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
165	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
166	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2018 ⁽³⁾
167	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
168	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
169	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	1° settembre 2016 ⁽²⁾
170	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
171	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 integrata da:	1° settembre 2018 ⁽²⁾
172	Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).	1° settembre 2018 ⁽³⁾
173	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
174	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
175	Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).	31 dicembre 2021 ⁽⁵⁾
176	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
177	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁵⁾
178	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
179	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
180	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Normativa sulla raccolta dei dati statistici	
181	Indirizzo della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificata da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
182	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
183	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
184	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
185	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
186	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
187	Indirizzo della Banca centrale europea , del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
188	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
189	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
190	Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).	1° novembre 2017 ⁽⁵⁾

(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.»

18CE1100



DECISIONE (UE) 2018/493 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO


	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	31 marzo 2015 (1)
2	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da:	30 settembre 2013
3	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).	
4	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).	
5	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	
6	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
7	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	
8	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
9	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	
10	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
11	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
12	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
13	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ⁽²⁾
14	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
15	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da:	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
16	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).	1° dicembre 2017 ⁽³⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
17	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	30 settembre 2013
18	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	30 settembre 2013
19	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
20	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	30 settembre 2013
21	Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	30 settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).	30 settembre 2013



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
23	modificato da: Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
24	Decisione 2009/371/GAI del Consiglio , del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).	30 settembre 2013
25	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	30 giugno 2016 (²)
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
26	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).	30 settembre 2014 (¹)
27	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 marzo 2013
28	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione , del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	31 marzo 2013
29	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	31 marzo 2013
30	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	30 settembre 2014 (¹)
31	Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).	31 marzo 2013
32	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	30 settembre 2013
33	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	30 settembre 2014 (¹)
34	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 marzo 2013



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
35	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).	31 marzo 2015 (1)
36	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	30 settembre 2014 (1)
37	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	30 settembre 2014 (1)
38	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	30 settembre 2014 (2)
	Legislazione in materia bancaria e finanziaria	
39	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2016
40	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
41	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
42	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
43	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio , del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	31 marzo 2018
44	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	31 marzo 2018
45	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).	31 marzo 2018



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	modificata da:	
46	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
47	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
48	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	
49	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 marzo 2018, tranne che per l'articolo 3, paragrafo 1: 1° febbraio 2023 e 1° febbraio 2025 ⁽³⁾
50	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da:	31 marzo 2018
51	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
52	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da:	31 marzo 2018
53	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
54	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
55	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2018
56	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).	
57	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).	
58	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
59	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).	
60	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata da:	30 settembre 2017
61	Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).	31 marzo 2018 (*)
62	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2018
63	Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).	




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
64	Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).	
65	Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).	
66	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
67	Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).	
68	Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).	
69	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2016
70	Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).	
71	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 (?)
72	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da:	31 marzo 2018
73	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
74	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da:	31 marzo 2016
75	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
76	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
77	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da:	31 marzo 2016
78	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	
79	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
80	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
81	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).	
82	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	
83	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).	31 marzo 2016



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	modificato da:	
84	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	
85	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	
86	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	
87	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). modificata da:	31 marzo 2016
88	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
89	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
90	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
91	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	
92	Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).	
93	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
94	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	
95	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
96	Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
97	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
98	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).	
99	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).	
100	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).	
101	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).	
102	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
103	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).	
104	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).	
105	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).	
106	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).	
107	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
108	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 352 del 21.3.2014, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
109	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
110	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	30 settembre 2019 ⁽³⁾
111	Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
112	Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
113	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽¹⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	modificato da:	
114	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da:	
115	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
116	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
117	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da:	30 settembre 2017 ⁽²⁾
118	Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
119	Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
120	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
121	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
122	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
123	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).	30 settembre 2017 ⁽²⁾




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
124	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
125	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
126	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da:	30 settembre 2017 ⁽²⁾
127	Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
128	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
129	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
130	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
131	Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
132	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
133	Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
134	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
135	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
136	Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
137	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
138	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
139	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
140	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
141	Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
142	Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
143	Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
144	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
145	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
146	Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
147	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
148	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
149	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
150	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
151	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
152	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
153	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
154	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	integrata da:	
155	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
156	Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
157	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
158	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
159	Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
160	Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
161	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
162	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
163	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).	30 settembre 2017 ⁽³⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
164	Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
165	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
166	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
167	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2018 ⁽²⁾
168	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
169	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
170	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
171	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	31 marzo 2016 ⁽²⁾
172	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 integrata da:	31 marzo 2018 ⁽²⁾
173	Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).	31 marzo 2018 ⁽²⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
174	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
175	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
176	Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).	31 dicembre 2021 ⁽⁵⁾
177	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
178	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁵⁾
179	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
180	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
181	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)	
182	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificata da:	31 marzo 2016 ⁽²⁾
183	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
184	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽²⁾
185	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	
186	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽²⁾
187	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
188	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea , del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽²⁾
189	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
190	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
191	Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).	1° dicembre 2017 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

^(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»



DECISIONE (UE) 2018/494 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2018****che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria conclusa il 29 novembre 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Monaco, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (di seguito «convenzione monetaria») il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta a modificare l'elenco riportato nell'allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo.
- (3) L'Unione europea ha adottato nuovi testi e ha introdotto modifiche nei testi già riportati nell'allegato A.
- (4) L'allegato A della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo unico

L'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dall'allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO A

	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
1	Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:
2	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).
3	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).
4	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
5	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).
6	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). modificata da:
7	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).
8	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).
9	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
10	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
11	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da:
12	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
13	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da:
14	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).
15	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
16	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). modificata da:
17	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).
18	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).
19	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).
20	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).
21	Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata e attuata da:
22	Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).
23	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).



Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria	
24	<p>Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per l'articolo 15, per gli articoli da 31 a 33 e per il titolo III:</p> <p>Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>modificata da:</p>
25	<p>Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).</p>
26	<p>Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).</p>
27	<p>Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).</p>
28	<p>Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).</p> <p>integrata e attuata da:</p>
29	<p>Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).</p>
30	<p>Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).</p>
31	<p>Per quanto riguarda le disposizioni dei titoli I et II:</p> <p>Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).</p> <p>modificata da:</p>
32	<p>Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).</p>
33	<p>Fatta eccezione per il titolo V:</p> <p>Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</p>
34	<p>Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).</p>




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
	modificata da:
35	Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
36	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
37	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da:
38	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).
39	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
40	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
41	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
42	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
43	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da:
44	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
45	Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).
46	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).



	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
47	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:
48	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).
49	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
50	Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).
51	Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato e attuato da:
52	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).
53	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).
54	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).
55	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
56	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).
57	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
58	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
59	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).
60	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).
61	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).
62	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).
63	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).
64	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
65	Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).
66	Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).
67	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:
68	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
69	Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).
70	Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9). integrato e attuato da:
71	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).
72	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
73	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da:
74	Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).
75	Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1).
76	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).
77	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).
78	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).
79	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).
80	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).
81	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).
82	Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 21).
83	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da:
84	Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).
85	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
86	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
87	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).
88	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).
89	Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).
90	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).
91	Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).
92	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
93	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).
94	Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).
95	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).
96	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
97	Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).
98	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).
99	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).



	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
100	Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).
101	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).
102	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
103	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).
104	Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1).
105	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).
106	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).
107	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).
108	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).
109	Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da:
110	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata e attuata da:
111	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).
112	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).




	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
113	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).
114	Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).
115	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).
116	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).
117	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).
118	Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).
119	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).
120	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
121	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:
122	Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44). integrata e attuata da:
123	Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
124	Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).



	Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria
125	Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).
126	Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per gli articoli da 34 a 36 e per il titolo III: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:
127	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
128	Direttiva 2016/1034/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).
129	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
130	Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
131	Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
132	Fatta eccezione per i titoli III e IV: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»

18CE1102



DECISIONE (UE) 2018/495 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2018****che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare i testi giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) È opportuno aggiungere nell'allegato i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) (*) modificata da:	31 dicembre 2010
2	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). integrata da:	
3	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
4	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	
5	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29) (**)	
6	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
7	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	31 dicembre 2016 (‡)
8	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 (‡)
9	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da:	31 dicembre 2017 (‡)
10	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).	31 dicembre 2017 (‡)



	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
11	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	31 dicembre 2010
12	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	31 dicembre 2010
13	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
14	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2010
15	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
16	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
17	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 dicembre 2010
18	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	31 dicembre 2010
19	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	31 dicembre 2010
20	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾
21	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	31 dicembre 2012
22	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾




	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
23	Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 dicembre 2012
24	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
25	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾
26	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	31 dicembre 2013 ⁽²⁾

Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
27	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
28	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
29	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
30	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
31	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	31 dicembre 2017 ⁽²⁾
32	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2017 ⁽²⁾
33	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da:	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
34	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾



	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
	modificato da:	
35	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
36	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
37	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	modificato da:	
38	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽³⁾
	integrato da:	
39	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
40	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
41	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici	
42	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
	modificato da:	
43	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
44	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾



	Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici	Termine di attuazione
45	modificato da: Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	
46	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
47	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
48	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
49	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
50	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
51	Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).	1° novembre 2017 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016.

⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017.

^(*) La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

^(**) La direttiva 2006/70/CE della Commissione è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.»

18CE1103



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/496 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2018 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono fondamentali ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia ⁽³⁾ ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto (ENTSO) e la Commissione europea collaborano fattivamente con tutti i portatori di interessi.
- (2) I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, la Commissione deve innanzitutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete.
- (3) La maggioranza dei portatori di interessi che ha partecipato alla consultazione pubblica ⁽⁴⁾ si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata dei portatori di interessi. Alcuni partecipanti hanno evidenziato che in futuro potrebbe essere necessario considerare la modifica dei codici di rete e degli orientamenti adottati.
- (4) Tenuto conto delle risposte dei portatori di interessi e delle iniziative legislative future nell'ambito dell'assetto del mercato dell'energia, dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia e del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e i portatori di interessi, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Si stabilisce che non sono stati individuati nuovi settori per l'elaborazione, nel 2018, di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica e il gas.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁽³⁾ Il terzo pacchetto Energia è costituito dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), e dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94), e dai regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Le risposte sono pubblicate sul sito: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_en



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1104



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/497 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Marrone del Mugello» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Marrone del Mugello» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ GÜ C 413 del 5.12.2017, pag. 14.



REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 *Strumenti finanziari Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa*. Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l'IFRS 9.
- (3) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 9 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1° gennaio 2019, consentendo l'applicazione anticipata.
- (6) Poiché il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione ⁽³⁾ è divenuto applicabile per gli esercizi che hanno inizio al più tardi il 1° gennaio 2018 o successivamente, le imprese dovrebbero poter utilizzare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 *Strumenti finanziari* come modificato nell'allegato del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2067. Pertanto, le imprese dovrebbero poter applicare le disposizioni del presente regolamento per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
- (7) Dato che il regolamento (UE) 2016/2067 è entrato in vigore il 12 dicembre 2016, per garantire la coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 *Strumenti finanziari* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GUL 323 del 29.11.2016, pag. 1).



Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

(Modifiche all'IFRS 9)

Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari

È aggiunto il paragrafo 7.1.7. Sono aggiunti un nuovo titolo e i paragrafi 7.2.29-7.2.34.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

7.1.7. *Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa* (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

7.2.29. L'entità deve applicare *Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa* (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34.

7.2.30. L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla prima applicazione del presente Principio è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.28 in luogo delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.31-7.2.34.

7.2.31. L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).

7.2.32. Per quanto riguarda la designazione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:

- a) deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;
- b) può designare l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;
- c) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche; e
- d) può designare la passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.



- 7.2.33. L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente e il bilancio rideterminato rispetta tutte le disposizioni del presente Principio. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche.
- 7.2.34. Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l'entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:
- la categoria di valutazione e il valore contabile precedenti, determinati immediatamente prima dell'applicazione di tali modifiche;
 - la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l'applicazione di tali modifiche;
 - il valore contabile delle attività finanziarie e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e
 - i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). È aggiunto il paragrafo B4.1.12 A. Il paragrafo B4.1.10 non è stato modificato, ma è qui riportato per agevolare la lettura.

CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)

Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)


...

Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire

...

Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali

- B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).
- B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:
- il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per il rischio di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere fissato) e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;



- b) una clausola contrattuale che consente all'emittente (ossia al debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli importi non pagati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
- c) una clausola contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale dello strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.
- B4.1.12 Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente (o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:
- a) l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale contrattuale;
- b) l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
- c) quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il *fair value* (valore equo) dell'elemento del pagamento anticipato è insignificante.
- B4.1.12 A Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente (o causa la risoluzione anticipata in altro modo).

18CE1106



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/499 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2018****relativa all'istituzione dell'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSREEN)***[notificata con il numero C(2018) 1482]***(I testi nelle lingue ceca, finlandese, inglese, lettone, polacca, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca, la Finlandia, la Germania, la Lettonia, la Norvegia, la Polonia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di istituire l'infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSREEN). I suddetti Stati hanno scelto la Germania come Stato membro ospitante di ERIC EU-OPENSREEN.
- (2) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (3) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita l'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca «ERIC EU-OPENSREEN».
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 85).




Articolo 2

I destinatari della presente decisione sono la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC EU-OPENSREEN

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009

1. Compiti e attività

(Articolo 3 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. ERIC EU-OPENSREEN istituisce, gestisce e sviluppa un'infrastruttura europea di ricerca distribuita costituita da piattaforme di screening e strutture per la biochimica allo scopo di agevolare l'accesso dei ricercatori alle risorse, agli strumenti e alle strutture e di sostenere la ricerca di alta qualità sui meccanismi molecolari dei processi biologici.
2. ERIC EU-OPENSREEN gestisce l'infrastruttura su una base non economica. ERIC EU-OPENSREEN può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.
3. Per svolgere i suoi compiti, ERIC EU-OPENSREEN intraprende e coordina varie attività, che comprendono tra l'altro:
 - a) lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una biblioteca europea biochimica di composti;
 - b) lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una banca dati centrale di risultati di screening;
 - c) la creazione e la manutenzione di un ufficio centrale per il coordinamento delle attività;
 - d) l'organizzazione e il coordinamento di servizi infrastrutturali di alta qualità sostenuti da procedure armonizzate e standard di qualità;
 - e) la concessione ai ricercatori dell'accesso effettivo alle risorse e ai servizi di ERIC EU-OPENSREEN e dei siti partner secondo le norme definite nel presente statuto;
 - f) l'avvio di una collaborazione con altre infrastrutture di ricerca europee e internazionali allo scopo di servire la comunità dei ricercatori nelle questioni relative alla ricerca interdisciplinare;
 - g) la diffusione di strumenti e dati per l'utilizzo da parte del pubblico;
 - h) il coinvolgimento in scambi con i settori pertinenti, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. Sede legale di ERIC EU-OPENSREEN

(Articolo 1, paragrafo 2, dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

La sede legale di ERIC EU-OPENSREEN è a Berlino, in Germania.

3. Nome

(Articolo 1, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

È istituita l'infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica «EU-OPENSREEN». EU-OPENSREEN è istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (di seguito «ERIC EU-OPENSREEN»).

4. Durata

(Articolo 28, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

ERIC EU-OPENSREEN è istituito per una durata indeterminata.



5. Scioglimento

(Articolo 28, paragrafi da 2 a 5, dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. Lo scioglimento di ERIC EU-OPENSREEN avviene per decisione dell'assemblea dei membri, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o quando il numero dei membri è inferiore al minimo stabilito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009.
2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EU-OPENSREEN alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.
3. Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EU-OPENSREEN sono ripartite tra i membri e gli osservatori al momento dello scioglimento in misura proporzionale all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC EU-OPENSREEN.
4. ERIC EU-OPENSREEN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Responsabilità

(Articolo 20 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. La responsabilità dei membri e degli osservatori per i debiti di ERIC EU-OPENSREEN è limitata ai loro rispettivi contributi.
2. ERIC EU-OPENSREEN sottoscrive opportune e commisurate assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.

7. Politica di accesso

(Articolo 22 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. ERIC EU-OPENSREEN concede agli utenti l'accesso ai suoi servizi e alle sue risorse secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3 dello statuto.
2. Vi sono diverse categorie di utenti. L'assemblea dei membri decide in merito alle diverse tariffe e possibilità di accesso per tali categorie.

8. Politica di valutazione scientifica

(Articolo 17 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. Il comitato consultivo etico e scientifico è composto da scienziati indipendenti e riconosciuti a livello internazionale e/o da esperti che agiscono a titolo personale.
2. Il comitato consultivo etico e scientifico fornisce consulenza su tutte le questioni, comprese le questioni etiche, sottoposte dall'assemblea dei membri. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.
3. L'assemblea dei membri nomina i membri del comitato consultivo etico e scientifico per tre anni. L'assemblea dei membri può rinnovare il loro mandato una sola volta per la stessa durata.

9. Politica di divulgazione

(Articolo 24 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

Gli utenti dei servizi e delle risorse di ERIC EU-OPENSREEN rendono pubblici i risultati delle loro ricerche nella banca dati centrale di ERIC EU-OPENSREEN dopo un periodo di grazia di due anni. Su richiesta può essere concessa una proroga fino a un massimo di tre anni. I diritti e gli obblighi esistenti vanno, tuttavia, rispettati.



10. Diritti di proprietà intellettuale

(Articolo 25 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. ERIC EU-OPENSREEN può possedere proprietà intellettuale qualora il suo contributo riguardi il processo di innovazione. Ulteriori dettagli riguardo alla politica in materia di proprietà intellettuale sono forniti nell'allegato 4 dello statuto e del regolamento interno.
3. Le entrate generate dalla proprietà intellettuale prodotta da ERIC EU-OPENSREEN sono utilizzate per le attività di ERIC EU-OPENSREEN fino a una soglia stabilita nel regolamento interno. L'utilizzo delle entrate al di sopra di tale soglia è oggetto di una decisione dell'assemblea dei membri.
4. Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad alterare l'ambito di applicazione e l'applicazione stessa dei diritti di proprietà intellettuale e degli accordi di ripartizione dei benefici quali determinati in base alla pertinente legislazione dei membri e degli osservatori e agli accordi internazionali di cui sono parte.

11. Politica relativa al personale

(Articolo 26 dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)


1. ERIC EU-OPENSREEN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Per ciascun posto vacante ERIC EU-OPENSREEN seleziona i migliori candidati. La politica relativa al personale di ERIC EU-OPENSREEN è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.
2. Le procedure di selezione del personale di ERIC EU-OPENSREEN sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. L'assunzione e l'impiego non sono discriminatori.

12. Politica degli appalti

(Articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello statuto di ERIC EU-OPENSREEN)

1. ERIC EU-OPENSREEN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. Gli appalti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione possono costituire un criterio. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.
2. Gli appalti aggiudicati da siti partner quali definiti all'articolo 11 dello statuto rispettano le esigenze di ERIC EU-OPENSREEN, i requisiti tecnici e le specifiche definite dagli organismi competenti. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno. L'accordo tra un sito partner e ERIC EU-OPENSREEN contiene una disposizione in tal senso.

18CE1107



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/500 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018**

relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balceni occidentali»

[notificata con il numero C(2018) 1625]

(I testi in lingua bulgara, croata, inglese, tedesca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 di tale trattato,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia hanno inviato di concerto alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 16 novembre 2017. La lettera comprendeva una proposta di realizzare un nuovo corridoio ferroviario merci denominato il «corridoio Alpi-Balceni occidentali» sul territorio dei quattro Stati membri summenzionati e della Serbia.
- (2) La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito.
- (3) L'allegato I.2 del trattato sulla Comunità dei trasporti sottoscritto tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale costituisce la base giuridica per la partecipazione della Serbia ai corridoi ferroviari merci tramite la menzione del regolamento (UE) n. 913/2010 tra le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. Il 24 novembre 2017 la Serbia ha ratificato il trattato sulla Comunità dei trasporti che è stato quindi applicato a titolo provvisorio a partire dal 27 novembre 2017. La Serbia si è impegnata a recepire la normativa dell'Unione nel proprio ordinamento interno a norma del trattato sulla Comunità dei trasporti in ogni caso prima della realizzazione del corridoio ferroviario merci proposto.
- (4) La Commissione ritiene che i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010 siano stati tenuti in considerazione nella proposta nei modi descritti di seguito:

lettera a): l'itinerario proposto collega quattro Stati membri e la Serbia;

lettera b): il servizio sull'itinerario principale del corridoio proposto

Salisburgo — Villaco — Lubiana —/

Wels/Linz — Graz — Maribor —

Zagabria — Vinkovci/Vukovar — Tovarnik — Belgrado — Sofia — Svilengrad (frontiera bulgaro-turca)

utilizzerebbe per la maggior parte del suo percorso delle linee che fanno parte della rete centrale TEN-T per quanto riguarda gli Stati membri interessati, e della rete centrale indicativa per quanto riguarda la Serbia ⁽³⁾; le altre sezioni previste per il servizio sull'itinerario principale fanno parte della rete globale; la parte centrale del corridoio RNE C11, inoltre, comprende l'itinerario principale del corridoio ferroviario merci proposto che va da Salisburgo alla frontiera bulgaro-turca;

lettera e): il corridoio proposto integrerà i corridoi ferroviari merci esistenti nella regione dell'Europa sudorientale, in particolare fornendo accesso a regioni finora non contemplate dalla rete dei corridoi ferroviari merci; il corridoio rappresenterà inoltre un itinerario alternativo rispetto a due corridoi ferroviari merci esistenti, ovvero il corridoio Oriente-Mediterraneo orientale e il corridoio Reno-Danubio, aumentando le opzioni di gestione delle

⁽¹⁾ GUL 278 del 27.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).



emergenze su diversi corridoi grazie a ulteriori percorsi alternativi e migliorando così la resilienza del trasporto ferroviario, in particolare in caso di gravi perturbazioni;

lettera f): l'itinerario proposto rappresenta un asse ferroviario molto importante per il trasporto merci nella regione dei Balcani occidentali. In passato lungo questo corridoio sono transitati volumi di traffico nettamente superiori rispetto a quelli attualmente stimati per le sue sezioni più trafficate; esiste in effetti un notevole potenziale di sviluppo del trasporto ferroviario di merci, ovvero il trasferimento modale o l'incremento dei volumi totali di trasporto, per i due sottomercati che il corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» può servire: da un lato il trasporto merci all'interno delle regioni direttamente toccate dal corridoio e tra queste regioni e altre parti d'Europa, e dall'altro lato il trasporto di merci in transito lungo tutto il corridoio; in particolare il corridoio può soddisfare la consistente domanda di servizi ferroviari intermodali di merci tra l'Unione e la Turchia;

lettera g): il corridoio costituirà la base per una migliore interconnessione tra Stati membri e paesi terzi europei, poiché includerà la Serbia e agevolerà il collegamento con la Turchia alla frontiera bulgaro-turca tramite un collegamento diretto tra l'Europa centro-occidentale e la Turchia;

lettera h): nel corso dell'estate del 2017 i potenziali richiedenti sono stati consultati in merito alla realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali»: 20 imprese hanno espresso il proprio sostegno, come documentato nell'allegato III della lettera di intenti; di queste, 13 erano imprese ferroviarie, tre operatori intermodali, tre spedizionieri e un proprietario di veicoli;

lettera i): il corridoio proposto fornisce accesso diretto ai principali terminali negli Stati membri interessati; in diversi punti fornisce interfacce intermodali con il Danubio e la Sava; esso garantisce inoltre l'accesso ai porti marittimi, in particolare ai porti di Capodistria e Rijeka (Fiume), tramite il collegamento con altri corridoi ferroviari merci.

- (5) I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il proprio sostegno al progetto di questo nuovo corridoio ferroviario merci in una lettera congiunta di sostegno, come documentato nell'allegato II della lettera di intenti.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lettera di intenti pervenuta il 16 novembre 2017 in merito alla realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali», inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia, e nella quale viene proposto l'itinerario

Salisburgo — Villaco — Lubiana —/

Wels/Linz — Graz — Maribor —

Zagabria — Vinkovci/Vukovar — Tovarnik — Belgrado — Sofia — Svilengrad (frontiera bulgaro-turca)

quale itinerario principale del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Serbia sono destinatarie della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

18CE1108



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/501 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018

relativa al riconoscimento del Sultanato dell'Oman a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2018) 1640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).
- (2) Con lettera del 19 agosto 2015 i Paesi Bassi hanno chiesto il riconoscimento del Sultanato dell'Oman. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità dell'Oman al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Sultanato dell'Oman soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»).
- (3) L'ispezione è stata effettuata nell'agosto 2016 e ha consentito di individuare diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità dell'Oman, tra cui carenze concernenti le procedure di gestione della qualità, l'approvazione dei programmi di istruzione e dei corsi di formazione e le attività dell'accademia marittima internazionale dell'Oman (International Maritime College of Oman, IMCO). Nel gennaio 2017 le autorità dell'Oman hanno presentato un piano volontario di azioni correttive.
- (4) In base ai risultati dell'ispezione e a tale piano volontario di azioni correttive, la Commissione ha effettuato una valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Sultanato dell'Oman. Nel maggio 2017 la Commissione ha trasmesso alle autorità dell'Oman una relazione di valutazione in cui si conclude che il piano volontario di azioni correttive ha posto rimedio a tutte le carenze, ad eccezione di due riscontri relativi alla procedura di approvazione del programma di formazione dell'IMCO e al completamento della costruzione di un sito di formazione sulla sicurezza della medesima accademia.
- (5) Nel luglio 2017 le autorità dell'Oman hanno presentato ulteriori azioni correttive per porre rimedio a tali riscontri.
- (6) Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità dell'Oman hanno adottato misure volte ad allineare il sistema dell'Oman di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW.
- (7) I risultati finali della valutazione dimostrano che il Sultanato dell'Oman soddisfa i requisiti della convenzione STCW, che ha posto rimedio a tutte le carenze individuate e che ha adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.
- (8) Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.
- (9) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

⁽¹⁾ GUL 323 del 3.12.2008, pag. 33.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Sultanato dell'Oman è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

18CE1109



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/502 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, ovvero tachigrafi digitali di seconda generazione che prevedono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system, GNSS), una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un'interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.
- (2) Le prescrizioni tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) In conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, i tachigrafi montati sui veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 dovrebbero essere tachigrafi intelligenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per consentire che le prescrizioni tecniche ivi previste siano applicate a partire da tale data.
- (4) Al fine di conformarsi all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 165/2015, il quale stabilisce che la posizione del veicolo debba essere registrata ogni tre ore di periodo complessivo di guida, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 dovrebbe essere modificato per consentire che le informazioni sulla posizione del veicolo siano memorizzate con una frequenza di 3 ore, utilizzando un parametro di misurazione che non possa essere resettato ed evitando confusione con il "periodo di guida continuo", che è un parametro con una funzione diversa.
- (5) L'unità elettronica di bordo può essere un'unità singola o essere costituita da più unità dislocate nel veicolo. I dispositivi GNSS e per la comunicazione dedicata a breve raggio (Dedicated Short Range Communication, DSRC) potrebbero pertanto essere posti all'interno o all'esterno del corpo centrale dell'unità elettronica di bordo. Se sono posti all'esterno, dovrebbe essere possibile che entrambi i dispositivi e il corpo centrale dell'unità elettronica di bordo siano omologati come componenti, per adeguare la procedura di omologazione del tachigrafo intelligente alle esigenze del mercato.
- (6) Le norme relative alla memorizzazione di anomalie relative a tempi contrastanti e alla regolazione dell'ora dovrebbero essere modificate per distinguere tra le regolazioni automatiche dell'ora attivate in seguito a un eventuale tentativo di manipolazione o a un malfunzionamento del tachigrafo e le regolazioni dell'ora dovute ad altri motivi, come per esempio la manutenzione.
- (7) Gli identificatori dei dati dovrebbero essere in grado di distinguere i dati scaricati da un tachigrafo intelligente da quelli scaricati da un tachigrafo di generazione precedente.

⁽¹⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GUL 139 del 26.5.2016, pag. 1).



- (8) Il periodo di validità della carta dell'azienda dovrebbe essere esteso da due a cinque anni, per allinearlo al periodo di validità della carta del conducente.
- (9) La descrizione di alcuni guasti e di alcune anomalie, la convalida dell'inserimento del luogo in cui ha inizio e/o fine del periodo di lavoro giornaliero, la necessità del consenso del conducente all'uso dell'interfaccia del sistema di trasporto intelligente (ITS) per quanto riguarda i dati trasmessi dall'unità elettronica di bordo attraverso la rete del veicolo e altre questioni tecniche dovrebbero essere meglio definite.
- (10) Per garantire che la certificazione dei sigilli dei tachigrafi sia aggiornata, questi dovrebbero essere adeguati ai nuovi standard di sicurezza dei sigilli meccanici utilizzati sui tachigrafi.
- (11) Il presente regolamento riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio e il funzionamento di sistemi che sono dotati anche di apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tale direttiva disciplina l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che utilizzano onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a livello orizzontale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza elettrica, la compatibilità con altri sistemi, l'accesso allo spettro radio, l'accesso ai servizi di emergenza e/o altre disposizioni delegate. Per garantire l'uso efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per garantire la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e per consentire altre prescrizioni specifiche delegate, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di detta direttiva.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«2. La costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti devono avere luogo in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato IC del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (*);

(*) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).»;

(*) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la definizione 3 è sostituita dalla seguente:

«3) "fascicolo informativo", il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all'autorità di omologazione ai fini dell'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all'allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti.»;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).



- b) la definizione 7 è sostituita dalla seguente:
- «7) “tachigrafo intelligente” o “tachigrafo di seconda generazione”, un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all'allegato IC del presente regolamento;»;
- c) la definizione 8 è sostituita dalla seguente:
- «8) “componente del tachigrafo”, uno dei seguenti elementi: l'unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo esterno di diagnosi precoce remota;»;
- d) è aggiunta la seguente definizione 10:
- «10) “unità elettronica di bordo”, il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.
- Può trattarsi di un'unità singola o di più unità dislocate nel veicolo e comprende un'unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due dispositivi di interfaccia per carte intelligenti (smart card) per il conducente e il secondo conducente, una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l'immissione dei dati da parte dell'utilizzatore, un ricevitore GNSS e un dispositivo di comunicazione remota.
- L'unità elettronica di bordo può essere costituita dai seguenti componenti soggetti a omologazione:
- unità elettronica di bordo come componente singolo (comprendente il ricevitore GNSS e il dispositivo di comunicazione remota);
 - corpo centrale dell'unità elettronica di bordo (comprendente il dispositivo di comunicazione remota) e dispositivo GNSS esterno;
 - corpo centrale dell'unità elettronica di bordo (comprendente il ricevitore GNSS) e dispositivo esterno di comunicazione remota;
 - corpo centrale dell'unità elettronica di bordo, ricevitore GNSS esterno e dispositivo esterno di comunicazione remota.
- Se l'unità elettronica di bordo è costituita da più unità dislocate nel veicolo, il suo corpo centrale è costituito dall'unità che contiene l'unità di elaborazione, la memoria di dati e la funzione di misurazione del tempo.
- Per “unità elettronica di bordo (VU)” si può intendere sia “unità elettronica di bordo”, sia “corpo centrale dell'unità elettronica di bordo”.»;

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato IC del regolamento (UE) 2016/799 è così modificato:

1) l'indice è così modificato:

a) il punto 3.12.5 è sostituito dal seguente:

«3.12.5. Luoghi e posizioni dove iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o dove il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore»;

b) il punto 4.5.3.2.16 è sostituito dal seguente:

«4.5.3.2.16 Dati relativi al luogo in cui si raggiungono le tre ore cumulative di guida»;

c) il punto 4.5.4.2.14 è sostituito dal seguente:

«4.5.4.2.14 Dati relativi al luogo in cui si raggiungono le tre ore cumulative di guida»;

d) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2 Verifica dei componenti nuovi o riparati»;

2) il punto 1 è così modificato:

a) la definizione ll) è sostituita dalla seguente:

«ll) “dispositivo di comunicazione remota” o “dispositivo di diagnosi precoce remota”,

le dotazioni dell'unità elettronica di bordo utilizzate per svolgere controlli su strada mirati»;

b) la definizione tt) è sostituita dalla seguente:

«tt) «regolazione dell'ora»,

una regolazione dell'ora corrente; tale regolazione può essere automatica a intervalli regolari e usare come riferimento l'ora indicata dal ricevitore GNSS, oppure può essere effettuata nella modalità di taratura»;

c) alla definizione yy), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli delle categorie M1 e N1 (quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), come modificata da ultimo)»;


d) è aggiunta una nuova definizione fff):

«fff) “periodo di guida cumulativo”,

un valore che rappresenta il totale cumulativo dei minuti di guida di un certo veicolo.

Il valore del periodo di guida cumulativo è un conteggio cumulativo di tutti i minuti considerati DI GUIDA dalla funzione di verifica delle attività di guida dell'apparecchio di controllo ed è utilizzato solo per attivare la memorizzazione della posizione del veicolo ogni volta che viene raggiunto un multiplo di tre ore cumulative di guida. Il conteggio cumulativo è avviato all'attivazione dell'apparecchio di controllo e non è influenzato da altre condizioni, come le condizioni «escluso dal campo di applicazione» o «attraversamento mediante traghetto/treno».

Il periodo di guida cumulativo non è destinato ad essere visualizzato, stampato o scaricato»;



3) al punto 2.3, l'ultimo trattino del paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«— in condizioni di funzionamento normali le unità elettroniche di bordo hanno un periodo di validità di 15 anni dalla data di efficacia dei relativi certificati, ma possono essere utilizzate per ulteriori 3 mesi per il solo trasferimento dei dati.»;

4) al punto 2.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La sicurezza del sistema è intesa a proteggere la memoria di dati in modo da impedire l'accesso non autorizzato, la manipolazione dei dati e rilevarne eventuali tentativi, nonché da proteggere l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra sensore di movimento e unità elettronica di bordo, l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra l'apparecchio di controllo e le carte tachigrafiche, l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra l'unità elettronica di bordo e il dispositivo GNSS esterno, se presente, la riservatezza, l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati per finalità di controllo tramite la comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e da verificare l'integrità e l'autenticità dei dati trasferiti.»;

5) al punto 3.2, il secondo trattino del paragrafo 27 è sostituito dal seguente:

«— delle posizioni dove il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore;»;

6) al punto 3.4, il paragrafo 49 è sostituito dal seguente:

«49) Il primo passaggio di attività a INTERRUZIONE/RIPOSO o DISPONIBILITÀ che si verifica entro 120 secondi dalla selezione automatica di LAVORO dovuta all'arresto del veicolo va considerato avvenuto al momento dell'arresto del veicolo (annullando eventualmente il passaggio a LAVORO).»;

7) al punto 3.6.1, il paragrafo 59 è sostituito dal seguente:

«59) Il conducente deve quindi immettere il luogo in cui si trova il veicolo in quel momento, che è considerato come un dato temporaneo.

Alle condizioni riportate di seguito sono convalidati (e quindi non saranno più sovrascritti) i dati temporanei immessi per ultimi prima dell'estrazione della carta:

— l'immissione relativa al luogo in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero in corso durante l'immissione manuale conformemente al requisito 61;

— l'immissione successiva relativa al luogo in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero in corso se il titolare della carta non immette alcun luogo di inizio o fine del periodo di lavoro nel corso dell'immissione manuale conformemente al requisito 61;


Alle condizioni riportate di seguito i dati temporanei immessi per ultimi prima dell'estrazione della carta sono sovrascritti e viene convalidato il nuovo valore:

— l'immissione successiva relativa al luogo in cui finisce il periodo di lavoro giornaliero in corso se il titolare della carta non immette alcun luogo di inizio o fine del periodo di lavoro nel corso dell'immissione manuale conformemente al requisito 61.»;

8) al punto 3.6.2, il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— il luogo in cui si è concluso il precedente periodo giornaliero di lavoro associato all'ora corrispondente (che va a sostituire e convalidare il dato inserito al momento dell'ultima estrazione della carta);

— il luogo in cui ha inizio il periodo giornaliero di lavoro in corso associato all'ora corrispondente (che va a convalidare il dato temporaneo inserito al momento dell'ultima estrazione della carta).»;



9) il punto 3.9.15 è sostituito dal seguente:

«3.9.15 Anomalia "Conflitto di orari"

86) Questa anomalia deve attivarsi, **quando non è attiva la modalità di taratura**, quando la VU rileva una discrepanza di più di 1 minuto tra l'orario della funzione di misurazione del tempo dell'unità elettronica di bordo e l'orario proveniente dal ricevitore GNSS. Questa anomalia è registrata unitamente al valore dell'orologio interno dell'unità elettronica di bordo e accompagna un meccanismo automatico di regolazione dell'ora. Dopo che si è attivata un'anomalia 'Conflitto di orari', la VU non attiva altre anomalie dello stesso tipo per le successive 12 ore. Questa anomalia non deve attivarsi qualora nei precedenti 30 o più giorni non fosse rilevabile alcun segnale GNSS valido dal ricevitore GNSS.»;

10) al punto 3.9.17 è aggiunto il trattino seguente:

«— guasto dell'interfaccia ITS (se applicabile);»

11) il punto 3.10 è così modificato:

i) al paragrafo 89, il testo che precede la tabella è sostituito dal seguente:

«L'apparecchio di controllo deve rilevare i guasti mediante prove automatiche e prove incorporate, secondo la tabella seguente:»;

ii) alla tabella è aggiunta la riga seguente:"

«Interfaccia ITS (opzionale)	Funzionamento corretto»	
------------------------------	-------------------------	--

12) il secondo trattino del punto 3.12 è sostituito dal seguente:

«— il numero medio di posizioni per ciascun giorno è inteso come almeno 6 posizioni in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero, 6 posizioni in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore e 6 posizioni in cui termina il periodo di lavoro giornaliero, per cui «365 giorni» comprende almeno 6570 posizioni.»;

13) il punto 3.12.5 è così modificato:

a) il titolo e il paragrafo 108 sono sostituiti dai seguenti:


«3.12.5. Luoghi e posizioni dove iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o dove il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore

108) L'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- i luoghi e le posizioni in cui il conducente e/o il secondo conducente iniziano il loro periodo di lavoro giornaliero;
- le posizioni in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore;
- i luoghi e le posizioni in cui il conducente e/o il secondo conducente terminano il loro periodo di lavoro giornaliero.»;

b) il quarto trattino del paragrafo 110 è sostituito dal seguente:

«— il tipo di immissione (inizio, fine o 3 ore di periodo di guida cumulativo),»;



c) il paragrafo 111 è sostituito dal seguente:

«111) La memoria di dati deve essere in grado di conservare per almeno 365 giorni i luoghi e le posizioni in cui iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore.»;

14) al punto 3.12.7, il paragrafo 116 è sostituito dal seguente:

«116) L'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati la velocità istantanea del veicolo e la data e l'ora di registrazione ogni secondo per almeno le ultime 24 ore di marcia del veicolo.»;

15) al punto 3.12.8 la tabella è così modificata:

a) la seguente voce è inserita tra le voci «Assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS» e «Errore dei dati di movimento»:

«Errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno	<ul style="list-style-type: none"> — l'anomalia di maggiore durata per ciascuno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata, — le 5 anomalie di maggiore durata nel corso degli ultimi 365 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> — data e ora di inizio dell'anomalia, — data e ora di fine dell'anomalia, — tipo, numero, Stato membro di rilascio e generazione delle carte inserite all'inizio e/o alla fine dell'anomalia, — numero di anomalie simili nel giorno in questione.»
--	--	--

b) la voce "Dati contrastanti sull'ora" è sostituita dalla seguente:

«Dati contrastanti sull'ora	<ul style="list-style-type: none"> — l'anomalia più grave per ciascuno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata (ovvero l'anomalia con la differenza maggiore tra data e ora dell'apparecchio di controllo e data e ora del GNSS). — le 5 anomalie più gravi nel corso degli ultimi 365 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> — data e ora dell'apparecchio di controllo, — data e ora del GNSS, — tipo, numero, Stato membro di rilascio e generazione delle carte inserite all'inizio e/o alla fine dell'anomalia, — numero di anomalie simili nel giorno in questione.»
-----------------------------	--	---


16) al punto 3.20, il paragrafo 200 è sostituito dal seguente:

«200) L'apparecchio di controllo può anche essere munito di interfacce standardizzate che consentano di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo nella modalità di funzionamento o di taratura mediante un dispositivo esterno.

Nell'appendice 13 è specificata e standardizzata un'interfaccia ITS opzionale. Altre interfacce dell'unità elettronica di bordo possono coesistere, purché siano pienamente conformi ai requisiti dell'appendice 13 in termini di elenco minimo dei dati, sicurezza e consenso del conducente.

Il consenso del conducente non riguarda i dati trasmessi dall'apparecchio di controllo alla rete del veicolo. Se i dati personali immessi nella rete del veicolo sono ulteriormente trattati al di fuori della rete del veicolo, è responsabilità del costruttore del veicolo accertarsi che la procedura di trattamento dei dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 («regolamento generale sulla protezione dei dati»).

Il consenso del conducente non riguarda nemmeno i dati del tachigrafo trasferiti a un'impresa remota (requisito 193), poiché un tale scenario sarebbe controllato tramite i diritti di accesso della carta dell'azienda.



I seguenti requisiti si applicano ai dati ITS resi disponibili mediante tale interfaccia:

- tali dati sono una serie di dati esistenti scelti dal dizionario di dati del tachigrafo (appendice 1),
- un sottoinsieme di tali dati scelti è contrassegnato come “dati personali”,
- il sottoinsieme “dati personali” è disponibile solo se è abilitato il consenso verificabile del conducente, con cui egli accetta che i propri dati personali possano lasciare la rete del veicolo,
- in qualsiasi momento il consenso del conducente può essere abilitato o disabilitato con i comandi del menù, purché la carta del conducente sia inserita,
- l’insieme e il sottoinsieme di dati sono trasmessi tramite protocollo wireless Bluetooth nel raggio della cabina del veicolo, con una frequenza di aggiornamento di 1 minuto,
- l’abbinamento del dispositivo esterno con l’interfaccia ITS è protetto da un PIN dedicato e casuale di almeno 4 cifre, registrate e disponibili mediante il dispositivo di visualizzazione di ciascuna unità elettronica di bordo,
- in ogni caso, la presenza dell’interfaccia ITS non deve perturbare o pregiudicare il corretto funzionamento e la sicurezza dell’unità elettronica di bordo.

Si possono trasmettere anche altri dati in aggiunta all’insieme di dati esistenti scelti, considerato l’elenco minimo, a condizione che tali dati non si possano considerare dati personali.

L’apparecchio di controllo deve essere in grado di comunicare lo stato del consenso del conducente ad altre piattaforme presenti nella rete del veicolo.

Quando l’accensione del veicolo è inserita, la trasmissione di tali dati deve essere continua.»


17) al punto 3.23, il paragrafo 211 è sostituito dal seguente:

«211) Le impostazioni dell’ora dell’orologio interno della VU devono essere regolate automaticamente ogni 12 ore. Se non è possibile regolare l’ora perché il segnale GNSS non è disponibile, la regolazione deve avvenire non appena la VU può accedere a un orario valido fornito dal ricevitore GNSS, secondo le condizioni di accensione del veicolo. Il riferimento temporale per l’impostazione automatica dell’ora dell’orologio interno della VU deve essere costituito dal ricevitore GNSS.»


18) al punto 3.26, i paragrafi 225 e 226 sono sostituiti dai seguenti:

«225) Una targhetta segnaletica deve essere affissa su ogni componente distinto dell’apparecchio di controllo e deve riportare le indicazioni seguenti:

- nome ed indirizzo del fabbricante,
- codice componente del fabbricante e anno di fabbricazione,
- numero di serie,
- marchio di omologazione.



- 226) Qualora lo spazio fisico non sia sufficiente per riportare tutte le indicazioni summenzionate, sulla targhetta segnaletica devono figurare almeno: il nome o il logo del fabbricante e il codice componente.»;
- 19) al punto 4.1 il disegno corrispondente al fronte e retro della carta del conducente è sostituito dal seguente:



- 20) al punto 4.5.3.1.8 il primo trattino del paragrafo 263 è sostituito dal seguente:

«— guasto della carta (se questa carta è l'oggetto del guasto);»;

- 21) al punto 4.5.3.2.8 il primo trattino del paragrafo 288 è sostituito dal seguente:

«— guasto della carta (se questa carta è l'oggetto del guasto);»;

- 22) il punto 4.5.3.2.16 è sostituito dal seguente:

«4.5.3.2.16 Dati relativi al luogo in cui si raggiungono le tre ore cumulative di guida

305) La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati relativi alla posizione del veicolo quando il periodo di guida cumulativo del conducente raggiunge un multiplo di tre ore:

- la data e l'ora in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore,
- la posizione del veicolo,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora in cui la posizione è stata determinata,
- il valore dell'odometro del veicolo.

306) La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare almeno 252 di tali registrazioni.»;

- 23) il punto 4.5.4.2.14 è sostituito dal seguente:

«4.5.4.2.14 Dati relativi al luogo in cui si raggiungono le tre ore cumulative di guida

353) La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati relativi alla posizione del veicolo quando il periodo di guida cumulativo del conducente raggiunge un multiplo di tre ore:

- la data e l'ora in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore,



- la posizione del veicolo,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora in cui la posizione è stata determinata,
- il valore dell'odometro del veicolo.

354) La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare almeno 18 di tali registrazioni.»;

24) al punto 5.2, il paragrafo 396 è sostituito dal seguente:


«396) Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:

- nome, indirizzo o denominazione commerciale dell'installatore o dell'officina autorizzati,
- coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di «w = ... imp/km»,
- costante dell'apparecchio di controllo, in forma di «k = ... imp/km»,
- circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, in forma di «l = ... mm»,
- dimensioni degli pneumatici,
- data in cui sono stati misurati il coefficiente caratteristico del veicolo e la circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote,
- numero di identificazione del veicolo,
- presenza (o meno) di un dispositivo GNSS esterno,
- numero di serie del dispositivo GNSS esterno (se del caso),
- numero di serie dell'eventuale dispositivo di comunicazione remota,
- numero di serie di tutti i sigilli apposti,
- parte del veicolo su cui è montato l'adattatore, se presente,
- parte del veicolo su cui è montato il sensore di movimento, se non è collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore,
- descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata,
- numero di serie del sensore di movimento incorporato nell'adattatore.»;

25) il punto 5.3 è così modificato:

a) è inserito un nuovo paragrafo 398a dopo il paragrafo 398:

«398a) I sigilli summenzionati devono essere certificati conformemente alla norma EN 16882:2016.»;



b) al paragrafo 401 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Questo numero di identificazione unico è così composto: MMNNNNNNNN, con iscrizione non rimovibile, dove MM è l'identificazione unica del fabbricante (registrazione nella banca dati gestita dalla CE) e NNNNNNNN il valore alfanumerico del sigillo, unico nel settore del fabbricante.";

c) il paragrafo 403 è sostituito dal seguente:

«403) I fabbricanti di sigilli, i cui modelli di sigillo sono certificati secondo la norma EN 16882:2016, devono essere registrati in una banca dati dedicata e devono rendere pubblici i loro numeri di identificazione dei sigilli attraverso una procedura che sarà stabilita dalla Commissione europea.»

d) il paragrafo 404 è sostituito dal seguente:

«404) Nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014, le officine e i costruttori di veicoli autorizzati devono usare esclusivamente sigilli certificati secondo la norma EN 16882:2016 provenienti dai fabbricanti di sigilli elencati nella suddetta banca dati.»

26) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Verifica dei componenti nuovi o riparati

407) Di ogni singolo dispositivo, nuovo o riparato, vanno verificati il corretto funzionamento e l'esattezza delle letture e delle registrazioni, nei limiti fissati ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.3.»

27) al punto 6.3, il paragrafo 408 è sostituito dal seguente:

«408) All'atto del montaggio sul veicolo, l'installazione nel suo complesso (compreso l'apparecchio di controllo) deve essere conforme alle disposizioni relative alle tolleranze massime di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.3. L'installazione nel suo complesso deve essere sigillata conformemente al capitolo 5.3 e tarata.»


28) il punto 8.1 è così modificato

a) al punto 8.1 il testo introduttivo che precede il paragrafo 425 è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente sezione, con «apparecchio di controllo» si intendono l'«apparecchio di controllo o i suoi componenti». Non è richiesta l'omologazione del cavo o dei cavi di collegamento tra il sensore di movimento e la VU, il dispositivo GNSS esterno e la VU o il dispositivo esterno di comunicazione remota e la VU. I fogli di carta impiegati dall'apparecchio di controllo devono considerarsi come un componente dell'apparecchio stesso.

Ciascun fabbricante può chiedere l'omologazione di uno o più componenti dell'apparecchio di controllo con qualsiasi altro componente (o componenti) dell'apparecchio di controllo, purché ciascun componente sia conforme ai requisiti del presente allegato. In alternativa, i fabbricanti possono anche chiedere l'omologazione dell'apparecchio di controllo.

Come indicato nella definizione 10), all'articolo 2 del presente regolamento, le unità elettroniche di bordo possono essere costituite da componenti assemblati in varianti diverse. A prescindere dalla variante di assemblaggio dei componenti, l'antenna esterna e (se del caso) il divisore dell'antenna connesso al ricevitore GNSS o al dispositivo di comunicazione remota non fanno parte dell'omologazione dell'unità elettronica di bordo.



Ciononostante, i fabbricanti che hanno ottenuto l'omologazione di un apparecchio di controllo devono tenere un elenco pubblicamente accessibile delle antenne e dei divisori compatibili con ciascun tipo di unità elettronica di bordo, di dispositivo GNSS esterno e di dispositivo esterno di comunicazione remota omologato.»;

b) il paragrafo 427 è sostituito dal seguente:

«427) Le autorità di omologazione degli Stati membri non rilasciano la scheda di omologazione finché non siano stati loro presentati:

- un certificato di sicurezza (se richiesto a norma del presente allegato),
- un certificato funzionale,
- un certificato di interoperabilità (se richiesto a norma del presente allegato),

per l'apparecchio di controllo o la carta tachigrafica oggetto della domanda di omologazione.»;

29) l'appendice 1 è così modificata:

a) l'indice è così modificato:

i) il punto 2.63 è sostituito dal seguente:

«2.63 Riservato per uso futuro»;

ii) il punto 2.78 è sostituito dal seguente:

«2.78 GNSSAccumulatedDriving»;

iii) il punto 2.79 è sostituito dal seguente:

«2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord»;

iv) il punto 2.111 è sostituito dal seguente:

«2.111 NoOfGNSSADRecords»;

v) il punto 2.160 è sostituito dal seguente:

«2.160 Riservato per uso futuro»;

vi) il punto 2.203 è sostituito dal seguente:

«2.203 VuGNSSADRecord»;

vii) il punto 2.204 è sostituito dal seguente:

«2.204 VuGNSSADRecordArray»;

viii) il punto 2.230 è sostituito dal seguente:

«2.230 Riservato per uso futuro»;

ix) il punto 2.231 è sostituito dal seguente:

«2.231 Riservato per uso futuro»;



- b) al punto 2 è aggiunto il seguente testo prima del punto 2.1:

«Per i tipi di dati utilizzati nelle applicazioni di prima e seconda generazione, le dimensioni specificate nella presente appendice sono quelle valide per le applicazioni di seconda generazione. Si suppone che le dimensioni valide per le applicazioni di prima generazione siano già note al lettore. I riferimenti numerici dei requisiti dell'allegato IC legati a tali tipi di dati si riferiscono sia alle applicazioni di prima generazione, sia a quelle di seconda generazione.»;

- c) il punto 2.19 è sostituito dal seguente:

«2.19. **CardEventData**

Prima generazione:

informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative alle anomalie associate al titolare della carta (requisiti 260 e 318 dell'allegato IC).

```
CardEventData ::= SEQUENCE SIZE (6) OF {
    cardEventRecords                               SET SIZE (NoOfEventsPerType) OF
                                                    CardEventRecord
}
```

CardEventData è una sequenza di **cardEventRecords** ordinata in base al valore ascendente di **EventFaultType** (eccetto per le registrazioni relative ai tentativi di violazione della sicurezza, che sono raggruppate nell'ultima serie della sequenza).

cardEventRecords è una serie di registrazioni di anomalie di un determinato tipo (o categoria di anomalie relative ai tentativi di violazione della sicurezza).

Seconda generazione:

informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative alle anomalie associate al titolare della carta (requisiti 285 e 341 dell'allegato IC).

```
CardEventData ::= SEQUENCE SIZE (11) OF {
    cardEventRecords                               SET SIZE (NoOfEventsPerType) OF
                                                    CardEventRecord
}
```

CardEventData è una sequenza di **cardEventRecords** ordinata in base al valore ascendente di **EventFaultType** (eccetto per le registrazioni relative ai tentativi di violazione della sicurezza, che sono raggruppate nell'ultima serie della sequenza).

cardEventRecords è una serie di registrazioni di anomalie di un determinato tipo (o categoria di anomalie relative ai tentativi di violazione della sicurezza).»

- d) il punto 2.30 è sostituito dal seguente:

«2.30. **CardRenewalIndex**


Il codice di rinnovo di una carta [definizione i)].

```
CardRenewalIndex ::= IA5String (SIZE (1))
```

Value assignment: (cfr. capitolo 7 del presente allegato).

“0” Primo rilascio.

Ordine di incremento: “0, ..., 9, A, ..., Z”;



- e) al punto 2.61, il testo che segue il titolo «Seconda generazione» è sostituito dal seguente:

```
«DriverCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
  typeOfTachographCardId      EquipmentType,
  cardStructureVersion        CardStructureVersion,
  noOfEventsPerType           NoOfEventsPerType,
  noOfFaultsPerType           NoOfFaultsPerType,
  activityStructureLength     CardActivityLengthRange,
  noOfCardVehicleRecords     NoOfCardVehicleRecords,
  noOfCardPlaceRecords       NoOfCardPlaceRecords,
  noOfGNSSADRecords          NoOfGNSSADRecords,
  noOfSpecificConditionRecords NoOfSpecificConditionRecords
  noOfCardVehicleUnitRecords NoOfCardVehicleUnitRecords
}
```

Oltre alla prima generazione, sono utilizzati gli elementi di dati seguenti:

noOfGNSSADRecords è il numero di registrazioni del periodo guida cumulativo del GNSS che la carta è in grado di memorizzare.

noOfSpecificConditionRecords è il numero di registrazioni di condizioni particolari che la carta è in grado di memorizzare.

noOfCardVehicleUnitRecords è il numero di registrazioni utilizzate delle unità elettroniche di bordo che la carta è in grado di memorizzare.»;

- f) il punto 2.63 è sostituito dal seguente:

«2.63. **Riservato per uso futuro**»;

- g) al punto 2.67, il testo che segue il titolo «Seconda generazione» è sostituito dal seguente:

«Si usano gli stessi valori della prima generazione con le aggiunte seguenti:

```
--GNSS Facility                (8),
--Remote Communication Module  (9),
--ITS interface module         (10),
--Plaque                       (11), --may be used in SealRecord
--M1/N1 Adapter                (12), --may be used in SealRecord
--European Root CA (ERCA)      (13),
--Member State CA (MSCA)       (14),
--External GNSS connection     (15), --may be used in SealRecord
--Unused                       (16), --used in SealDataVu
--Driver Card (Sign)           (17), --only to be used in the CHA
                                field of a signing certificate
--Workshop Card (Sign)         (18), --only to be used in the CHA
                                field of a signing certificate
--Vehicle Unit (Sign)          (19), --only to be used in the CHA
                                field of a signing certificate
--RFU                          (20..255)
```

Nota 1: i valori della seconda generazione per la targa, l'adattatore e la connessione del dispositivo GNSS esterno e i valori della prima generazione per l'unità elettronica di bordo e il sensore di movimento possono essere utilizzati in SealRecord, se del caso.


Nota 2: nel campo CardHolderAuthorisation (CHA) dei certificati di seconda generazione i valori 1, 2 e 6 vanno interpretati come indicanti un certificato di autenticazione reciproca per il rispettivo tipo di apparecchio. Per indicare il rispettivo certificato allo scopo di creare una firma digitale, vanno usati i valori 17, 18 o 19.»;



h) al punto 2.70, il testo che segue il titolo "Seconda generazione" è sostituito dal seguente:

«Seconda generazione:

' 0x' H	Anomalie generali,
' 00' H	Nessun'altra informazione,
' 01' H	Inserimento di una carta non valida,
' 02' H	Conflitto di carte,
' 03' H	Sovrapposizione di orari,
' 04' H	Guida in assenza di una carta adeguata,
' 05' H	Inserimento carta durante la guida,
' 06' H	Chiusura errata ultima sessione carta,
' 07' H	Superamento di velocità,
' 08' H	Interruzione dell'alimentazione di energia,
' 09' H	Errore dei dati di movimento,
' 0A' H	Conflitto di dati sul movimento del veicolo,
' 0B' H	Conflitto di orari (fra orologio del GNSS e orologio interno della VU),
' 0C' H	Errore di comunicazione con il dispositivo di comunicazione remota,
' 0D' H	Assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS,
' 0E' H	Errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno,
' 0F' H	RFU,
' 1x' H	Anomalie relative a tentativi di violazione della sicurezza riguardanti l'unità elettronica di bordo,
' 10' H	Nessun'altra informazione,
' 11' H	Mancata autenticazione del sensore di movimento,
' 12' H	Mancata autenticazione della carta tachigrafica,
' 13' H	Cambiamento non autorizzato di sensore di movimento,
' 14' H	Errore di integrità nell'immissione dei dati della carta,
' 15' H	Errore di integrità dei dati dell'utente memorizzati,
' 16' H	Errore nel trasferimento interno di dati,
' 17' H	Apertura non autorizzata dell'involucro,
' 18' H	Sabotaggio di elementi hardware,
' 19' H	Individuazione di manomissione del GNSS,
' 1A' H	Mancata autenticazione del dispositivo GNSS esterno,
' 1B' H	Certificato del dispositivo GNSS esterno scaduto,
da ' 1C' H a ' 1F' H	RFU,
' 2x' H	Anomalie relative a tentativi di violazione della sicurezza riguardanti il sensore,
' 20' H	Nessun'altra informazione,
' 21' H	Autenticazione fallita,
' 22' H	Errore di integrità dei dati memorizzati,
' 23' H	Errore nel trasferimento interno di dati,
' 24' H	Apertura non autorizzata dell'involucro,
' 25' H	Sabotaggio di elementi hardware,
da ' 26' H a ' 2F' H	RFU,
' 3x' H	Guasti dell'apparecchio di controllo,
' 30' H	Nessun'altra informazione,
' 31' H	Guasto all'interno della VU,
' 32' H	Guasto della stampante,
' 33' H	Guasto del dispositivo di visualizzazione,
' 34' H	Guasto nel trasferimento di dati,
' 35' H	Guasto del sensore,
' 36' H	Ricevitore del GNSS interno,
' 37' H	Dispositivo GNSS esterno,
' 38' H	Dispositivo di comunicazione remota,
' 39' H	Interfaccia ITS,
' 4x' H	' H RFU,
' 40' H	Guasti della carta,
' 41' H a ' 4F' H	Nessun'altra informazione,
	RFU,
da ' 50' H a ' 7F' H	RFU,
da ' 80' H a ' FF' H	Specifico del fabbricante.»;



i) il punto 2.7.1 è sostituito dal seguente:

«2.71. **ExtendedSealIdentifier**

Seconda generazione:

L'identificativo completo del sigillo identifica in modo univoco un sigillo (requisito 401 dell'allegato IC).

```
ExtendedSealIdentifier ::= SEQUENCE{
    manufacturerCode    OCTET STRING (SIZE(2)),
    sealIdentifier      OCTET STRING (SIZE(8))
}
```

manufacturerCode è un codice del fabbricante del sigillo.

sealIdentifier è un identificativo del sigillo che è unico per il fabbricante.»;

j) i punti 2.78 e 2.79 sono sostituiti dai seguenti:

«2.78 **GNSSAccumulatedDriving**

Seconda generazione:

Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative alla posizione del veicolo rilevata dal GNSS, se il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore (requisiti 306 e 354 dell'allegato IC).

```
GNSSAccumulatedDriving ::= SEQUENCE {
    gnssADPointerNewestRecord    INTEGER(0..NoOfGNSSADRecords -1),
    gnssAccumulatedDrivingRecords SET SIZE(NoOfGNSSADRecords) OF
    GNSSAccumulatedDrivingRecord
}
```

gnssADPointerNewestRecord è l'indice della registrazione più aggiornata di guida cumulativa effettuata dal GNSS.

Value assignment è il numero corrispondente al numeratore della registrazione del periodo guida cumulativo effettuata dal GNSS, a partire da '0' per la prima volta in cui tale registrazione compare nella struttura.

gnssAccumulatedDrivingRecords è la serie di registrazioni contenenti la data e l'ora in cui il periodo guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore e informazioni sulla posizione del veicolo.

2.79. **GNSSAccumulatedDrivingRecord**

Seconda generazione:

Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative alla posizione del veicolo rilevata dal GNSS, se il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore (requisiti 305 e 353 dell'allegato IC).

```
GNSSAccumulatedDrivingRecord ::= SEQUENCE {
    timeStamp            TimeReal,
    gnssPlaceRecord     GNSSPlaceRecord,
    vehicleOdometerValue OdometerShort
}
```

timeStamp indica la data e l'ora in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore.

gnssPlaceRecord contiene informazioni relative alla posizione del veicolo.

vehicleOdometerValue è il valore odometrico del momento in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore.»;



k) il punto 2.86 è sostituito dal seguente:

«2.86. **KeyIdentifier**

Identificativo univoco di una chiave pubblica utilizzato per codificare e selezionare la chiave. Identifica anche il titolare della chiave.

```
KeyIdentifier ::= CHOICE {
    extendedSerialNumber      ExtendedSerialNumber,
    certificateRequestID       CertificateRequestID,
    certificationAuthorityKID  CertificationAuthorityKID
}
```

La prima scelta (CHOICE) è adatta a codificare la chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo, di una carta tachigrafica o di un dispositivo GNSS esterno.

La seconda scelta è adatta a codificare la chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo (nei casi in cui il numero di serie dell'unità elettronica di bordo non sia noto al momento della generazione del certificato).

La terza scelta è adatta a codificare la chiave pubblica di uno Stato membro.»;

l) il punto 2.92 è sostituito dal seguente:

«2.92. **MAC**

Seconda generazione:

Un totale di controllo crittografico di 8, 12 o 16 byte di lunghezza corrispondente alle cipher suites (sequenze crittografiche) di cui all'appendice 11.

```
MAC ::= CHOICE {
    Mac8           OCTET STRING (SIZE(8)),
    Mac12          OCTET STRING (SIZE(12)),
    Mac16          OCTET STRING (SIZE(16)),
}»;
```

m) il punto 2.111 è sostituito dal seguente:

«2.111. **NoOfGNSSADRecords**

Seconda generazione:

Numero di registrazioni del periodo guida cumulativo del GNSS che una carta è in grado di memorizzare.

```
NoOfGNSSADRecords ::= INTEGER (0..216-1)
```


Assegnazione valore: cfr. appendice 2.»;

n) al punto 2.120, l'assegnazione valore «16H» è sostituita dalla seguente:

«'16'H VuGNSSADRecord»;

o) il punto 2.160 è sostituito dal seguente:

«2.160. **Riservato per uso futuro**»;



p) il punto 2.162 è sostituito dal seguente:

«2.162. **TimeReal**

Codice per un campo combinato di data e ora, in cui la data e l'ora sono espresse in termini di secondi trascorsi a partire dalle 00h00min00s. del 1° gennaio 1970 UTC.

```
TimeReal {INTEGER:TimeRealRange} ::= INTEGER (0..TimeRealRange)
```

Assegnazione valore - Allineato all'ottetto: numero di secondi trascorsi a partire dalla mezzanotte del 1° gennaio 1970 UTC.

La data/ora massima possibile è nell'anno 2106.»;

q) il punto 2.179 è sostituito dal seguente:

«2.179 **VuCardRecord**

Seconda generazione:

Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad una carta tachigrafica utilizzata (requisito 132 dell'allegato IC).

```
VuCardRecord ::= SEQUENCE {
  cardNumberAndGenerationInformation      FullCardNumberAndGeneration,
  cardExtendedSerialNumber                ExtendedSerialNumber,
  cardStructureVersion                     CardStructureVersion,
  cardNumber                               CardNumber
}
```

cardNumberAndGenerationInformation indica il numero completo e la generazione della carta utilizzata (tipo di dati 2.74).

cardExtendedSerialNumber quale letto nel file EF_ICC contenuto nel MF della carta.

cardStructureVersion quale letta nel file EF_Application_Identification contenuto nel DF_Tachograph_G2.

cardNumber quale letto nel file EF_Identification contenuto nel DF_Tachograph_G2.»;

r) i punti 2.203 e 2.204 sono sostituiti dai seguenti:

«2.203 **VuGNSSADRecord**


Seconda generazione:

Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alla posizione del veicolo rilevata dal GNSS, se il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore (requisiti 108 e 110 dell'allegato IC).

```
VuGNSSADRecord ::= SEQUENCE {
  timeStamp                               TimeReal,
  cardNumberAndGenDriverSlot              FullCardNumberAndGeneration,
  cardNumberAndGenCodriverSlot            FullCardNumberAndGeneration,
  gnssPlaceRecord                          GNSSPlaceRecord,
  vehicleOdometerValue                     OdometerShort
}
```

timeStamp indica la data e l'ora in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore.

cardNumberAndGenDriverSlot identifica la carta, compresa la generazione, inserita nella sede (slot) del conducente.



cardNumberAndGenCodriverSlot identifica la carta, compresa la generazione, inserita nella sede (slot) del secondo conducente.

gnssPlaceRecord contiene informazioni relative alla posizione del veicolo.

vehicleOdometerValue è il valore odometrico del momento in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore.

2.204. VuGNSSADRecordArray

Seconda generazione:

Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alla posizione del veicolo rilevata dal GNSS, se il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore (requisiti 108 e 110 dell'allegato IC).

```
VuGNSSADRecordArray ::= SEQUENCE {
    recordType          RecordType,
    recordSize          INTEGER(1..65535),
    noOfRecords         INTEGER(0..65535),
    records             SET SIZE(noOfRecords) OF VuGNSSADRecord
}
```

recordType rappresenta il tipo di registrazione (VuGNSSADRecord).

Assegnazione valore: cfr. RecordType.

recordSize sono le dimensioni di VuGNSSADRecord in byte.

noOfRecords è il numero di registrazioni nella serie di registrazioni.

records è una serie di registrazioni di guida cumulativa rilevata dal GNSS.;

s) i punti 2.230 e 2.231 sono sostituiti dai seguenti:

«2.230. Riservato per uso futuro

2.231. Riservato per uso futuro»;

t) al punto 2.234, il testo che segue il titolo "Seconda generazione" è sostituito dal seguente:

```
«WorkshopCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
    typeOfTachographCardId      EquipmentType,
    cardStructureVersion         CardStructureVersion,
    noOfEventsPerType           NoOfEventsPerType,
    noOfFaultsPerType           NoOfFaultsPerType,
    activityStructureLength      CardActivityLengthRange,
    noOfCardVehicleRecords      NoOfCardVehicleRecords,
    noOfCardPlaceRecords        NoOfCardPlaceRecords,
    noOfCalibrationRecords      NoOfCalibrationRecords,
    noOfGNSSADRecords           NoOfGNSSADRecords,
    noOfSpecificConditionRecords NoOfSpecificConditionRecords,
    noOfCardVehicleUnitRecords  NoOfCardVehicleUnitRecords
}
```

Oltre alla prima generazione, sono utilizzati gli elementi di dati seguenti:

noOfGNSSADRecords è il numero di registrazioni del periodo guida cumulativo del GNSS che la carta è in grado di memorizzare.



noOfSpecificConditionRecords è il numero di registrazioni di condizioni particolari che la carta è in grado di memorizzare.

noOfCardVehicleRecords è il numero di registrazioni relative alle unità elettroniche di bordo che la carta è in grado di memorizzare.»;

30) l'appendice 2 è così modificata:

a) al punto 1.1 sono aggiunte le seguenti abbreviazioni:

«CHA Autorizzazione del titolare del certificato

DO Oggetto di dati»;

b) il punto 3.3 è così modificato:

i) il paragrafo TCS_24 è sostituito dal seguente:

«TCS_24 Queste condizioni di sicurezza possono essere collegate nei modi seguenti:


AND: devono essere soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza

OR: deve essere soddisfatta almeno una condizione di sicurezza

Le norme di accesso per il file system, vale a dire per i comandi SELECT, UPDATE BINARY e READ BINARY, sono specificate nel capitolo 4. Le norme di accesso per gli altri comandi sono specificate nelle tabelle riportate di seguito. L'espressione «Non applicabile» si usa quando non vi sono requisiti a supporto del comando. In questo caso il comando può essere o può non essere supportato, ma la condizione di accesso è esclusa dal campo di applicazione.»;

ii) al paragrafo TCS_25, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Comando	Carta del conducente	Carta dell'officina	Carta di controllo	Carta dell'azienda
External Authenticate				
— Per l'autenticazione di prima generazione	ALW	ALW	ALW	ALW
— Per l'autenticazione di seconda generazione	ALW	PWD	ALW	ALW
Internal Authenticate	ALW	PWD	ALW	ALW
General Authenticate	ALW	ALW	ALW	ALW
Get Challenge	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET AT	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET DST	ALW	ALW	ALW	ALW
Process DSRC Message	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Compute Digital Signature	ALW OR SM-MAC-G2	ALW OR SM-MAC-G2	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Hash	Non applicabile	Non applicabile	ALW	Non applicabile



Comando	Carta del conducente	Carta dell'officina	Carta di controllo	Carta dell'azienda
PERFORM HASH OF FILE	ALW OR SM-MAC-G2	ALW OR SM-MAC-G2	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Verify Certificate	ALW	ALW	ALW	ALW
PSO: Verify Digital Signature	Non applicabile	Non applicabile	ALW	Non applicabile
Verify	Non applicabile	ALW	Non applicabile	Non applicabile»

iii) al paragrafo TCS_26, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Comando	Carta del conducente	Carta dell'officina	Carta di controllo	Carta dell'azienda
External Authenticate				
— Per l'autenticazione di prima generazione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
— Per l'autenticazione di seconda generazione	ALW	PWD	ALW	ALW
Internal Authenticate	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
General Authenticate	ALW	ALW	ALW	ALW
Get Challenge	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET AT	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET DST	ALW	ALW	ALW	ALW
Process DSRC Message	Non applicabile	ALW	ALW	Non applicabile
PSO: Compute Digital Signature	ALW OR SM-MAC-G2	ALW OR SM-MAC-G2	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Hash	Non applicabile	Non applicabile	ALW	Non applicabile
PERFORM HASH OF FILE	ALW OR SM-MAC-G2	ALW OR SM-MAC-G2	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Verify Certificate	ALW	ALW	ALW	ALW
PSO: Verify Digital Signature	Non applicabile	Non applicabile	ALW	Non applicabile
Verify	Non applicabile	ALW	Non applicabile	Non applicabile»




iv) al paragrafo TCS_27, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Comando	Carta del conducente	Carta dell'officina	Carta di controllo	Carta dell'azienda
External Authenticate				
— Per l'autenticazione di prima generazione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
— Per l'autenticazione di seconda generazione	ALW	PWD	ALW	ALW
Internal Authenticate	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
General Authenticate	ALW	ALW	ALW	ALW
Get Challenge	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET AT	ALW	ALW	ALW	ALW
MSE:SET DST	ALW	ALW	ALW	ALW
Process DSRC Message	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Compute Digital Signature	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Hash	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
PERFORM HASH OF FILE	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
PSO: Verify Certificate	ALW	ALW	ALW	ALW
PSO: Verify Digital Signature	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Verify	Non applicabile	ALW	Non applicabile	Non applicabile»

c) al punto 3.4 il paragrafo TCS_29 è sostituito dal seguente:


«TCS_29 Le parole di stato SW1 SW2 sono inviate in ogni messaggio di risposta ed indicano lo stato di elaborazione del comando.

SW1	SW2	Significato
90	00	Elaborazione normale.
61	XX	Elaborazione normale. XX= numero di byte di risposta disponibili
62	81	Elaborazione con avvertimento. Parte dei dati inviati in risposta potrebbe essere danneggiata.
63	00	Autenticazione fallita (avvertimento).
63	CX	CHV (PIN) errato. Contatore tentativi rimasti fornito da 'X'.



SW1	SW2	Significato
64	00	Errore di esecuzione - Stato della memoria non volatile immutato. Errore di integrità.
65	00	Errore di esecuzione - Stato della memoria non volatile mutato.
65	81	Errore di esecuzione - Stato della memoria non volatile mutato - Errore di memoria.
66	88	Errore di sicurezza: totale di controllo crittografico errato (durante messaggistica sicura), o certificato errato (durante verifica certificato), o crittogramma errato (durante autenticazione esterna), o firma errata (durante verifica firma).
67	00	Lunghezza errata (Lc o Le errata).
68	83	Ultimo comando della catena atteso.
69	00	Comando vietato (risposta non disponibile in T= 0).
69	82	Condizione di sicurezza non soddisfatta.
69	83	Metodo di autenticazione bloccato.
69	85	Condizioni di impiego non soddisfatte.
69	86	Comando non consentito (nessun EF in corso).
69	87	Oggetti di dati previsti in messaggistica sicura mancanti.
69	88	Oggetti di dati in messaggistica sicura non corretti.
6A	80	Parametri errati nel campo di dati.
6A	82	File non trovato.
6A	86	Parametri P1-P2 errati.
6A	88	Dati indicati non trovati.
6B	00	Parametri errati (scostamento al di fuori dell'EF).
6C	XX	Lunghezza errata, SW2 indica la lunghezza esatta. Non viene inviato alcun campo di dati in risposta.
6D	00	Codice di istruzione non previsto o non valido.
6E	00	Classe non supportata.
6F	00	— Altri errori di controllo.

Possono essere inviate in risposta altre parole di stato definite dalla norma ISO/IEC 7816-4 se il loro comportamento non è esplicitamente menzionato nella presente appendice.



Per esempio possono essere inviate in risposta le parole di stato seguenti:

6881: Canale logico non supportato

6882: Messaggistica sicura non supportata»;

d) al punto 3.5.1.1, l'ultimo trattino del paragrafo TCS_38 è sostituito dal seguente:

«— Se l'applicazione selezionata è considerata danneggiata (negli attributi del file è rilevato un errore di integrità), lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;

e) al punto 3.5.1.2, l'ultimo trattino del paragrafo TCS_41 è sostituito dal seguente:

«— Se il file selezionato è considerato danneggiato (negli attributi del file è rilevato un errore di integrità), lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;


f) al punto 3.5.2.1, il sesto trattino del paragrafo TCS_43 è sostituito dal seguente:

«— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;

g) il punto 3.5.2.1.1 è così modificato:

i) al paragrafo TCS_45, la tabella è sostituita dalla seguente:

Byte	Lunghezza	Valore	Descrizione
#1	1	"81h"	T _{pv} : tag per i dati in chiaro
#2	L	"NNh" o "81 NNh"	L _{pv} : lunghezza dei dati inviati in risposta (= Le originale). L è 2 byte se L _{pv} >127 byte
#(2+L) - #(1+L+NN)	NN	"XX.XXh"	Dati in chiaro
#(2+L+NN)	1	"99h"	Tag per lo stato di elaborazione (SW1-SW2) - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(3+L+NN)	1	"02h"	Lunghezza dello stato di elaborazione - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(4+L+NN) - #(5+L+NN)	2	"XX XXh"	Stato di elaborazione della risposta APDU non protetta - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(6+L+NN)	1	"8Eh"	TCC: tag per il totale di controllo crittografico
#(7+L+NN)	1	"XXh"	LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo "04h" per la messaggistica sicura di prima generazione (cfr. appendice 11, parte A) "08h", "0Ch" o "10h" secondo la lunghezza della chiave AES per la messaggistica sicura di seconda generazione (cfr. appendice 11, parte B)



Byte	Lunghezza	Valore	Descrizione
#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)	M	"XX..XXh"	Totale di controllo crittografico
SW	2	"XXXXh"	Parole di stato (SW1, SW2)»

ii) al paragrafo TCS_46, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Byte	Lun- ghezza	Valore	Descrizione
#1	1	"87h"	T _{PI CG} : tag per i dati criptati (crittogramma)
#2	L	"MMh" o '81 MMh'	L _{PI CG} : lunghezza dei dati criptati inviati in risposta (diversa da Le originale del comando a causa del riempimento) L è 2 byte se LPI CG>127 byte.
#(2+L)-#(1+L+MM)	MM	"01XX..XXh"	Dati criptati: indicatore di riempimento e crittogramma
#(2+L+MM)	1	"99h"	Tag per lo stato di elaborazione (SW1-SW2) - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(3+L+MM)	1	"02h"	Lunghezza dello stato di elaborazione - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(4+L+MM) - #(5+L+MM)	2	"XX XXh"	Stato di elaborazione della risposta APDU non protetta - facoltativo per la messaggistica sicura di prima generazione
#(6+L+MM)	1	"8Eh"	TCC: tag per il totale di controllo crittografico
#(7+L+MM)	1	"XXXXh"	LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo "04h" per la messaggistica sicura di prima generazione (cfr. appendice 11, parte A) "08h", "0Ch" o "10h" secondo la lunghezza della chiave AES per la messaggistica sicura di seconda generazione (cfr. appendice 11, parte B)
#(8+L+MM)-#(7+N+L+MM)	N	"XX..XXh"	Totale di controllo crittografico
SW	2	"XXXXh"	Parole di stato (SW1, SW2)»

h) al punto 3.5.2.2, il sesto trattino del paragrafo TCS_50 è sostituito dal seguente:

«— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;

i) al punto 3.5.2.3, il paragrafo TCS_52 è così modificato:

i) l'ultima riga della tabella è sostituita dalla seguente:

«Le	1	'XXh'	Secondo la norma ISO/IEC 7816-4»
-----	---	-------	----------------------------------



ii) è aggiunta la frase seguente:

«Nei casi in cui T=0, la carta assume il valore Le="00h" se non è applicata la messaggistica sicura.

Nei casi in cui T=1, lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6700" se Le="01h".»;

j) al punto 3.5.2.3, il sesto trattino del paragrafo TCS_53 è sostituito dal seguente:

«— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;

k) al punto 3.5.3.2, il sesto trattino del paragrafo TCS_63 è sostituito dal seguente:

«— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è "6400" o "6500".»;

l) al punto 3.5.5, il paragrafo TCS_72 è sostituito dal seguente:

«TCS_72 Il PIN inserito dall'utente deve essere codificato in ASCII e riempito a destra dall'IFD con byte "FFh", fino a raggiungere la lunghezza di 8 byte; cfr. anche il tipo di dati WorkshopCardPIN nell'appendice 1.»;

m) al punto 3.5.8, il paragrafo TCS_95 è sostituito dal seguente:


«TCS_95 Se il comando INTERNAL AUTHENTICATE ha esito positivo, la chiave di sessione corrente di prima generazione, se presente, viene cancellata e non è più disponibile. Per avere a disposizione una nuova chiave di sessione di prima generazione, il comando EXTERNAL AUTHENTICATE per il meccanismo di autenticazione di prima generazione dev'essere eseguito con esito positivo.

Nota per le chiavi di sessione di seconda generazione cfr. appendice 11, CSM_193 e CSM_195. Se sono stabilite chiavi di sessione di seconda generazione e la carta tachigrafica riceve il comando in chiaro INTERNAL AUTHENTICATE APDU, la carta interrompe la sessione di messaggistica sicura di seconda generazione e distrugge le chiavi di sessione di seconda generazione.»;

n) al punto 3.5.9, il paragrafo TCS_97 è sostituito dal seguente:

«TCS_97 La variante di comando per l'autenticazione reciproca VU-carta di seconda generazione può essere eseguita nell'MF, nel DF Tachograph e nel DF Tachograph_G2, cfr. anche TCS_34. Se questo comando EXTERNAL AUTHENTICATE di seconda generazione ha esito positivo, la chiave di sessione corrente di prima generazione, se presente, viene cancellata e non è più disponibile.

Nota: per le chiavi di sessione di seconda generazione cfr. appendice 11, CSM_193 e CSM_195. Se sono stabilite chiavi di sessione di seconda generazione e la carta tachigrafica riceve il comando in chiaro EXTERNAL AUTHENTICATE APDU, la carta interrompe la sessione di messaggistica sicura di seconda generazione e distrugge le chiavi di sessione di seconda generazione.»;



o) al punto 3.5.10, paragrafo TCS_101, nella tabella è aggiunta la riga seguente:

«5 + L + 1	1	'00h'	Secondo la norma ISO/IEC 7816-4»
------------	---	-------	----------------------------------

p) al punto 3.5.11.2.3, paragrafo TCS_114, è aggiunto il testo seguente:

«— Se il currentAuthenticatedTime della carta è successivo alla data di scadenza della chiave pubblica selezionata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è «6A88».

Nota: in caso di comando MSE: SET AT per l'autenticazione della VU, la chiave indicata è una chiave pubblica VU_MA. La carta deve impostare la chiave pubblica VU_MA per l'uso, se disponibile nella sua memoria, che coincide con il riferimento del titolare del certificato (CHR) indicato nel campo di dati del comando (la carta può identificare le chiavi pubbliche VU_MA tramite il campo CHA del comando). Se è disponibile solo la chiave pubblica VU_Sign o se non è disponibile alcuna chiave pubblica dell'unità elettronica di bordo, in risposta a questo comando la carta deve inviare lo stato «6A88». Cfr. la definizione del campo CHA nell'appendice 11 e la definizione del tipo di dati equipmentType nell'appendice 1.

Allo stesso modo, qualora venga inviata a una carta di controllo un comando MSE: SET DST con un riferimento a un EQT (cioè una VU o una carta), conformemente a CSM_234, la chiave indicata è sempre una chiave EQT_Sign che va utilizzata per la verifica di una firma digitale. Come illustrato nella figura 13 dell'appendice 11, la carta di controllo avrà sempre memorizzato la chiave pubblica EQT_Sign pertinente. In alcuni casi la carta di controllo potrebbe aver memorizzato la chiave pubblica EQT_MA corrispondente. La carta di controllo deve sempre impostare l'uso della chiave pubblica EQT_Sign quando riceve il comando MSE: SET DST.»

q) il punto 3.5.13 è così modificato:

(i) il paragrafo TCS_121 è sostituito dal seguente:


«TCS_121 Il valore Hash of File temporaneamente memorizzato deve essere cancellato se è calcolato un nuovo valore Hash of File tramite il comando PERFORM HASH of FILE, se è selezionato un DF o se la carta tachigrafica è azzerata.»

ii) il paragrafo TCS_123 è sostituito dal seguente:

«TCS_123 L'applicazione del tachigrafo di seconda generazione deve supportare l'algoritmo SHA-2 (SHA-256, SHA-384 o SHA-512), specificato dalla sequenza crittografica di cui all'appendice 11, parte B, per la chiave di firma della carta Card_Sign.»

iii) al paragrafo TCS_124, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Byte	Lunghezza	Valore	Descrizione
CLA	1	“80h”	CLA
INS	1	“2Ah”	Esecuzione operazione di sicurezza
P1	1	“90h”	Tag: Hash
P2	1	“00h”	Algoritmo implicitamente noto Per l'applicazione tachigrafica di prima generazione: SHA-1 Per l'applicazione tachigrafica di seconda generazione: l'algoritmo SHA-2, (SHA-256, SHA-384 o SHA-512), specificato dalla sequenza crittografica di cui all'appendice 11, parte B, per la chiave di firma della carta Card_Sign.»



r) il punto 3.5.14 è così modificato:

il testo che segue il titolo e arriva fino al paragrafo TCS_126 è sostituito dal seguente:

«Questo comando è usato per calcolare la firma digitale del codice hash precedentemente calcolato (cfr. PERFORM HASH OF FILE, al punto 3.5.13).

Solo la carta del conducente e la carta dell'officina devono supportare questo comando nel DF Tachograph e nel DF Tachograph_G2.

Altri tipi di carte tachigrafiche possono eseguire o meno questo comando. Nel caso dell'applicazione dei tachigrafi di seconda generazione, solo la carta del conducente e la carta dell'officina dispongono di una chiave di firma di seconda generazione; altre carte non sono in grado di eseguire il comando e di terminare con un codice di errore idoneo.

Il comando può essere accessibile o meno nell'MF. Se il comando non è accessibile nell'MF, deve terminare con un codice di errore idoneo.

Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. Il suo uso è limitato rispetto a quello previsto dalla norma.»;


s) il punto 3.5.15 è così modificato:

i) al paragrafo TCS_133, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Byte	Lunghezza	Valore	Descrizione
CLA	1	“00h”	CLA
INS	1	“2Ah”	Esecuzione operazione di sicurezza
P1	1	“00h”	
P2	1	“A8h”	Tag: il campo di dati contiene DO pertinenti per la verifica
Lc	1	“XXh”	Lunghezza Lc del campo di dati successivo
#6	1	“9Eh”	Tag per la firma digitale
#7 o #7-#8	L	“NNh” o “81 NNh”	Lunghezza della firma digitale (L è 2 byte se la firma digitale è più lunga di 127 byte); 128 byte codificati conformemente all'appendice 11, parte A, per l'applicazione tachigrafica di prima generazione. Secondo la curva selezionata per l'applicazione tachigrafica di seconda generazione (cfr. appendice 11, parte B)
#(7+L)-#(6+L+NN)	NN	“XX.XXh”	Contenuto della firma digitale»

ii) al paragrafo TCS_134 è aggiunto il trattino seguente:

«— Se la chiave pubblica selezionata (usata per verificare la firma digitale) ha una CHA.LSB (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) non idonea alla verifica della firma digitale secondo l'appendice 11, lo stato di elaborazione inviato in risposta è “6985”.»;



t) il punto 3.5.16 è così modificato:

i) al paragrafo TCS_138, nella tabella è aggiunta la riga seguente:"

5 + L + 1	1	"00h"	Secondo la norma ISO/IEC 7816-4
-----------	---	-------	---------------------------------

ii) al paragrafo TCS_139 è aggiunto il comma seguente:

«— "6985" indica che il time stamp di 4 byte riportato nel campo di dati del comando è anteriore a cardValidityBegin o posteriore a cardExpiryDate.»;

u) il punto 4.2.2 è così modificato:

i) Nella struttura dei dati di cui al paragrafo TCS_154, le righe da DF Tachograph G2 a EF CardMA_Certificate e le righe da EF GNSS_Places alla fine del paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

File / Elemento di dati	Numero di registrazioni	Dimensioni (in byte)		Valori standard
		Min.	Max.	
DF Tachograph G2		20268	40316	
EF Application_Identification		17	17	
└ DriverCardApplicationIdentification		17	17	
└─ typeOfTachographCardId		1	1	{00}
└─ cardStructureVersion		2	2	{00 00}
└─ noOfEventsPerType		1	1	{00}
└─ noOfFaultsPerType		1	1	{00}
└─ activityStructureLength		2	2	{00 00}
└─ noOfCardVehicleRecords		2	2	{00 00}
└─ noOfCardPlaceRecords		2	2	{00 00}
└─ noOfGNSSADRecords		2	2	{00 00}
└─ noOfSpecificConditionRecords		2	2	{00 00}
└─ noOfCardVehicleUnitRecords		2	2	{00 00}
EF CardMA_Certificate		204	341	
...				
EF GNSS_Places		4538	6050	
└ GNSSContinuousDriving		4538	6050	
└─ gnssADPointerNewestRecord		2	2	{00 00}
└─ gnssAccumulatedDrivingRecords		4536	6048	
└─ GNSSContinuousDrivingRecord	n ₈	18	18	
└─ timeStamp		4	4	{00..00}
└─ gnssPlaceRecord		14	14	
└─ timeStamp		4	4	{00..00}
└─ gnssAccuracy		1	1	{00}
└─ geoCoordinates		6	6	{00..00}
└─ vehicleOdometerValue		3	3	{00..00}



ii) al paragrafo TCS_155, l'elemento `NoOfGNSSCDRecords` della tabella è sostituito dal seguente:

<code>“ng</code>	<code>NoOfGNSSADRecords</code>	252	336”
------------------	--------------------------------	-----	------

v) al punto 4.3.1, paragrafo TCS_156, il testo corrispondente all'abbreviazione SC4 è sostituito dal seguente:

«**SC4** Per il comando READ BINARY con byte INS pari:


(SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) OR

(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2)

Per il comando READ BINARY con byte INS dispari (se supportato): NEV»;

w) il punto 4.3.2 è così modificato:

i) Nella struttura dei dati di cui al paragrafo TCS_162, le righe da DF Tachograph G2 a EF CardMA_Certificate, da EF Calibration a extendedSealIdentifier e da EF GNSS_Places a vehicleOdometer Value sono sostituite dalle seguenti:



File / Elemento di dati	Numero di registrazioni	Dimensioni (in byte)		Valori standard
		Min.	Max.	
DF Tachograph_G2	1878		49787	
EF Application_Identification	19		19	
└ WorkshopCardApplicationIdentificatio	19		19	
└ typeOfTachographCardId	1	1		{00}
└ cardStructureVersion	2	2		{00 00}
└ noOfEventsPerType	1	1		{00}
└ noOfFaultsPerType	1	1		{00}
└ activityStructureLength	2	2		{00 00}
└ noOfCardVehicleRecords	2	2		{00 00}
└ noOfCardPlaceRecords	2	2		{00 00}
└ noOfCalibrationRecords	2	2		{00 00}
└ noOfGNSSADRecords	2	2		{00 00}
└ noOfSpecificConditionRecords	2	2		{00 00}
└ noOfCardVehicleUnitRecords	2	2		{00 00}
EF CardMA_Certificate	204		341	
EF Calibration		15668	45394	
└ WorkshopCardCalibrationData		15668	45394	
└ calibrationTotalNumber		2	2	{00 00}
└ calibrationPointerNewestRecord		2	2	{00}
└ calibrationRecords		15664	45390	
└ WorkshopCardCalibrationRecord	n ₅	178	178	
└ calibrationPurpose		1	1	{00}
└ vehicleIdentificationNumber		17	17	{20..20}
└ vehicleRegistration				
└ vehicleRegistrationNation		1	1	{00}
└ vehicleRegistrationNumber		14	14	{00,20..20}
└ wVehicleCharacteristicConstant		2	2	{00 00}
└ kConstantOfRecordingEquipment		2	2	{00 00}
└ lTyreCircumference		2	2	{00 00}
└ tyreSize		15	15	{20..20}
└ authorisedSpeed		1	1	{00}
└ oldOdometerValue		3	3	{00..00}
└ newOdometerValue		3	3	{00..00}
└ oldTimeValue		4	4	{00..00}
└ newTimeValue		4	4	{00..00}
└ nextCalibrationDate		4	4	{00..00}
└ vuPartNumber		16	16	{20..20}
└ vuSerialNumber		8	8	{00..00}
└ sensorSerialNumber		8	8	{00..00}
└ sensorGNSSSerialNumber		8	8	{00..00}
└ rcmSerialNumber		8	8	{00..00}
└ vuAbility		1	1	{00}
└ sealDataCard		56	56	
└ noOfSealRecords		1	1	{00}
└ SealRecords		55	55	
└ SealRecord	5	11	11	
└ equipmentType		1	1	{00}
└ extendedSealIdentifier		10	10	{00..00}



...

EF	GNSS_Places	326	434	
	└ GNSSContinuousDriving	326	434	
	└ gnssADPointerNewestRecord	2	2	{00 00}
	└ gnssAccumulatedDrivingRecords	324	432	
	└ GNSSContinuousDrivingRecord	n ₈	18	18
	└ timeStamp	4	4	{00..00}
	└ gnssPlaceRecord	14	14	
	└ timeStamp	4	4	{00..00}
	└ gnssAccuracy	1	1	{00}
	└ geoCoordinates	6	6	{00..00}
	└ vehicleOdometerValue	3	3	{00..00}

”

ii) l'elemento NoOfGNSSCDRecords della tabella contenuta nel paragrafo TCS_163 è sostituito dal seguente:

“n ₈	NoOfGNSSADRecords	18	24”
-----------------	-------------------	----	-----

31) all'appendice 3, il punto 2 è così modificato:

a) al di sotto della riga dei pittogrammi «Luogo in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero» e «Luogo in cui termina il periodo di lavoro giornaliero» è inserita la riga seguente:

☒ ☒ Posizione dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo»;

b) la combinazione di pittogrammi «Regolazione dell'ora (in officina)» è sostituita dalla seguente:

⚠ ☒ Dati contrastanti sull'ora o regolazione dell'ora (in officina)»;

c) All'elenco delle anomalie sono aggiunte le combinazioni di pittogrammi seguenti:

⚠ ☒ Assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS o errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno»;

⚠ ☒ Errore di comunicazione con il dispositivo di comunicazione remota»;

32) l'appendice 4 è così modificata:


a) il punto 2 è così modificato:

i) il blocco numero 11.4 è sostituito dal seguente:"

«11.4 Immissione del luogo in cui inizia e/o termina un periodo di lavoro giornaliero

pi = pittogramma luogo inizio / termine, ora, paese, regione
 longitudine della posizione registrata
 latitudine della posizione registrata
 timestamp in cui è stata determinata la posizione
 Odometro

pihh:mm Cou Reg
lon ±DDD°MM.M'
lat ± DD°MM.M'
hh:mm
x xxx xxx km»



ii) il blocco numero 11.5 è sostituito dal seguente:

«11.5 Posizioni dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo
 pi=posizione dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo
 ora
 longitudine della posizione registrata
 latitudine della posizione registrata
 timestamp in cui è stata determinata la posizione
 Odometro

```

pihh:mm
lon ± DDD°MM.M'
lat ± DD°MM.M '
hh:mm
x xxx xxx km»

```

b) al punto 3.1, la posizione 11.5 del formato della stampa giornaliera è sostituita dalla seguente:"

11.5	Posizioni dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo in ordine cronologico
------	---

c) al punto 3.2, il formato della stampa giornaliera è sostituito dal seguente:"

1	Data e ora di stampa del documento
2	Tipo di stampa
3	Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU + GEN)
4	Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene la stampa)
5	Identificazione della VU (VU da cui si ottiene la stampa + GEN)
6	Ultima taratura di questa VU
7	Ultimo controllo di questo tachigrafo
9	Delimitatore delle attività del conducente
10	Delimitatore della sede (slot) del conducente (slot 1)
10a	Condizione «escluso dal campo di applicazione» all'inizio del giorno in questione
10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 10.4	Attività in ordine cronologico [sede (slot) conducente]
10	Delimitatore della sede (slot) del secondo conducente (slot s)
10a	Condizione «escluso dal campo di applicazione» all'inizio del giorno in questione
10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 10.4	Attività in ordine cronologico [sede (slot) secondo conducente]
11	Delimitatore del riepilogo giornaliero
11.1	Riepilogo dei periodi senza carta nella sede (slot) del conducente
11.4	Luoghi immessi in ordine cronologico
11.5	Posizioni dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo in ordine cronologico
11.7	Totali delle attività
11.2	Riepilogo dei periodi senza carta nella sede (slot) del secondo conducente
11.4	Luoghi immessi in ordine cronologico
11.5	Posizioni dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo in ordine cronologico



11.8	Totali delle attività
11.3	Riepilogo delle attività per un conducente, comprese entrambe le sedi (slot)
11.4	Luoghi immessi da tale conducente in ordine cronologico
11.5	Posizioni dopo 3 ore di periodo di guida cumulativo in ordine cronologico
11.9	Totali delle attività per questo conducente
13.1	Delimitatore di anomalie e guasti
13.4	Registrazione di anomalie/guasti (ultime 5 anomalie/guasti memorizzati o in corso nella VU)
22.1	Luogo del controllo
22.2	Firma dell'agente incaricato del controllo
22.3	Dalle ore (spazio disponibile per consentire a un conducente senza carta di indicare)
22.4	Alle ore quali periodi sono pertinenti per lui)
22.5	Firma del conducente

d) al punto 3.7, il paragrafo PRT_014 è sostituito dal seguente:

«PRT_014 La stampa della cronologia delle carte inserite deve rispettare il formato seguente:

1	Data e ora di stampa del documento
2	Tipo di stampa
3	Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU)
23	Carta più recente inserita nella VU
23,1	Carte inserite (fino a 88 registrazioni)
12.3	Delimitatore dei guasti»

33) l'appendice 7 è così modificata:

a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. **Campo di applicazione**

Il trasferimento di dati a un ESM può avvenire:

- da un'unità elettronica di bordo mediante un apparecchio intelligente dedicato (Intelligent dedicated equipment - IDE) collegato alla VU,
- da una carta tachigrafica mediante un IDE dotato di interfaccia della carta (IFD),
- da una carta tachigrafica e attraverso l'unità elettronica di bordo mediante un IDE collegato alla VU.

Per consentire la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei dati trasferiti e memorizzati in un ESM, i dati vengono trasferiti allegando una firma digitale conformemente all'appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza). Vengono inoltre trasferiti i dati relativi all'identificazione dell'apparecchio di provenienza (VU o carta tachigrafica) e i relativi certificati di sicurezza (Stato membro e apparecchio). Chi è preposto alla verifica dei dati deve essere in possesso di una chiave pubblica europea fidata.



I dati trasferiti da una VU sono firmati utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte B (Sistema tachigrafico di seconda generazione), tranne quando il controllo dei conducenti è effettuato da un'autorità di controllo non UE che utilizza una carta di controllo di prima generazione, nel qual caso i dati sono firmati utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte A (Sistema tachigrafico di prima generazione), come previsto dall'appendice 15, Migrazione: requisito MIG_015.

La presente appendice specifica pertanto due tipi di trasferimento di dati dalla VU:


- trasferimento di dati da una VU di seconda generazione, che fornisce la struttura dei dati di seconda generazione, firmati utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte B,
- trasferimento di dati da una VU di prima generazione, che fornisce la struttura dei dati di prima generazione, firmati utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte A.

Analogamente esistono due tipi di trasferimento di dati da carte del conducente di seconda generazione inserite in una VU, come specificato ai paragrafi 3 e 4 della presente appendice.;

b) il punto 2.2.2 è così modificato:

i) la tabella è sostituita dalla seguente:

«Struttura del messaggio		Max 4 Byte Intestazione				Max 255 Byte Dati		1 Byte Totale	
IDE ->	<- VU	FMT	TGT	SRC	LEN	SID	DS_ / TRTP	DATA	CS
Richiesta di inizio comunicazione		81	EE	F0		81			E0
Risposta positiva di inizio comunicazione		80	F0	EE	03	C1		EA, 8F	9B
Richiesta di inizio sessione diagnostica		80	EE	F0	02	10	81		F1
Risposta positiva di inizio sessione diagnostica		80	F0	EE	02	50	81		31
Servizi di controllo del collegamento									
Verifica della frequenza di baud (fase 1)									
9 600 Bd		80	EE	F0	04	87		01,01,01	EC
19 200 Bd		80	EE	F0	04	87		01,01,02	ED
38 400 Bd		80	EE	F0	04	87		01,01,03	EE
57 600 Bd		80	EE	F0	04	87		01,01,04	EF
115 200 Bd		80	EE	F0	04	87		01,01,05	F0
Risposta positiva verifica della frequenza di baud		80	F0	EE	02	C7		01	28
Frequenza di baud di transizione (fase 2)		80	EE	F0	03	87		02,03	ED
Richiesta di invio dati		80	EE	F0	0A	35		00,00,00,00- ,00,FF,FF, FF,FF	99
Risposta positiva di invio dati		80	F0	EE	03	75		00,FF	D5
Richiesta di trasferimento dati									
Riepilogo		80	EE	F0	02	36	01 o 21		97
Attività		80	EE	F0	06	36	02 o 22	Data	CS
Anomalie e guasti		80	EE	F0	02	36	03 o 23		99
Dati dettagliati relativi alla velocità		80	EE	F0	02	36	04 o 24		9A
Dati tecnici		80	EE	F0	02	36	05 o 25		9B
Trasferimento dei dati della carta		80	EE	F0	02	36	06	Slot	CS



Struttura del messaggio	Max 4 Byte Intestazione				Max 255 Byte Dati			1 Byte Totale				
	IDE ->	<- VU			FMT	TGT	SRC	LEN	SID	DS_ / TRTP	DATA	CS
Risposta positiva di trasferimento dati		80	F0	EE	Len	76	TREP	Dati				CS
Richiesta di chiusura trasferimento		80	EE	F0	01	37						96
Risposta positiva richiesta di chiusura trasferimento		80	F0	EE	01	77						D6
Richiesta di termine comunicazione		80	EE	F0	01	82						E1
Risposta positiva di termine comunicazione		80	F0	EE	01	C2						21
Riconoscimento sottomessaggio		80	EE	F0	Len	83		Dati				CS
Risposte negative												
Rifiuto generico		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	10				CS
Servizio non supportato		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	11				CS
Sottofunzione non supportata		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	12				CS
Lunghezza del messaggio non corretta		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	13				CS
Condizioni non soddisfatte o errore nella sequenza di richiesta		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	22				CS
Richiesta fuori valori limite		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	31				CS
Invio dati rifiutato		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	50				CS
Risposta pendente		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	78				CS
Dati non disponibili		80	F0	EE	03	7F	Sid Req	FA				CS»

ii) alle note in calce alla tabella sono aggiunti i trattini seguenti:

«— i TRTP da 21 a 25 sono usati per richieste di trasferimento dati da VU di seconda generazione, i TRTP da 01 a 05 sono usati per richieste di trasferimento dati da VU di prima generazione, le quali possono essere accettate dalla VU solo nel quadro di controlli dei conducenti effettuati da un'autorità di controllo non UE che utilizza una carta di controllo di prima generazione,

— i TRTP da 11 a 19 e da 31 a 39 sono riservati per richieste di trasferimento dati specifiche del fabbricante.»;


c) il punto 2.2.2.9 è così modificato:

i) il paragrafo DDP_011 è sostituito dal seguente:

«DDP_011 La richiesta di trasferimento dati è inviata dall'IDE per specificare alla VU il tipo di dati da trasferire. Un parametro di richiesta di trasferimento (TRTP) di un byte indica il tipo di trasferimento.

Vi sono sei tipi di trasferimento dati. Per il trasferimento di dati VU possono essere utilizzati due diversi TRTP per ciascun tipo di trasferimento:

Tipo di trasferimento dati	Valore TRTP per trasferimento dati da VU di prima generazione	Valore TRTP per trasferimento dati da VU di seconda generazione
Riepilogo	01	21
Attività relative a una data specifica	02	22
Anomalie e guasti	03	23
Dati dettagliati relativi alla velocità	04	24
Dati tecnici	05	25



Tipo di trasferimento dati	Valore TRTP
Trasferimento dei dati della carta	06»

ii) il paragrafo DDP_054 è sostituito dal seguente:

«DDP_054 L'IDE deve obbligatoriamente richiedere il trasferimento dati in modalità ispezione (TRTP 01 o 21) durante una sessione di trasferimento, poiché solo in tal modo i certificati della VU vengono registrati nei file trasferiti (e permettono così la verifica della firma digitale).

Nel secondo caso (TRTP 02 o 22) il messaggio Richiesta di trasferimento dati comprende l'indicazione del giorno di calendario (formato `TimeReal`) da trasferire.»;

d) al punto 2.2.2.10, il paragrafo DDP_055 è sostituito dal seguente:

«DDP_055 Nel primo caso (TREP 01) la VU invia i dati utili all'operatore dell'IDE per individuare i dati che intende trasferire. Le informazioni contenute all'interno del messaggio in questione riguardano:

- certificati di sicurezza,
- identificazione del veicolo,
- data e ora correnti della VU,
- estremi temporali minimo e massimo dei dati disponibili per il trasferimento (dati VU),
- indicazione della presenza di carte nella VU,
- precedente trasferimento dati a un'impresa,
- blocchi di un'impresa,
- controlli precedenti.»;

e) al punto 2.2.2.16, l'ultimo trattino del paragrafo DDP_018 è sostituito dal seguente:

«— dati FA non disponibili

I dati oggetto di una richiesta di trasferimento non sono di disponibili nella VU (ad esempio non vi è alcuna carta inserita, richiesta di trasferimento dati da VU di prima generazione fuori dall'ambito di un controllo dei conducenti da parte di un'autorità di controllo non UE ...).»;


f) il punto 2.2.6.1 è così modificato:

i) al paragrafo DDP_029, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il campo di dati del messaggio «Risposta positiva di trasferimento dati ispezione» fornisce nell'ordine sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 Hex e TREP 01 o 21 Hex, nonché alla suddivisione e al conteggio appropriati dei sottomessaggi.»;

ii) il titolo «Struttura dei dati generazione 1» è sostituito dal seguente:

«Struttura dei dati di prima generazione (TREP 01 Hex);»;



iii) il titolo "Struttura dei dati generazione 2" è sostituito dal seguente:

«Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 21 Hex);»

g) il punto 2.2.6.2 è così modificato:

i) al paragrafo DDP_030, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il campo di dati del messaggio «Risposta positiva di trasferimento dati relativi alle attività» fornisce nell'ordine sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 Hex e TREP 02 o 22 Hex, nonché alla suddivisione e al conteggio appropriati dei sottomessaggi:»

ii) il titolo «Struttura dei dati generazione 1» è sostituito dal seguente:

«Struttura dei dati di prima generazione (TREP 02 Hex);»

iii) il titolo «Struttura dei dati generazione 2» è sostituito dal seguente:

«Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 22 Hex);»

iv) l'elemento VuGNSSCDRecordArray che segue il titolo «Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 22 Hex)» è sostituito dal seguente:

VuGNSSADRecordArray	Posizioni GNSS del veicolo nel momento in cui il periodo di guida cumulativo raggiunge un multiplo di tre ore. Se la sezione è vuota, viene inviata un'intestazione di array con noOfRecords = 0.»
---------------------	--

h) il punto 2.2.6.3 è così modificato:

i) al paragrafo DDP_031, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il campo di dati del messaggio «Risposta positiva di trasferimento dati relativi ad anomalie e guasti» fornisce nell'ordine sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 Hex e TREP 03 o 23 Hex, nonché alla suddivisione e al conteggio appropriati dei sottomessaggi:»

ii) il titolo "Struttura dei dati generazione 1" è sostituito dal seguente:

«Struttura dei dati di prima generazione (TREP 03 Hex);»

iii) il titolo "Struttura dei dati generazione 2" è sostituito dal seguente:


«Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 23 Hex);»

iv) l'elemento VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray che segue il titolo «Struttura dei dati di generazione 2 (TREP 23 Hex)» è soppresso;

i) il punto 2.2.6.4 è così modificato:

i) al paragrafo DDP_032, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il campo di dati del messaggio «Risposta positiva di trasferimento dati dettagliati relativi alla velocità» fornisce nell'ordine sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 Hex e TREP 04 o 24 Hex, nonché alla suddivisione e al conteggio appropriati dei sottomessaggi:»




- ii) il titolo «Struttura dei dati generazione 1» è sostituito dal seguente:
- «Struttura dei dati di prima generazione (TREP 04);»
- iii) il titolo «Struttura dei dati generazione 2» è sostituito dal seguente:
- «Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 24);»
- j) il punto 2.2.6.5 è così modificato:
- i) al paragrafo DDP_033, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Il campo di dati del messaggio «Risposta positiva di trasferimento dati tecnici» fornisce nell'ordine sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 Hex e TREP 05 o 25 Hex, nonché alla suddivisione e al conteggio appropriati dei sottomessaggi;»
- ii) il titolo «Struttura dei dati generazione 1» è sostituito dal seguente:
- «Struttura dei dati di prima generazione (TREP 05);»
- iii) il titolo «Struttura dei dati generazione 2» è sostituito dal seguente:
- «Struttura dei dati di seconda generazione (TREP 25);»
- k) al punto 3.3, il paragrafo DDP_035 è sostituito dal seguente:
- «DDP_035 Il trasferimento dei dati di una carta tachigrafica comprende le fasi seguenti:
- Trasferimento negli EF ICC e IC dell'informazione comune relativa alla carta. Questa informazione è facoltativa e non è resa sicura mediante firma digitale.
 - (per le carte tachigrafiche di prima e seconda generazione) trasferimento negli EF all'interno del Tachograph DF:
 - Trasferimento degli EF Card_Certificate e CA_Certificate. Questa informazione non è resa sicura mediante firma digitale.
- Il trasferimento dei file in questione è obbligatorio per ogni sessione di trasferimento.
- Trasferimento degli altri EF di dati relativi alle diverse applicazioni (all'interno del Tachograph DF) ad eccezione dell'EF Card_Download. Questa informazione è resa sicura mediante firma digitale utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte A.
 - Per ogni sessione di trasferimento è obbligatorio il trasferimento almeno degli EF Application_Identification e Identification.
 - Nel trasferire i dati relativi alla carta del conducente è obbligatorio trasferire anche gli EF seguenti:
 - Events_Data,
 - Faults_Data,



- Driver_Activity_Data,
 - Vehicles_Used,
 - Places,
 - Control_Activity_Data,
 - Specific_Conditions,
- (solo per le carte tachigrafiche di seconda generazione) Tranne nel caso in cui il trasferimento dei dati relativi alla carta del conducente inserita in una VU sia effettuato da un'autorità di controllo non UE che utilizza una carta di controllo di prima generazione, trasferimento negli EF all'interno del Tachograph_G2 DF:
- Trasferimento degli EF CardSignCertificate, CA_Certificate and Link_Certificate (se del caso). Questa informazione non è resa sicura mediante firma digitale.

Il trasferimento dei file in questione è obbligatorio per ogni sessione di trasferimento.

- Trasferimento degli altri EF di dati relativi alle diverse applicazioni (all'interno del Tachograph_G2 DF) ad eccezione di EF Card_Download. Questa informazione è resa sicura mediante firma digitale utilizzando i meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11, parte B.
- Per ogni sessione di trasferimento è obbligatorio il trasferimento almeno degli EF Application_Identification e Identification.
- Nel trasferire i dati relativi alla carta del conducente è obbligatorio trasferire anche gli EF seguenti:
 - Events_Data,
 - Faults_Data,
 - Driver_Activity_Data,
 - Vehicles_Used,
 - Places,
 - Control_Activity_Data,
 - Specific_Conditions,
 - VehicleUnits_Used,
 - GNSS Places.
- Nel trasferimento dei dati relativi alla carta del conducente, aggiornare LastCardDownload nell'EF Card_Download e, se del caso, nei DF Tachograph_G2
- Nel trasferimento dei dati relativi alla carta dell'officina, reinizializzare il contatore di taratura nell'EF Card_Download nei DF Tachograph e, se del caso, Tachograph_G2.




— Nel trasferimento dei dati relativi alla carta dell'officina, l'EF Sensor_Installation_Data nei DF Tachograph e, se del caso, Tachograph_G2, non va scaricato.»;

l) al punto 3.3.2, il primo punto del paragrafo DDP_037 è sostituito dal seguente:

«La sequenza per il trasferimento degli EF ICC, IC, Card_Certificate (o CardSignCertificate per il DF Tachograph_G2), CA_Certificate e Link_Certificate (solo per il DF Tachograph_G2) è la seguente:»;

m) al punto 3.3.3, la tabella è sostituita dalla seguente:"

Carta	Dir	IDE/IFD	Significato/Osservazioni
	⇐	Seleziona file	
OK	⇒		
	⇐	Esegui Hash of file	— Calcola il valore di hash sul contenuto dei dati del file selezionato, mediante l'algoritmo di hash conformemente all'appendice 11, parte A o B. Il comando in questione non è del tipo ISO
Calcola il valore di hash del file e memorizza temporaneamente tale valore			
OK	⇒		
	⇐	Read Binary	Se il file contiene più dati della dimensione buffer del lettore o della carta, è necessario ripetere il comando fino all'avvenuta lettura del file completo
File dati OK	⇒	Invio dati ricevuti in memoria a ESM	secondo 3.4 Controllo inserimento ed estrazione carte
	⇐	PSO: Compute Digital Signature	
Esegue l'operazione di sicurezza «Compute Digital Signature» mediante il valore di hash temporaneamente memorizzato			
Signature OK	⇒	Aggiungi dati a quelli precedentemente memorizzati nell'ESM	secondo 3.4 Controllo inserimento ed estrazione carte



n) al punto 3.4.2, il paragrafo DDP_046 è sostituito dal seguente:

«DDP_046 Una firma deve essere memorizzata come l'oggetto TLV immediatamente successivo all'oggetto TLV contenente i dati del file.

Definizione	Significato	Lunghezza
FID (2 byte) «00»	Tag per EF (FID) all'interno del DF Tachograph o per l'informazione comune relativa alla carta.	3 byte
FID (2 byte) «01»	Tag per firma di EF (FID) all'interno del DF Tachograph	3 byte
FID (2 byte) «02»	Tag per firma di EF (FID) all'interno del DF Tachograph_G2	3 byte
FID (2 byte) «03»	Tag per firma di EF (FID) all'interno del DF Tachograph_G2	3 byte
xx xx	Lunghezza campo valori	2 byte

Esempio di dati contenuti in un file trasferito nell'ESM:

Tag	Lunghezza	Valore
00 02 00	00 11	— Dati dell'EF ICC
C1 00 00	00 C2	— Dati dell'EF Card_Certificate
		— ...
05 05 00	0A 2E	Dati dell'EF Vehicles_Used (all'interno del DF Tachograph)
05 05 01	00 80	Firma dell'EF Vehicles_Used (all'interno del DF Tachograph)
05 05 02	0A 2E	Dati dell'EF Vehicles_Used (all'interno del DF Tachograph_G2)
05 05 03	xx xx	Firma dell'EF Vehicles_Used (all'interno del DF Tachograph_G2)

o) al punto 4, il paragrafo DDP_049 è sostituito dal seguente:


«DDP_049 Carte del conducente di prima generazione: i dati vanno trasferiti utilizzando il protocollo di trasferimento dati di prima generazione; i dati trasferiti devono avere lo stesso formato dei dati trasferiti da un'unità elettronica di bordo di prima generazione.

Carte del conducente di seconda generazione: la VU trasferisce quindi l'intero contenuto della carta, file dopo file, in conformità del protocollo di trasferimento dati della carta illustrato al punto 3, e invia tutti i dati ricevuti dalla carta all'IDE nel formato file TLV appropriato (cfr. 3.4.2) e incapsulati all'interno di un messaggio "Risposta positiva di trasferimento dati";

34) al punto 2 dell'appendice 8, il paragrafo che segue il titolo "Riferimenti" è sostituito dal seguente:

«ISO 14230-2: Road Vehicles -Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000- Part 2: Data Link Layer.

First edition: 1999.»;



35) l'appendice 9 è così modificata:

a) nell'indice, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. PROVE DEL DISPOSITIVO ESTERNO DI COMUNICAZIONE REMOTA»;

b) al punto 1.1 il primo trattino è sostituito dal seguente:


«— una **certificazione di sicurezza**, basata sulle specifiche dei criteri comuni rispetto ad un obiettivo di sicurezza pienamente conforme all'appendice 10 del presente allegato,»;

c) al punto 2, la tabella delle prove funzionali per l'unità elettronica di bordo è sostituita dalla seguente:"


«N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
1	Esame amministrativo		
1.1	Documentazione	Correttezza della documentazione	
1.2	Risultati delle prove del fabbricante	Risultati delle prove effettuate dal fabbricante durante l'integrazione Attestati cartacei	88, 89.91
2	Esame visivo		
2.1	Conformità alla documentazione		
2.2	Identificazione/marcature		da 224 a 226
2.3	Materiali		da 219 a 223
2.4	Sigillatura		398, da 401 a 405
2.5	Interfacce esterne		
3	Prove funzionali		
3.1	Funzioni		02, 03, 04, 05, 07, 382
3.2	Modalità di funzionamento		da 09 a 11*, 134, 135
3.3	Funzioni e diritti di accesso ai dati		12* 13*, 382, 383, da 386 a 389
3.4	Controllo inserimento ed estrazione carte		15, 16, 17, 18, 19*, 20*, 134
3.5	Misurazione di velocità e distanza		da 21 a 31
3.6	Misurazione del tempo (prova effettuata a 20 °C)		da 38 a 43
3.7	Controllo delle attività del conducente		da 44 a 53, 134
3.8	Controllo delle condizioni di guida		54, 55, 134
3.9	Immissioni manuali		da 56 a 62
3.10	Gestione dei blocchi di un'impresa		da 63 a 68
3.11	Verifica delle attività di controllo		69, 70
3.12	Rilevamento di anomalie e/o guasti		da 71 a 88, 134




N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
3.13		Dati di identificazione dell'apparecchio	93*, 94*, 97, 100
3.14		Dati relativi all'inserimento e all'estrazione della carta del conducente	da 102* a 104*
3.15		Dati relativi all'attività del conducente	da 105* a 107*
3.16		Dati relativi ai luoghi e alle posizioni	da 108* a 112*
3.17		Dati relativi all'odometro	da 113* a 115*
3.18		Dati dettagliati relativi alla velocità	116*
3.19		Dati relativi alle anomalie	117*
3.20		Dati relativi ai guasti	118*
3.21		Dati relativi alla taratura	da 119* a 121*
3.22		Dati relativi alla regolazione dell'ora	124*, 125*
3.23		Dati relativi alle attività di controllo	126*, 127*
3.24		Dati relativi ai blocchi di un'impresa	128*
3.25		Dati relativi alle attività di trasferimento	129*
3.26		Dati relativi a condizioni particolari	130*, 131*
3.27		Registrazione e memorizzazione nelle carte tachigrafiche	136, 137, 138*, 139*, 141*, 142, 143 144, 145, 146*, 147*, 148*, 149, 150
3.28		Visualizzazione	90, 134, da 151 a 168, PIC_001, DIS_001
3.29		Stampa	90, 134, da 169 a 181, PIC_001, da PRT_001 a PRT_014
3.30		Avviso	134, da 182 a 191, PIC_001
3.31		Trasferimento di dati verso un dispositivo esterno	90, 134, da 192 a 196
3.32		Comunicazione remota per controlli su strada mirati	da 197 a 199
3.33		Trasmissione di dati ad altri dispositivi esterni	200, 201
3.34		Taratura	da 202 a 206*, 383, 384, da 386 a 391
3.35		Controlli su strada della taratura	da 207 a 209
3.36		Regolazione dell'ora	da 210 a 212*
3.37		Non interferenza di funzioni supplementari	06, 425



N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
3.38	Interfaccia del sensore di movimento		02, 122
3.39	Dispositivo GNSS esterno		03, 123
3.40	Verificare che la VU individui, registri e memorizzi le anomalie e/o i guasti definiti dal fabbricante della VU quando un sensore di movimento abbinato reagisce ai campi magnetici che ostacolano il rilevamento dei dati di movimento del veicolo.		217
3.41	Cypher suite e parametri Domain standardizzati		CSM_48, CSM_50
4	Prove ambientali		
4.1	Temperatura:	<p>Verificare la funzionalità mediante: prova conformemente alla norma ISO 16750-4, capitolo 5.1.1.2: Prova di funzionamento a bassa temperatura (72 h a -20 °C)</p> <p>Questa prova si riferisce alla norma IEC 60068-2-1: Prove ambientali - Parti 2-1: Prove - Prova A: freddo</p> <p>Prova conformemente a ISO 16750-4: Capitolo 5.1.2.2: Prova di funzionamento ad alta temperatura (72 h a 70 °C)</p> <p>Questa prova si riferisce alla norma IEC 60068-2-2: Procedure di prove ambientali di base; Parte 2: Prove; Prove B: calore secco</p> <p>Prova conformemente a ISO 16750-4: Capitolo 5.3.2: Cambiamento rapido di temperatura con durata specifica della transizione (-20 °C/70 °C, 20 cicli, tempo di permanenza di 2h a ogni temperatura)</p> <p>Si può effettuare una serie ridotta di prove (fra quelle definite alla sezione 3 della presente tabella) alla temperatura più bassa, alla temperatura più alta e durante i cicli di temperature</p>	213
4.2	Umidità	<p>Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare un'umidità ciclica (prova termica) secondo la norma IEC 60068-2-30, prova Db, sei cicli di 24 ore, ciascuno con temperature che variano da +25 °C a +55 °C e un'umidità relativa del 97 % a +25 °C e del 93 % a +55 °C</p>	214
4.3	Prove meccaniche	<p>1. Vibrazioni sinusoidali.</p> <p>Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare vibrazioni sinusoidali aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>spostamento costante tra 5 e 11 Hz: picco di 10 mm</p> <p>accelerazione costante tra 11 e 300 Hz: 5g</p> <p>Questo requisito si verifica in base alla norma IEC 60068-2-6, prova Fc, con una durata minima della prova di 3×12 ore (12 ore per asse)</p> <p>La norma ISO 16750-3 non prescrive una prova di vibrazione sinusoidale per i dispositivi posizionati nella cabina del veicolo staccata.</p>	219



N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
		<p>2. Vibrazioni casuali:</p> <p>Prova conformemente a ISO 16750-3: Capitolo 4.1.2.8: Prova VIII: Veicolo commerciale, cabina del veicolo staccata</p> <p>Prova delle vibrazioni casuali, 10...2000 Hz, RMS verticale 21,3 m/s², RMS longitudinale 11,8 m/s², RMS laterale 13,1 m/s², 3 assi, 32 h per asse, incluso il ciclo di temperatura -20...70 °C.</p> <p>Questa prova si riferisce alla norma IEC 60068-2-64: Prove ambientali - Parti 2-64: Prove - Prova Fh: vibrazioni, a banda larga casuali e guida</p> <p>3. Urti:</p> <p>urto meccanico con mezzo seno 3g conformemente a ISO 16750.</p> <p>Le prove sopra descritte sono effettuate su campioni diversi del modello di apparecchio sottoposto alle prove</p>	
4.4	Protezione contro l'acqua e i corpi estranei	Prova conformemente a ISO 20653: Veicoli stradali – Grado di protezione (codice IP) – Protezione delle apparecchiature da oggetti estranei, dall'acqua e dall'accesso (senza modifica dei parametri); Valore minimo IP 40	220, 221
4.5	Protezione contro sovratensione	Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare un'alimentazione di: versioni da 24 V: 34V a + 40 °C 1 ora versioni da 12 V: 17V a + 40 °C 1 ora(ISO 16750-2)	216
4.6	Protezione contro polarità inversa	Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare un'inversione dell'alimentazione (ISO 16750-2)	216
4.7	Protezione contro cortocircuiti	Verificare che i segnali in ingresso e in uscita siano protetti contro i cortocircuiti rispetto ad alimentazione e massa (ISO 16750-2)	216
5	Prove della compatibilità elettromagnetica		
5.1	Emissioni irradiate e sensibilità ai disturbi	Conformità al regolamento ECE R10	218
5.2	Scariche elettrostatiche	Conformità alla norma ISO 10605 :2008 + Rettifica tecnica :2010 + AMD1 :2014: +/- 4kV per il contatto e +/- 8kV per lo scarico di aria	218




N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
5.3	Sensibilità ai transitori condotti nell'alimentazione	<p>Per le versioni da 24 V: conformità alla norma ISO 7637-2 + regolamento ECE n. 10 Rev. 3:</p> <p>impulso 1a: $V_s = -450V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2a: $V_s = +37V$ $R_i = 2 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2b: $V_s = +20V$ $R_i = 0,05 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3a: $V_s = -150V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3b: $V_s = +150V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 4: $V_s = -16V$ $V_a = -12V$ $t_6 = 100ms$</p> <p>impulso 5: $V_s = +120V$ $R_i = 2,2 \text{ ohm}$ $t_d = 250ms$</p> <p>Per le versioni da 12 V: conformità alla norma ISO 7637-1 + regolamento ECE n. 10 Rev. 3:</p> <p>impulso 1: $V_s = -75V$ $R_i = 10 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2a: $V_s = +37V$ $R_i = 2 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2b: $V_s = +10V$ $R_i = 0,05 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3a: $V_s = -112V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3b: $V_s = +75V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 4: $V_s = -6V$ $V_a = -5V$ $t_6 = 15ms$</p> <p>impulso 5: $V_s = +65V$ $R_i = 3\text{ohm}$ $t_d = 100ms$</p> <p>L'impulso 5 va controllato solo per le unità elettroniche di bordo destinate al montaggio in veicoli per i quali non è prevista una protezione comune esterna contro le cadute della potenza di carico</p> <p>Per la proposta relativa alle cadute della potenza di carico fare riferimento alla norma ISO 16750-2, 4a edizione, capitolo 4.6.4.</p>	218*


d) il punto 6 è sostituito dal seguente:

*6. PROVE DEL DISPOSITIVO ESTERNO DI COMUNICAZIONE REMOTA

N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
1.	Esame amministrativo		
1.1	Documentazione	Correttezza della documentazione	
2.	Esame visivo		
2.1.	Conformità alla documentazione		
2.2.	Identificazione/marcature		225, 226
2.3	Materiali		da 219 a 223
3.	Prove funzionali		
3.1	Comunicazione remota per controlli su strada mirati		4, da 197 a 199




N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
3.2	Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati		91
3.3	Comunicazione con l'unità elettronica di bordo		Appendice 14, da DSC_66 a DSC_70, da DSC_71 a DSC_76
4.	Prove ambientali		
4.1	Temperatura:	<p>Verificare la funzionalità mediante: prova conformemente alla norma ISO 16750-4, capitolo 5.1.1.2: Prova di funzionamento a bassa temperatura (72 h a -20 °C)</p> <p>Questa prova si riferisce alla norma IEC 60068-2-1: Prove ambientali - Parti 2-1: Prove - Prova A: freddo</p> <p>Prova conformemente a ISO 16750-4: Capitolo 5.1.2.2: Prova di funzionamento ad alta temperatura (72 h a 70 °C)</p> <p>Questa prova si riferisce alla norma IEC 60068-2-2: Procedure di prove ambientali di base; Parte 2: Prove; Prove B: calore secco</p> <p>Prova conformemente a ISO 16750-4: Capitolo 5.3.2: Cambiamento rapido di temperatura con durata specifica della transizione (-20 °C/70 °C, 20 cicli, tempo di permanenza di 1 h a ogni temperatura)</p> <p>Si può effettuare una serie ridotta di prove (fra quelle definite alla sezione 3 della presente tabella) alla temperatura più bassa, alla temperatura più alta e durante i cicli di temperature</p>	213
4.2	Protezione contro l'acqua e i corpi estranei	Prova conformemente a ISO 20653: Veicoli stradali – Grado di protezione (codice IP) – Protezione delle apparecchiature da oggetti estranei, dall'acqua e dall'accesso (valore target IP40)	220, 221
5	Prove della compatibilità elettromagnetica		
5.1	Emissioni irradiate e sensibilità ai disturbi	Conformità al regolamento ECE R10	218
5.2	Scariche elettrostatiche	Conformità alla norma ISO 10605 :2008 + Rettifica tecnica :2010 + AMD1 :2014: +/- 4kV per il contatto e +/- 8kV per lo scarico di aria	218



N.	Prova	Descrizione	Requisiti applicabili
5.3	Sensibilità ai transistori condotti nell'alimentazione	<p>Per le versioni da 24 V: conformità alla norma ISO 7637-2 + regolamento ECE n. 10 Rev. 3:</p> <p>impulso 1a: $V_s = -450V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2a: $V_s = +37V$ $R_i = 2 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2b: $V_s = +20V$ $R_i = 0,05 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3a: $V_s = -150V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3b: $V_s = +150V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 4: $V_s = -16V$ $V_a = -12V$ $t_6 = 100\text{ms}$</p> <p>impulso 5: $V_s = +120V$ $R_i = 2,2 \text{ ohm}$ $t_d = 250\text{ms}$</p> <p>Per le versioni da 12 V: conformità alla norma ISO 7637-1 + regolamento ECE n. 10 Rev. 3:</p> <p>impulso 1: $V_s = -75V$ $R_i = 10 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2a: $V_s = +37V$ $R_i = 2 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 2b: $V_s = +10V$ $R_i = 0,05 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3a: $V_s = -112V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 3b: $V_s = +75V$ $R_i = 50 \text{ ohm}$</p> <p>impulso 4: $V_s = -6V$ $V_a = -5V$ $t_6 = 15\text{ms}$</p> <p>impulso 5: $V_s = +65V$ $R_i = 3\text{ohm}$ $t_d = 100\text{ms}$</p> <p>L'impulso 5 va controllato solo per le unità elettroniche di bordo destinate al montaggio in veicoli per i quali non è prevista una protezione comune esterna contro le cadute della potenza di carico</p> <p>Per la proposta relativa alle cadute della potenza di carico fare riferimento alla norma ISO 16750-2, 4a edizione, capitolo 4.6.4.</p>	218»

e) al punto 8, «Prove di interoperabilità», la tabella è sostituita dalla seguente:

N.	Prova	Descrizione
8.1 Prove di interoperabilità tra unità elettroniche di bordo e carte tachigrafiche		
1	Autenticazione reciproca	Verificare che l'autenticazione reciproca tra l'unità elettronica di bordo e la carta tachigrafica funzioni normalmente
2	Prove di scrittura/lettura	<p>Predisporre uno scenario di attività tipico sull'unità elettronica di bordo. Lo scenario deve essere adattato al tipo di carta sottoposta alla prova e prevedere la scrittura nel maggior numero possibile di EF nella carta</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati della carta che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante stampe giornaliere che tutte le registrazioni corrispondenti si possano leggere correttamente</p>



N.	Prova	Descrizione
8.2 Prove di interoperabilità tra unità elettroniche di bordo e sensori di movimento		
1	Abbinamento	Verificare che l'abbinamento delle unità elettroniche di bordo e dei sensori di movimento funzioni normalmente
2	Prove delle attività	<p>Predisporre uno scenario di attività tipico sul sensore di movimento. Lo scenario deve includere un'attività normale e creare il maggior numero possibile di anomalie o guasti.</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati della carta che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante una stampa giornaliera che tutte le registrazioni corrispondenti si possano leggere correttamente</p>
8.3 Prove di interoperabilità tra unità elettroniche di bordo e dispositivi GNSS esterni (se applicabile)		
1	Autenticazione reciproca	Verificare che l'autenticazione reciproca (accoppiamento) tra l'unità elettronica di bordo e il modulo GNSS esterno funzioni normalmente
2	Prove delle attività	<p>Predisporre uno scenario di attività tipico sul GNSS esterno. Lo scenario deve includere un'attività normale e creare il maggior numero possibile di anomalie o guasti.</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante un trasferimento dei dati della carta che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente</p> <p>Verificare mediante una stampa giornaliera che tutte le registrazioni corrispondenti si possano leggere correttamente</p>

36) l'appendice 11 è così modificata:

a) al punto 8.2.3, il paragrafo CSM_49 è sostituito dal seguente:

«CSM_49 Le unità elettroniche di bordo, le carte tachigrafiche e i dispositivi GNSS esterni devono essere compatibili con gli algoritmi SHA-256, SHA-384 e SHA-512, come specificato in [SHS].»;

b) al punto 9.1.2, il primo comma del paragrafo CSM_58 è sostituito dal seguente:

«CSM_58 Ogni volta che si crea una nuova coppia di chiavi radice europee, la ERCA deve creare un certificato di collegamento (link certificate) per la nuova chiave pubblica europea e deve firmarlo con la precedente chiave privata europea. Il periodo di validità di un certificato di collegamento deve essere di 17 anni più 3 mesi. Anch'esso è indicato nella figura 1, sezione 9.1.7.»;

c) al punto 9.1.4, il paragrafo CSM_72 è sostituito dal seguente:

«CSM_72 Per ciascuna unità elettronica di bordo devono essere generate due coppie di chiavi uniche ECC, denominate VU_MA e VU_Sign. Questo compito spetta ai fabbricanti di VU. Ogniqualvolta si genera una coppia di chiavi della VU, la parte che genera la chiave deve inviare la chiave pubblica alla MSCA di competenza, in modo da ottenere il certificato VU corrispondente firmato dalla MSCA. La chiave privata deve essere usata solo dall'unità elettronica di bordo.»;



d) il punto 9.1.5 è così modificato:

i) il paragrafo CSM_83 è sostituito dal seguente:

«CSM_83 Per ciascuna carta tachigrafica deve essere generata una coppia unica di chiavi ECC, denominata Card_MA. Inoltre, per ciascuna carta del conducente e per ciascuna carta dell'officina deve essere generata una seconda coppia unica di chiavi ECC, denominata Card_Sign. Questa operazione può essere svolta dai fabbricanti della carta o da chi personalizza la carta. Ogniqualvolta si genera una coppia di chiavi della carta, la parte che genera la chiave deve inviare la chiave pubblica alla MSCA di competenza, in modo da ottenere il certificato della carta corrispondente firmato dalla MSCA. La chiave privata deve essere usata solo dalla carta tachigrafica.»

ii) il paragrafo CSM_88 è sostituito dal seguente:

«CSM_88 Il periodo di validità di un certificato Card_MA deve essere il seguente:

- per le carte del conducente: 5 anni;
- per le carte dell'azienda: 5 anni;
- per le carte di controllo: 2 anni;
- per le carte dell'officina: 1 anno»;

iii) al paragrafo CSM_91 è aggiunto il testo seguente:

«— Inoltre, solo per le carte di controllo, le carte dell'azienda e le carte dell'officina, e solo se tali carte sono rilasciate durante i primi tre mesi del periodo di validità di un nuovo certificato EUR: il certificato EUR di due generazioni precedenti, se esistente.

Nota all'ultimo trattino: per esempio, nei primi tre mesi dall'emissione del certificato ERCA(3) (cfr. figura 1), dette carte devono contenere il certificato ERCA(1). Ciò è necessario per garantire che queste carte possano essere utilizzate per effettuare il trasferimento di dati dalle VU ERCA (1) il cui normale periodo di trasferimento dati di 15 anni più tre mesi scade durante questi mesi; cfr. l'allegato IC, ultimo trattino del requisito 13»;


e) il punto 9.1.6 è così modificato:

i) il paragrafo CSM_93 è sostituito dal seguente:

«CSM_93 Per ogni dispositivo GNSS esterno deve essere generata una coppia unica di chiavi ECC, denominata EGF_MA. Questo compito spetta ai fabbricanti di dispositivi GNSS esterni. Ogniqualvolta si genera una coppia di chiavi EGF_MA, la parte che genera la chiave deve inviare la chiave pubblica alla MSCA di competenza, in modo da ottenere il certificato EGF_MA corrispondente firmato dalla MSCA. La chiave privata deve essere usata solo dal dispositivo GNSS esterno.»

ii) il paragrafo CSM_95 è sostituito dal seguente:


«CSM_95 Un dispositivo GNSS esterno deve usare la propria coppia di chiavi EGF_MA, composta da una chiave privata EGF_MA.SK e da una chiave pubblica EGF_MA.PK, esclusivamente per eseguire l'autenticazione reciproca e l'accordo sulle chiavi di sessione nei confronti delle unità elettroniche di bordo, come specificato al punto 11.4 della presente appendice.»



- f) il punto 9.1.7 è così modificato:
 - i) la figura 1 è sostituita dalla seguente:


«Figura 1

Rilascio e uso di diverse generazioni di certificati radice ERCA, certificati di collegamento ERCA, certificati MSCA e certificati di dispositivo




- ii) nelle note alla figura 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per motivi di spazio, la differenza del periodo di validità tra i certificati Card_MA e Card_Sign è indicata solo per la prima generazione.»;



- g) il punto 9.2.1.1 è così modificato:
- i) al paragrafo CSM_106, il primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— Per le chiavi master dei sensori di movimento a 128 bit: CV = 'B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 E4 5D 83';
- ii) al paragrafo CSM_107, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Ciascun fabbricante di sensori di movimento deve generare una chiave di abbinamento K_p unica e casuale per ciascun sensore di movimento e deve inviare ciascuna chiave di accoppiamento all'autorità di certificazione dello Stato membro (MSCA) di competenza. La MSCA deve criptare separatamente ciascuna chiave di abbinamento con la chiave master del sensore di movimento K_M e deve fornire la chiave criptata al fabbricante del sensore di movimento. Per ciascuna chiave criptata, la MSCA deve comunicare al fabbricante del sensore di movimento il numero di versione della K_M associata.»;
- iii) il paragrafo CSM_108 è sostituito dal seguente:
- «CSM_108 Ciascun fabbricante di sensori di movimento deve generare un numero di serie unico per ciascun sensore di movimento e deve inviare tutti i numeri di serie all'autorità di certificazione dello Stato membro (MSCA) di competenza. La MSCA deve criptare separatamente ciascun numero di serie con la chiave di identificazione del sensore di movimento K_{ID} e deve fornire il numero di serie criptato al fabbricante del sensore di movimento. Per ciascun numero di serie criptato, la MSCA deve comunicare al fabbricante del sensore di movimento il numero di versione della K_{ID} associata.»;
- h) il punto 9.2.2.1 è così modificato:
- i) il paragrafo CSM_123 è sostituito dal seguente:
- «CSM_123 Per ciascuna VU, il fabbricante di VU deve generare un numero di serie unico della VU e inviare tale numero alla rispettiva MSCA in una richiesta volta ad ottenere un insieme di due chiavi DSRC specifiche della VU. Il tipo di dati del numero di serie della VU deve essere `VuSerialNumber`.
- Nota:*
- Il numero di serie della VU deve essere identico all'elemento `VuSerialNumber` contenuto in `VuIdentification` (cfr. appendice 1) e al riferimento del titolare del certificato indicato nei certificati della VU.
- Il numero di serie della VU può non essere noto nel momento in cui il produttore della VU richiede le chiavi DSRC specifiche della VU. In tal caso, il fabbricante della VU deve inviare al suo posto l'identificativo unico della richiesta di certificato usato nella domanda di certificati della VU; cfr. CSM_153. Tale identificativo della richiesta di certificato deve quindi coincidere con il riferimento del titolare del certificato indicato nei certificati della VU.»;
- ii) al paragrafo CSM_124, il requisito info della fase 2 è sostituito dal seguente:
- «info= numero di serie o identificativo della richiesta di certificato della VU come specificato in CSM_123»;
- iii) il paragrafo CSM_128 è sostituito dal seguente:
- «CSM_128 La MSCA deve registrare tutte le chiavi DSRC specifiche della VU che ha generato, il loro numero di versione e il numero di serie o l'identificativo della richiesta di certificato della VU usato per ricavarle.»;
- i) al punto 9.3.1, il primo comma del paragrafo CSM_135 è sostituito dal seguente:
- «Per la codifica degli oggetti di dati all'interno dei certificati vanno usate le regole di codifica distinte (DER), conformemente alla norma [ISO 8825-1]. La tabella 4 mostra l'intera codifica dei certificati, compresi tutti i tag e i byte di lunghezza.»;



j) al punto 9.3.2.3, il paragrafo CSM_141 è sostituito dal seguente:

«CSM_141 L'autorizzazione del titolare del certificato deve essere usata per identificare il tipo di certificato. Si compone dei sei byte più significativi dell'ID dell'applicazione tachigrafica, concatenati con il tipo di apparecchio cui si riferisce il certificato. Nel caso di un certificato della VU, della carta del conducente o della carta dell'officina, il tipo di apparecchio si usa anche per distinguere tra un certificato di autenticazione reciproca e un certificato per la creazione di firme digitali (cfr. appendice 1, punto 9.1, tipo di dati EquipmentType).»;

k) al punto 9.3.2.5, paragrafo CSM_146, è aggiunto il comma seguente:

«Nota: per un certificato della carta, il valore del CHR deve coincidere con il valore cardExtendedSerialNumber nell'EF_ICC; cfr. appendice 2. Per un certificato EGF, il valore del CHR deve coincidere con il valore sensorGNSSSerialNumber nell'EF_ICC; cfr. appendice 14. Per un certificato della VU, il valore del CHR deve coincidere con il l'elemento vuSerialNumber contenuto in Vuldentification, cfr. appendice 1, a meno che al momento della richiesta del certificato il fabbricante non conoscesse il numero di serie specifico del fabbricante.»;

l) al punto 9.3.2.6, il paragrafo CSM_148 è sostituito dal seguente:

«CSM_148 La data di efficacia del certificato deve indicare la data e l'ora di inizio del periodo di validità del certificato.»;

m) il punto 9.3.3 è così modificato:

i) al paragrafo CSM_151, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per la richiesta di un certificato, la MSCA deve inviare i seguenti dati alla ERCA:»;

ii) il paragrafo CSM_153 è sostituito dal seguente:

«CSM_153 Il fabbricante dell'apparecchiatura deve inviare i seguenti dati in una richiesta di certificato alla MSCA, consentendole di creare il riferimento del titolare del certificato relativo al nuovo certificato dell'apparecchiatura:

— se noto (cfr. CSM_154), un numero di serie per l'apparecchio, univocamente associato al fabbricante, al tipo di apparecchio e al mese di fabbricazione. Altrimenti, un identificativo unico della richiesta di certificato;

— il mese e l'anno di fabbricazione dell'apparecchio o della richiesta di certificato.

Il fabbricante deve garantire che tali dati siano corretti e che il certificato rilasciato dalla MSCA sia inserito nell'apparecchio cui è destinato.»;

n) il punto 10.2.1 è così modificato:

i) al paragrafo CSM_157, il testo che precede le note alla figura 4 è sostituito dal seguente:

«Le VU devono usare il protocollo illustrato nella figura 4 per la verifica della catena di certificati di una carta tachigrafica. Per ogni certificato che legge dalla carta, la VU deve verificare che l'informazione contenuta nel campo «autorizzazione del titolare del certificato» (CHA) sia corretta:

— Il campo CHA del certificato Card deve indicare un certificato di autenticazione reciproca della carta (cfr. appendice 1, tipo di dati EquipmentType).



— Il campo CHA del certificato Card.CA deve indicare una MSCA.

— Il campo CHA del certificato Card.Link deve indicare la ERCA.»;

ii) al paragrafo CSM_159 è aggiunta la frase seguente:

«Sebbene la memorizzazione di tutti gli altri tipi di certificato sia facoltativa, la VU deve obbligatoriamente memorizzare i certificati nuovi presentati da una carta.»;

o) il punto 10.2.2 è così modificato:

i) al paragrafo CSM_161, il testo che precede la figura 5 è sostituito dal seguente:

«Le carte tachigrafiche devono usare il protocollo illustrato nella figura 5 per la verifica della catena di certificati di una VU. Per ogni certificato presentato dalla VU, la carta deve verificare che l'informazione contenuta nel campo «autorizzazione del titolare del certificato» (CHA) sia corretta:

— Il campo CHA del certificato VU.Link deve indicare la ERCA.

— Il campo CHA del certificato VU.CA deve indicare una MSCA.

— Il campo CHA del certificato VU deve indicare un certificato VU di autenticazione reciproca (cfr. appendice 1, tipo di dati EquipmentType).»;


ii) il paragrafo CSM_165 è sostituito dal seguente:

«CSM_165 Se il comando MSE: Set AT ha esito positivo, la carta deve impostare il VU.PK indicato per l'uso successivo durante l'autenticazione del veicolo e memorizzare temporaneamente il Comp(VU.PKeph). Nel caso in cui due o più comandi MSE: Set AT siano inviati con esito positivo prima dell'accordo sulla chiave di sessione, la carta deve memorizzare solo l'ultimo Comp(VU.PKeph) ricevuto. La carta deve azzerare Comp(VU.PKeph) una volta che il comando GENERAL AUTHENTICATE ha avuto esito positivo.»;

p) il punto 10.3 è così modificato:

i) al paragrafo CSM_170, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Accanto alla sfida (challenge) della carta, la VU deve includere nella firma il riferimento al titolare del certificato preso dal certificato della carta.»;



ii) al paragrafo CSM_171, la figura 6 è sostituita dalla seguente:

«Figura 6

Protocollo di autenticazione della VU



iii) il paragrafo CSM_174 è sostituito dal seguente:

«CSM_174 Al ricevimento della firma della VU in un comando EXTERNAL AUTHENTICATE, la carta deve:

- calcolare il token di autenticazione concatenando Card.CHR, la sfida (challenge) della carta r_{card} e l'identificativo della chiave pubblica temporanea della VU Comp(VU.PK_{eph}),
- verificare la firma della VU utilizzando l'algoritmo ECDSA, in combinazione con l'algoritmo di hash collegato alle dimensioni della coppia di chiavi VU_MA della VU, come specificato in CSM_50, in combinazione con VU.PK e il token di autenticazione calcolato.»;


q) al punto 10.4, il paragrafo CSM_176 è così modificato:

i) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. La VU invia alla carta il punto pubblico VU.PK_{eph} della sua coppia di chiavi temporanee. Il punto pubblico deve essere convertito in stringhe di ottetti, come specificato in [TR-03111]. Deve essere usato il formato di codifica non compresso. Come spiegato in CSM_164, la VU ha generato questa coppia di chiavi temporanee prima della verifica della catena di certificati della VU. La VU ha inviato alla carta l'identificativo della chiave pubblica temporanea Comp(VU.PK_{eph}) e la carta lo ha memorizzato.»;

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Usando K_{MAC}, la carta calcola un token di autenticazione sul punto pubblico temporaneo della VU: T_{PICC} = CMAC(K_{MAC}, VU.PK_{eph}). Il punto pubblico deve avere il formato utilizzato dalla VU (cfr. punto 2 in alto). La carta invia N_{PICC} e T_{PICC} all'unità elettronica di bordo.»;



r) al punto 10.5.2, il paragrafo CSM_191 è sostituito dal seguente:

«CSM_191 Qualsiasi oggetto di dati da criptare deve essere riempito conformemente alla norma [ISO 7816-4] usando l'indicatore di contenuto di riempimento '01'. Per il calcolo del MAC, gli oggetti di dati nell'APDU devono essere riempiti secondo la norma [ISO 7816-4].

Nota: il riempimento per la messaggistica sicura è sempre eseguito a livello di messaggistica sicura e non dagli algoritmi CMAC o CBC.

Riepilogo ed esempi

Un comando APDU con messaggistica sicura applicata avrà la seguente struttura, a seconda del caso del rispettivo comando non sicuro (DO corrisponde a oggetto di dati):

Caso 1: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO '8E' || Le

Caso 2: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO '97' || DO '8E' || Le

Caso 3 (byte INS pari): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO '81' || DO '8E' || Le

Caso 3 (byte INS dispari): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO 'B3' || DO '8E' || Le

Caso 4 (byte INS pari):: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO '81' || DO '97' || DO '8E' || Le

Caso 4 (byte INS dispari): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO 'B3' || DO '97' || DO '8E' || Le

dove Le = '00' o '00 00' a seconda che siano usati campi brevi o lunghi; cfr. [ISO 7816-4].

Una risposta APDU con messaggistica sicura applicata avrà la seguente struttura, a seconda del caso della rispettiva risposta non sicura:

Caso 1 o 3: DO '99' || DO '8E' || SW1SW2

Caso 2 o 4 (byte INS pari) non criptato: DO '81' || DO '99' || DO '8E' || SW1SW2

Caso 2 o 4 (byte INS pari) criptato: DO '87' || DO '99' || DO '8E' || SW1SW2

Caso 2 o 4 (byte INS dispari) non criptato: DO 'B3' || DO '99' || DO '8E' || SW1SW2

Nota: il caso 2 o 4 (byte INS dispari) criptato non è mai usato nella comunicazione tra una VU e una carta.

Di seguito tre esempi di trasformazioni APDU per comandi con codice INS pari. La figura 8 mostra un comando APDU caso 4 autenticato, la figura 9 una risposta APDU caso 1/caso 3 autenticata e la figura 10 una risposta APDU, caso 2/caso 4 autenticata e criptata.




Figura 8

Trasformazione di un comando APDU caso 4 autenticato




Figura 9

Trasformazione di una risposta APDU caso 1 / caso 3 autenticata






Figura 10

Trasformazione di una risposta APDU caso 2 / caso 4 criptata e autenticata



s) al punto 10.5.3, il paragrafo CSM_193 è sostituito dal seguente:

«CSM_193 Una carta tachigrafica deve interrompere una sessione di messaggistica sicura in corso se e solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- la carta tachigrafica riceve un comando APDU in chiaro;
- la carta tachigrafica individua un errore di messaggistica sicura in un comando APDU:
 - manca un oggetto di dati atteso in messaggistica sicura, l'ordine degli oggetti di dati è errato o è incluso un oggetto di dati sconosciuto,
 - un oggetto di dati in messaggistica sicura non è corretto, ad esempio il valore MAC non è corretto o la struttura TLV non è corretta;
- la carta non è più alimentata o viene reinizializzata;
- la VU inizia la procedura di autenticazione della VU;
- è stato raggiunto il limite per il numero di comandi e di risposte associate nell'ambito della sessione corrente. Per una data carta, tale limite deve essere definito dal suo fabbricante, tenendo conto dei requisiti di sicurezza dell'hardware usato, con un valore massimo di 240 comandi di SM e risposte associate per sessione.»;



t) il punto 11.3.2 è così modificato:

i) il primo comma del paragrafo CSM_208 è sostituito dal seguente:

«Durante l'accoppiamento alla VU, il dispositivo GNSS esterno deve usare il protocollo illustrato nella figura 5 (punto 10.2.2) per verificare la catena di certificati della VU.»;

ii) il paragrafo CSM_210 è sostituito dal seguente:

«CSM_210 Dopo la verifica del certificato VU_MA, il dispositivo GNSS esterno deve memorizzare tale certificato da usare durante il funzionamento normale; cfr. sezione 11.3.3.»;

u) al punto 11.3.3, il primo comma del paragrafo CSM_211 è sostituito dal seguente:

«Durante il funzionamento normale, la VU e l'EGF devono usare il protocollo della figura 11 per verificare la validità temporale del certificato EGF_MA memorizzato e per impostare la chiave pubblica VU_MA per la successiva autenticazione della VU. Durante il normale funzionamento non deve aver luogo nessun'altra verifica reciproca delle catene di certificati.»;

v) al punto 12.3, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Numero di byte di dati di testo in chiaro (plaintext) e criptati per istruzione definiti in [ISO 16844-3]

Istruzione	Richiesta / risposta	Descrizione dei dati	# di byte di dati di testo in chiaro (plaintext) secondo [ISO 16844-3]	# di byte di dati di testo in chiaro (plaintext) usando chiavi AES	# di byte di dati criptati usando chiavi AES di lunghezza (in bit)		
					128	192	256
10	richiesta	Dati di autenticazione + numero del file	8	8	16	16	16
11	risposta	Dati di autenticazione + contenuto del file	16 o 32 a seconda del file	16 o 32 a seconda del file	32 / 48	32 / 48	32 / 48
41	richiesta	Numero di serie MoS	8	8	16	16	16
41	risposta	Chiave di abbinamento	16	16 / 24 / 32	16	32	32
42	richiesta	Chiave di sessione	16	16 / 24 / 32	16	32	32
43	richiesta	Informazioni di abbinamento	24	24	32	32	32
50	risposta	Informazioni di abbinamento	24	24	32	32	32
70	richiesta	Dati di autenticazione	8	8	16	16	16
80	risposta	Valore del contatore del MoS + dati di autenticazione	8	8	16	16	16»

w) al punto 13.1, paragrafo CSM_224, il requisito relativo al numero di serie della VU è sostituito dal seguente:

«**Numero di serie della VU** Il numero di serie della VU o l'identificativo della richiesta di certificato (tipo di dati VuSerialNumber o CertificateRequestID) – cfr. CSM_123.»;



x) al punto 13.3 il secondo punto del paragrafo CSM_228 è sostituito dal seguente:

«2. La carta di controllo deve usare la chiave master DSRC indicata in combinazione con il numero di serie della VU o l'identificativo della richiesta di certificato nei dati di sicurezza DSRC per calcolare le chiavi DSRC specifiche della VU $K_{VU_{DSRC_ENC}}$ e $K_{VU_{DSRC_MAC}}$, come specificato in CSM_124.»;

y) il punto 14.3 è così modificato:

i) al paragrafo CSM_234, il testo che precede le note alla figura 13 è sostituito dal seguente:


«Un IDE può verificare la firma sui dati trasferiti oppure può usare una carta di controllo per questo scopo. Nel caso usi una carta di controllo, la verifica della firma può avvenire come illustrato in figura 13. Per verificare la validità temporale del certificato presentato dall'IDE, la carta di controllo deve usare l'ora corrente memorizzata internamente, come specificato in CSM_167. La carta di controllo deve aggiornare la propria ora corrente se la data di efficacia di un certificato «sorgente di tempo valida» è più recente dell'ora corrente della carta. La carta deve accettare come sorgente di tempo valida solo i certificati seguenti:

- certificati di collegamento ERCA di seconda generazione;
- certificati MSCA di seconda generazione;
- certificati VU_Sign o Card_Sign di seconda generazione rilasciati dallo stesso paese del certificato della carta di controllo.


Nel caso verifichi esso stesso la firma, l'IDE deve verificare l'autenticità e la validità di tutti i certificati della catena di certificati nel file di dati e la firma sui dati che seguono lo schema di firma definito in [DSS]. In entrambi i casi, per ciascun certificato letto dal file di dati è necessario verificare che l'informazione contenuta nel campo «autorizzazione del titolare del certificato» (CHA) sia corretta:

- Il campo CHA del certificato EQT deve indicare un certificato VU o Card (a seconda dei casi) usato per la firma (cfr. appendice 1, tipo di dati EquipmentType).
- Il campo CHA del certificato EQT.CA deve indicare una MSCA.
- Il campo CHA del certificato EQT.Link deve indicare la ERCA.»;

ii) la figura 13 è sostituita dalla seguente:



«Figura 13
Protocollo di verifica della firma su un file di dati trasferiti



37) l'appendice 12 è così modificata:

a) il punto 3 è così modificato:

i) al paragrafo GNS_4, il secondo comma dopo la figura 2 è sostituito dal seguente:

«La risoluzione della posizione è basata sul formato della frase RMC di cui sopra. La prima parte dei campi 3) e 5) è usata per rappresentare i gradi. La parte restante è usata per rappresentare i minuti con tre decimali. La risoluzione è quindi 1/1000 di minuto o 1/60000 di grado (poiché un minuto è 1/60 di un grado).»;

ii) il paragrafo GNS_5 è sostituito dal seguente:

«GNS_5 L'unità elettronica di bordo deve conservare nella propria banca dati le informazioni sulla posizione per latitudine e longitudine con una risoluzione di 1/10 di min o 1/600 di grado, come descritto nell'appendice 1 per il tipo GeoCoordinates.

Il comando GPS DOP e satelliti attivi (GSA) può essere usato dalla VU per determinare e registrare la disponibilità e la precisione del segnale. In particolare HDOP è usato per fornire un'indicazione circa il livello di precisione dei dati di localizzazione registrati (cfr. 4.2.2). La VU memorizzerà il valore HDOP (Horizontal Dilution of Precision), calcolato come il valore HDOP minimo tra quelli raccolti dai sistemi GNSS disponibili.

L'identificativo GNSS indica l'identificativo NMEA corrispondente per ogni costellazione GNSS e sistema di potenziamento basato su satelliti (Satellite-Based Augmentation System — SBAS).

Figura 3

Struttura della frase GSA

1234	1415 16 1718
↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓

\$<GNSS Id.>GSA,a,a,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x*hh

- 1) Modalità di selezione
- 2) Modalità
- 3) ID del 1° satellite usato per il fix (rilevamento della posizione)
- 4) ID del 2° satellite usato per il fix (rilevamento della posizione)
- ...
- 14) ID del 12° satellite usato per il fix (rilevamento della posizione)
- 15) PDOP
- 16) HDOP
- 17) VDOP
- 18) Totale di controllo (checksum)

iii) il paragrafo GNS_6 è sostituito dal seguente:

«GNS_6 La frase GSA deve essere memorizzata con i numeri di registrazione da '02' a '06'.»;

b) il punto 4.2.1 è così modificato:

i) il paragrafo GNS_16 è sostituito dal seguente:

«GNS_16 I campi lunghi non devono essere supportati nel protocollo di comunicazione.»;



ii) il paragrafo GNS_18 è sostituito dal seguente:

«GNS_18 Per quanto riguarda le funzioni di 1) raccolta e distribuzione dei dati GNSS, 2) raccolta dei dati di configurazione del dispositivo GNSS esterno e 3) protocollo di gestione, il ricetrasmittitore sicuro GNSS deve simulare una smart card, l'architettura del cui file system è composta da un file master (MF) e da un file dedicato (DF), con l'identificativo dell'applicazione specificato nell'appendice 1, capitolo 6.2 ("FF 44 54 45 47 4D") e con tre EF contenenti i certificati e un solo file elementare (EF.EGF) con l'identificativo uguale a "2F2F" come illustrato nella tabella 1.»;

iii) il paragrafo GNS_20 è sostituito dal seguente:

«GNS_20 Il ricetrasmittitore sicuro GNSS deve servirsi di una memoria per conservare i dati e deve essere in grado di eseguire almeno 20 milioni di cicli di scrittura/lettura. A parte questo aspetto, la progettazione interna e l'implementazione del ricetrasmittitore sicuro GNSS è a discrezione dei fabbricanti.

La mappatura dei numeri di registrazione e dei dati è illustrata nella tabella 1. Da notare che vi sono cinque frasi GSA per le costellazioni GNSS e il sistema satellitare di potenziamento basato su satelliti (SBAS).»;

c) al punto 4.2.2, paragrafo GNS_23, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il processore della VU verifica i dati ricevuti ed estrae le informazioni (ad esempio latitudine, longitudine, ora) dalla frase NMEA RMC. La frase NMEA RMC comprende le informazioni sulla validità della posizione. Se la posizione non è valida, i dati di localizzazione non sono ancora disponibili e non possono essere usati per registrare la posizione del veicolo. Se la posizione è valida, il processore della VU estrae anche i valori di HDOP dalle frasi NMEA GSA e calcola il valore minimo sui sistemi satellitari disponibili (vale a dire quando il fix è disponibile).»;

d) al punto 4.4.1, il paragrafo GNS_28 è sostituito dal seguente:


«GNS_28 Se non riesce a comunicare col dispositivo GNSS esterno cui è accoppiata per più di 20 minuti consecutivi, la VU deve generare e registrare al suo interno un'anomalia di tipo EventFaultType con il valore di enum '0E'H Communication error with the external GNSS facility (errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno) e con la marcatura oraria (timestamp) dell'ora corrente. L'anomalia sarà generata solo se sono date le due condizioni seguenti: a) il tachigrafo intelligente non è in modalità taratura e b) il veicolo è in movimento. In questo contesto, si attiva un errore di comunicazione quando il ricetrasmittitore sicuro VU non riceve un messaggio di risposta dopo un messaggio di richiesta come descritto in 4.2.»;

e) al punto 4.4.2, il paragrafo GNS_29 è sostituito dal seguente:

«GNS_29 Se il dispositivo GNSS esterno è stato violato, il ricetrasmittitore sicuro GNSS deve cancellare tutta la sua memoria, incluso il materiale crittografico. Come descritto in GNS_25 e GNS_26, la VU deve rilevare le manomissioni se lo stato della risposta è '6690'. La VU deve quindi generare un'anomalia di tipo EventFaultType enum '19'H Tamper detection of GNSS (rilevamento manomissione GNSS). In alternativa, il dispositivo GNSS esterno potrebbe non rispondere più alle richieste esterne.»;

f) al punto 4.4.3, il paragrafo GNS_30 è sostituito dal seguente:

«GNS_30 Se non riceve dati dal ricevitore GNSS per più di 3 ore consecutive, il ricetrasmittitore sicuro GNSS deve generare un messaggio di risposta al comando REAR RECORD con il numero di registrazione (RECORD number) uguale a '01' e un campo di dati di 12 byte impostati tutti su 0xFF. Alla ricezione del messaggio di risposta con tale valore del campo di dati, la VU deve generare e registrare un'anomalia di tipo EventFaultType enum '0D'H Absence of position information from GNSS receiver (assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS) con la marcatura oraria (timestamp) dell'ora corrente solo se sono date le due seguenti condizioni: a) il tachigrafo intelligente non è in modalità taratura e b) il veicolo è in movimento.»;



g) al punto 4.4.4, il testo del paragrafo GNS_31 che arriva fino alla figura 4 è sostituito dal seguente:

«Se rileva che il certificato EGF usato per l'autenticazione reciproca non è più valido, la VU deve generare e registrare un'anomalia dell'apparecchio di registrazione di tipo EventFaultType enum '1B'H External GNSS facility certificate expired (certificato del dispositivo GNSS esterno scaduto) con la marcatura oraria (timestamp) dell'ora corrente. La VU deve comunque continuare a usare i dati sulla posizione GNSS ricevuti.»;

h) al punto 5.2.1, il paragrafo GNS_34 è sostituito dal seguente:

«GNS_34 Se non riceve dati dal ricevitore GNSS per più di 3 ore consecutive, la VU deve generare e registrare un'anomalia di tipo EventFaultType enum '0D'H Absence of position information from GNSS receiver (assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS) con la marcatura oraria (timestamp) dell'ora corrente solo se sono date le due condizioni seguenti: a) il tachigrafo intelligente non è in modalità taratura e b) il veicolo è in movimento.»;

i) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. CONFLITTO DI ORARI DEL GNSS

Se rileva una discrepanza di più di 1 minuto tra l'orario della funzione di misurazione dell'ora dell'unità elettronica di bordo e l'orario proveniente dal ricevitore GNSS, la VU registrerà un evento di tipo EventFaultType enum '0B'H Time conflict (GNSS versus VU internal clock) [conflitto di orari (tra GNSS e orologio interno della VU)]. Dopo che si è attivata un'anomalia «Conflitto di orari», la VU non verificherà la discrepanza di orario per le successive 12 ore. Questa anomalia non deve attivarsi qualora nei precedenti 30 giorni non fosse rilevabile alcun segnale GNSS valido dal ricevitore GNSS.»;

38) l'appendice 13 è così modificata:

a) al punto 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per chiarire, la presente appendice non specifica:

- la raccolta dei dati relativi al funzionamento e alla gestione all'interno della VU (che sarà specificata altrove nel regolamento oppure sarà una funzione della progettazione del prodotto);
- la forma di presentazione dei dati raccolti all'applicazione installata nel dispositivo esterno;
- le disposizioni sulla sicurezza dei dati superiore a quella fornita da Bluetooth® (ad esempio cifratura) per quanto riguarda il contenuto dei dati [che saranno specificate altrove nel regolamento (Appendice 11 Meccanismi comuni di sicurezza)];
- i protocolli Bluetooth® utilizzati dall'interfaccia ITS.»;


b) al punto 4.2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando un dispositivo esterno entra nel raggio della VU per la prima volta può iniziare il processo di abbinamento Bluetooth® (cfr. anche allegato 2). I dispositivi condividono i propri indirizzi, nomi, profili e chiave segreta comune (common secret key) che consente l'abbinamento automatico in futuro. In seguito, il dispositivo esterno è considerato affidabile ed è in grado di iniziare le richieste di trasferimento dati dal tachigrafo. Non si prevede di aggiungere meccanismi di cifratura supplementari rispetto a quelli forniti da Bluetooth®. Tuttavia se sono necessari ulteriori meccanismi di sicurezza, essi saranno aggiunti conformemente ai meccanismi comuni di sicurezza di cui all'appendice 11.»;

c) il punto 4.3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per motivi di sicurezza la VU disporrà un sistema di autorizzazione con codice PIN separato rispetto all'abbinamento Bluetooth. Ogni VU deve essere in grado di generare codici PIN ai fini dell'autenticazione composti da almeno 4 cifre. Ogni volta che un dispositivo esterno si abbinda alla VU deve fornire il codice PIN corretto prima di ricevere dati.»;



ii) il terzo paragrafo che segue la tabella 1 è sostituito dal seguente:

«Il fabbricante può offrire la possibilità di modificare il codice PIN direttamente tramite la VU, ma il codice PUC non deve essere modificabile. La modifica del codice PIN, se prevista, deve richiedere l'inserimento del codice PIN valido direttamente nella VU.»;

d) al punto 4.4, il secondo comma che segue il titolo «Campo dati» è sostituito dal seguente:

«Se il volume dei dati da trattare è superiore allo spazio disponibile in un messaggio, i dati saranno suddivisi in diversi sottomessaggi. Ogni sottomessaggio deve avere la stessa intestazione e SID, ma comprendere un contatore da 2 byte, un contatore corrente [Counter Current (CC)] e un contatore massimo [Counter Max (CM)] per indicare il numero del sottomessaggio. Per abilitare la verifica degli errori e interrompere la trasmissione dati il dispositivo che riceve i dati conferma tutti i sottomessaggi. Il dispositivo che riceve i dati può: accettare un sottomessaggio, chiedere che sia ritrasmesso, richiedere al dispositivo che ha inviato il messaggio di ricominciare o interrompere la trasmissione.»;

e) l'allegato 1 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«1) ELENCO DEI DATI DISPONIBILI MEDIANTE L'INTERFACCIA ITS»;

ii) nella tabella al punto 3, sotto l'elemento «Assenza di informazioni sulla posizione provenienti dal ricevitore GNSS», è inserito l'elemento seguente:

«Errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno	<ul style="list-style-type: none"> — l'anomalia di maggiore durata per ciascuno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata, — le 5 anomalie di maggiore durata nel corso degli ultimi 365 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> — data e ora di inizio dell'anomalia, — data e ora di fine dell'anomalia, — tipo, numero, Stato membro di rilascio e generazione delle carte inserite all'inizio e/o alla fine dell'anomalia, — numero di anomalie simili nel giorno in questione.»
--	--	--

iii) al punto 5 è aggiunto il trattino seguente:

«— guasto dell'interfaccia ITS (se applicabile)»;

f) all'allegato 3, le specifiche ASN.1 sono così modificate:

i) al di sotto della riga 206 sono inserite le righe da 206a a 206e seguenti:

```

»206a
206b   DriverID ::= SEQUENCE{
206c   issuingMemberState OCTET STRING (SIZE(3)),
206d   cardNumber OCTET STRING (SIZE(16))
206e }»;

```

ii) le righe da 262 a 264 sono sostituite dalle seguenti:

```

«262   driveRecognize BIT STRING ('00'B UNION '01'B),
263   driverCardDriver1 BIT STRING ('00'B UNION '01'B),
264   driverCardDriver2 BIT STRING ('00'B UNION '01'B), »;

```



iii) la riga 275 è sostituita dalla seguente:

```
«275 outOfScopeCondition BIT STRING ('00'B UNION '01'B),«;
```

iv) le righe da 288 a 310 sono sostituite dalle seguenti:

```
«288 driver1WorkingState BIT STRING ('000'B UNION '001'B UNION '010'B UNION
289 '011'B UNION '100'B UNION '101'B ...),
290 driver2WorkingState BIT STRING ('000'B UNION '001'B UNION '010'B UNION
291 '011'B UNION '100'B UNION '101'B ...),
292
293 driver1TimeRelatedStates BIT STRING ('0000'B UNION '0001'B
294 UNION '0010'B UNION '0011'B UNION '0100'B UNION '0101'B UNION
295 '0110'B UNION '0111'B UNION '1000'B UNION '1001'B UNION '1010'B
296 UNION '1011'B UNION '1100'B UNION '1101'B ...),
297
298
299 driver2TimeRelatedStates BIT STRING ('0000'B UNION '0001'B
300 UNION '0010'B UNION '0011'B UNION '0100'B UNION '0101'B UNION
301 '0110'B UNION '0111'B UNION '1000'B UNION '1001'B UNION '1010'B
302 UNION '1011'B UNION '1100'B UNION '1101'B ...),
303
304
305
306 overSpeed BIT STRING ('00 'B UNION '01 'B),
307 driver1Identification DriverID,
308 driver2Identification DriverID,
309
310»
```

v) le righe da 362 a 363 sono sostituite dalle seguenti:

```
«362 driver1MaximumDailyDrivingTime BIT STRING (SIZE(4)),
363 driver2MaximumDailyDrivingTime BIT STRING (SIZE(4)),»;
```

vi) al di sotto della riga 410 sono inserite le righe 410a e 410b seguenti:

```
«410a comErrorWithExternalGNSSFacility
410b CommunicationErrorWithTheExternalGNSSFacility,»;
```

vii) al di sotto della riga 539 sono inserite le righe da 539a a 539j seguenti:

```
«539a CommunicationErrorWithTheExternalGNSSFacility ::= SEQUENCE{
539b beginDate GeneralizedTime,
539c endDate GeneralizedTime,
539d cardsType SEQUENCE OF UTF8String,
539e cardsNumber SEQUENCE OF INTEGER,
539f issuingMemberState SEQUENCE OF NationAlpha,
539g cardsGeneration SEQUENCE OF INTEGER,
539h numberOfSimilarEvent INTEGER
539i }
539j»;
```



39) l'appendice 14 è così modificata:

a) l'elemento 5.5 dell'indice è sostituito dal seguente:

«5.5 Conformità alla direttiva (UE) 2015/719490»;

b) al punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In questo scenario, il tempo a disposizione per la comunicazione è limitato, perché la comunicazione è mirata e a corto raggio. Il mezzo di comunicazione usato per il monitoraggio a distanza del tachigrafo (RTM) può essere inoltre usato dalle autorità di controllo competenti anche per altre applicazioni [ad esempio per i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali pesanti definiti nella direttiva (UE) 2015/719] e tali operazioni possono essere separate o in sequenza a discrezione delle autorità di controllo competenti.»;

c) il punto 5.1 è così modificato:

i) al paragrafo DSC_19, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— L'antenna DSRC-VU deve essere posizionata in modo da ottimizzare la comunicazione DSRC tra il veicolo e l'antenna del lettore a lato della strada, se il lettore è installato a 15 metri di distanza di fronte al veicolo e a due metri di altezza dal suolo ed è orientato al centro del parabrezza del veicolo sugli assi orizzontale e verticale. Sui veicoli leggeri è appropriato installarla nella parte superiore del parabrezza. Su tutti gli altri veicoli l'antenna DSRC dovrebbe essere installata in prossimità della parte inferiore o della parte superiore del parabrezza.»;

ii) al paragrafo DSC_22, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il fattore di forma dell'antenna non è definito ed è una decisione commerciale, purché la DSRC-VU montata soddisfi i requisiti di conformità definiti nel paragrafo 5 che segue. L'antenna deve essere posizionata come determinato in DSC_19 e deve supportare efficacemente i casi d'impiego descritti ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3.»;

d) al punto 4.5.3, la sequenza 7 è sostituita dalla seguente:

«7 REDCR > DSRC-VU Invia GET.request per i dati di attributo diverso (se del caso)»

e) al punto 5.4.4, paragrafo DCS_40, la definizione del modulo ASN.1 alè così modificata:

(i) la prima riga della sequenza per TachographPayload è sostituita dalla seguente:

«tp15638VehicleRegistrationPlate LPN - Vehicle Registration Plate as per EN 15509¹»


ii) è aggiunta la nota 1 seguente:

«1. Se un LPN contiene un indicatore alfabetico LatinAlphabetNo2 o latinCyrillicAlphabet, i caratteri speciali sono rimappati dall'unità di strada dell'interrogatore applicando le norme speciali di cui all'allegato E della norma ISO/DIS 14 906,2»;

iii) nella riga in cui è definito il timestamp del record attuale («timestamp of current record»), l'apice numerico «2» è soppresso;

iv) la definizione del modulo ASN.1 per RtmTransferAck è sostituita dalla seguente:

```
«RtmTransferAck ::= INTEGER {
    Ok (1),
    NoK (2)
} (1..255)»;
```



f) al punto 5.4.5, l'elemento RTM12 della tabella 14.3 è sostituito dal seguente:

<p>«RTM12 Guasto del sensore</p>	<p>La VU deve generare un valore intero per l'elemento di dati RTM12.</p> <p>La VU deve assegnare alla variabile sensorFault un valore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 se è stata registrata un'anomalia di tipo '35'H «Guasto del sensore» negli ultimi 10 giorni, — 2 se è stata registrata un'anomalia di tipo «Guasto del ricevitore GNSS» (interno o esterno con i valori enum '36'H o '37'H) negli ultimi 10 giorni. — 3 se è stata registrata un'anomalia di tipo '0E'H «Errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno» negli ultimi 10 giorni. — 4 se sono stati registrati sia un guasto del sensore sia guasti del ricevitore GNSS negli ultimi 10 giorni. — 5 se sono stati registrati sia un guasto del sensore sia un errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno negli ultimi 10 giorni. — 6 se sono stati registrati sia un guasto del ricevitore GNSS sia un errore di comunicazione con il dispositivo GNSS esterno negli ultimi 10 giorni. — 7 se sono stati registrati tutti e tre i guasti del sensore negli ultimi 10 giorni. In TUTTI GLI ALTRI CASI deve assegnare un valore «0» se non sono state registrate anomalie negli ultimi 10 giorni. 	<p>–Guasto del sensore, un ottetto secondo il dizionario di dati</p>	<pre>sensorFault INTEGER » (0..255);</pre>
--	---	--	---

g) al punto 5.4.6, il paragrafo DSC_43 è sostituito dal seguente:

«DSC_43 Per tutti gli altri scambi DSRC, i dati devono essere codificati usando le PER (regole di codifica del pacchetto) SENZA ALLINEAMENTO, tranne nel caso di *TachographPayload* e *OwsPayload*;, che devono essere codificati usando le OER (regole di codifica all'ottetto) definite dalla norma ISO/IEC 8825-7, Rec. ITU-T X.696.»;

h) al punto 5.4.7, nella quarta colonna della tabella 14.9, il testo nella casella che descrive *Rtm-ContextMark*; è sostituito dal seguente:

«Identificativo dell'oggetto della norma, della parte e della versione supportate. Esempio: ISO (1) Norma (0) TARV (15638) Parte 9 (9) Versione 1 (1).


Il primo ottetto è 06H, che è l'identificativo dell'oggetto; il secondo ottetto è 06H, che è la sua lunghezza. I 6 ottetti successivi codificano l'identificativo dell'oggetto preso come esempio.»;

i) i punti 5.5 e 5.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

«5.5. Conformità alla direttiva (UE) 2015/719

5.5.1. Riepilogo

DSC_59 Per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/719 sulle dimensioni massime e i pesi massimi dei veicoli commerciali pesanti, il protocollo della transazione per scaricare i dati OWS tramite il collegamento dell'interfaccia DSRC 5,8 GHz sarà lo stesso usato per i dati RTM (cfr. 5.4.1), con l'unica differenza che l'identificativo dell'oggetto relativo alla norma TARV riguarderà la norma ISO 15638 (TARV) parte 20 concernente i WOB/OWS.»;



j) al punto 5.6.1, il punto a) del paragrafo DSC_68 è sostituito dal seguente:

«a) al fine di consentire l'acquisto di VU, DSCR-VU e di diversi lotti di DSRC-VU da fornitori diversi, il collegamento tra la VU e la DSRC-VU non interno alla VU deve essere un collegamento standard aperto. La VU deve collegarsi alla DSRC-VU.»;

k) al punto 5.7.1, il paragrafo DSC_77 è sostituito dal seguente:

«DSC_77 I dati devono essere forniti, già sicuri, dalla funzione VUSM alla DSRC-VU. La VUSM deve verificare che i dati registrati nella DSRC-VU siano stati registrati correttamente. La registrazione e la comunicazione degli eventuali errori nel trasferimento dei dati dalla VU alla memoria della DSRC-VU devono essere registrate insieme al timestamp come EventFaultType e con il valore enum impostato a '0CH (corrispondente all'anomalia «Errore di comunicazione con il dispositivo di comunicazione remota»).»;

40) l'appendice 15 è così modificata:

a) il primo comma del punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«È sottinteso che le carte tachigrafiche di prima generazione sono interoperabili con le unità elettroniche di bordo di prima generazione conformemente all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, mentre le carte tachigrafiche di seconda generazione sono interoperabili con le unità elettroniche di bordo di seconda generazione conformemente all'allegato IC del presente regolamento. Inoltre si applicano i requisiti riportati di seguito.»;

b) al punto 2.4.1, il paragrafo MIG_011 è così modificato:

i) il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— EF IC e ICC non firmati (facoltativo).»;

ii) il terzo trattino è sostituito dal seguente:


«— gli altri EF dei dati applicativi (all'interno del DF Tachograph) richiesti dal protocollo di trasferimento della carta di prima generazione. Tali informazioni devono essere rese sicure mediante una firma digitale conformemente ai meccanismi di sicurezza di prima generazione.»;

Tale trasferimento di dati non deve includere gli EF dei dati applicativi presenti solo nelle carte del conducente (e dell'officina) di seconda generazione (EF dei dati applicativi all'interno del DF Tachograph_G2).»;

c) al punto 2.4.3, i paragrafi MIG_014 e MIG_015 sono sostituiti dai seguenti:

«MIG_014 Tranne che nel caso dei controlli dei conducenti da parte di un'autorità di controllo non UE, i dati devono essere trasferiti da un'unità elettronica di bordo di seconda generazione utilizzando i meccanismi di sicurezza di seconda generazione e il protocollo di trasferimento dati di cui all'appendice 7 del presente allegato.»;

MIG_015 Per consentire il controllo dei conducenti da parte di autorità non UE, facoltativamente può essere reso possibile il trasferimento dei dati da unità elettroniche di bordo di seconda generazione utilizzando meccanismi di sicurezza di prima generazione. I dati trasferiti devono quindi avere lo stesso formato dei dati trasferiti da un'unità elettronica di bordo di prima generazione. Questa facoltà può essere selezionata mediante i comandi del menù.»;



ALLEGATO II

l'allegato II del regolamento (UE) 2016/799 è così modificato:

1) al capitolo I, punto 1, il paragrafo b) è sostituito dal seguente:

«b) da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell'apparecchio di controllo o del foglio di registrazione o della carta tachigrafica, posto in una posizione qualsiasi in prossimità di tale rettangolo.»;


2) al capitolo III, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Presentato all'omologazione il »;

3) al capitolo IV, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Presentato all'omologazione il ».

18CE1110



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68 del 13 marzo 2015)

Pagina 1, nota a piè di pagina n. 2:

anziché «⁽²⁾ GU C 102 del 2.4.2011, pag. 62.»

leggasi «⁽²⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 62.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 38 del 18 maggio 2015)

18CE1111

Rettifica della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014)

Pagine 56 e 57, allegato IV, tabella, prima riga (intestazione):

anziché «Designazione Codice CVP»

leggasi «Codice CVP Designazione».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 33 del 5 maggio 2014)

18CE1112

Rettifica del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 336 del 20 dicembre 2011)

Pagina 21, articolo 3, paragrafo 1:

anziché «Gli aeromobili di cui alla sezione I dell'allegato de presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell'allegato.»

leggasi «I velivoli di cui alla sezione I dell'allegato del presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell'allegato.»


Pagina 21, articolo 3, paragrafo 2:

anziché «Gli Stati membri garantiscono che l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell'allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo.»

leggasi «Gli Stati membri garantiscono che l'esercizio dei velivoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell'allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 14 del 16 febbraio 2012)

18CE1113



Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017)

Pagina 51, allegato, punto 4.1.1, tabella 23, nota (5):

anziché «Questi BAT-AEEL non sono applicabili alle unità utilizzate per applicazioni a trasmissione meccanica.»

leggasi: «Questi BAT-AEEL sono applicabili alle unità utilizzate per applicazioni a trasmissione meccanica.»

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 78 del 5 ottobre 2017)

18CE1114

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-041) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 2 8 *

€ 11,00

